



**Azienda Territoriale per l'Edilizia  
Residenziale Pubblica della Provincia di Roma**

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,  
GESTIONE E CONTROLLO  
ex D. Lgs. 231/01**

**PARTE SPECIALE**

Approvato dal Commissario Straordinario con D.C. n. 5  
del 09.02.2026

## INDICE

<b>1. PREMESSA .....</b>	<b>5</b>
1.1. Generalità .....	5
1.2. Funzione della Parte Speciale .....	5
<b>2. SEZIONE A - REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'UNIONE EUROPEA .....</b>	<b>6</b>
2.1. Definizioni:.....	6
2.1.1. Nozione di Pubblica Amministrazione .....	6
2.1.2. Nozione di Pubblico Ufficiale .....	6
2.1.3. Nozione di Incaricato di Pubblico Servizio .....	7
2.2. I reati di cui all'articolo 24 del D. Lgs. 231/01 .....	7
2.3. I reati di cui all'articolo 25 del D. Lgs. 231/01 .....	11
2.4. Configurabilità dei reati nel contesto ATER .....	15
2.5. Processi sensibili individuati e valutazione dei rischi .....	16
2.6. Principi generali di condotta .....	19
2.7. Protocolli .....	20
2.8. Presidi .....	22
2.9. Valutazione di idoneità.....	23
2.10. Controlli dell'ODV .....	23
<b>3. SEZIONE B - DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI .....</b>	<b>24</b>
3.1. I reati di cui all'articolo 24-bis del D. Lgs. 231/01 .....	24
3.2. Configurabilità dei reati nel contesto ATER .....	29
3.3. Processi sensibili individuati e valutazione dei rischi .....	30
3.4. Principi generali di condotta .....	32
3.5. Protocolli .....	32
3.6. Presidi .....	33
3.7. Valutazione di idoneità.....	34
3.8. Controlli dell'ODV .....	34
<b>4. SEZIONE C - DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA .....</b>	<b>35</b>
4.1. I reati di cui all'articolo 24-ter del D. Lgs. 231/01 .....	35
4.2. Configurabilità dei reati nel contesto ATER .....	36
4.3. Processi sensibili individuati e valutazione dei rischi .....	37
4.4. Principi generali di condotta .....	38
4.5. Protocolli .....	39
4.6. Presidi .....	40
4.7. Valutazione di idoneità.....	41
4.8. Controlli dell'ODV .....	41
<b>5. SEZIONE D - REATI SOCIETARI E INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA .....</b>	<b>42</b>
5.1. I reati di cui all'articolo 25-ter del D. Lgs. 231/01 .....	42
5.2. I reati di cui all'articolo 25-decies del D. Lgs. 231/01.....	47
5.3. Configurabilità dei reati nel contesto ATER .....	48
5.4. Processi sensibili individuati e valutazione dei rischi .....	48
5.5. Principi generali di condotta .....	51
5.6. Protocolli .....	53
5.7. Presidi .....	54
5.8. Valutazione di idoneità.....	54
5.9. Controlli dell'ODV .....	54

<b>6. SEZIONE E - DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE.....</b>	<b>56</b>
6.1. I reati di cui all'articolo 25-quinquies del D. Lgs. 231/01 .....	56
6.2. Configurabilità dei reati nel contesto ATER .....	60
6.3. Processi sensibili individuati e valutazione dei rischi .....	60
6.4. Principi generali di condotta .....	61
6.5. Protocolli .....	62
6.6. Presidi .....	62
6.7. Valutazione di idoneità.....	63
6.8. Controlli dell'ODV .....	63
<b>7. SEZIONE F - DELITTI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO.....</b>	<b>65</b>
7.1. I reati di cui all'articolo 25-septies del D. Lgs. 231/01 .....	65
7.2. Configurabilità dei reati nel contesto ATER .....	65
7.3. Processi sensibili individuati e valutazione dei rischi .....	66
7.4. Principi generali di condotta .....	67
7.5. Protocolli .....	67
7.6. Presidi .....	68
7.7. Valutazione di idoneità.....	69
7.8. Controlli dell'ODV .....	69
<b>8. SEZIONE G - RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO .....</b>	<b>71</b>
8.1. I reati di cui all'articolo 25-octies del D. Lgs. 231/01 .....	71
8.2. Configurabilità dei reati nel contesto ATER .....	74
8.3. Processi sensibili individuati e valutazione dei rischi .....	74
8.4. Principi generali di condotta .....	75
8.5. Protocolli .....	76
8.6. Presidi .....	76
8.7. Valutazione di idoneità.....	77
8.8. Controlli dell'ODV .....	77
<b>9. SEZIONE H - DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI .....</b>	<b>78</b>
9.1. I reati di cui all'articolo 25-octies1 del D. Lgs. 231/01 .....	78
9.2. Configurabilità dei reati nel contesto ATER .....	82
9.3. Processi sensibili individuati e valutazione dei rischi .....	82
9.4. Principi generali di condotta .....	83
9.5. Protocolli .....	84
9.6. Presidi .....	85
9.7. Valutazione di idoneità.....	85
9.8. Controlli dell'ODV .....	86
<b>10. SEZIONE I - DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE .....</b>	<b>87</b>
10.1. I reati di cui all'articolo 25-novies del D. Lgs. 231/01.....	87
10.2. Configurabilità dei reati nel contesto ATER.....	89
10.3. Processi sensibili individuati e valutazione dei rischi .....	89
10.4. Principi generali di condotta.....	92
10.5. Protocolli.....	93
10.6. Presidi .....	93
10.7. Valutazione di idoneità .....	93
10.8. Controlli dell'ODV .....	94

<b>11. SEZIONE L – REATI AMBIENTALI .....</b>	<b>95</b>
11.1. I reati di cui all'articolo 25-undecies del D. Lgs. 231/01.....	95
11.2. Configurabilità dei reati nel contesto ATER.....	101
11.3. Processi sensibili individuati e valutazione dei rischi .....	102
11.4. Principi generali di condotta.....	105
11.5. Protocolli.....	106
11.6. Presidi .....	107
11.7. Valutazione di idoneità .....	107
11.8. Controlli dell'ODV .....	107
<b>12. SEZIONE M - IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE ....</b>	<b>109</b>
12.1. I reati di cui all'articolo 25-duodecies del D. Lgs. 231/01.....	109
12.2. Configurabilità dei reati nel contesto ATER.....	110
12.3. Processi sensibili individuati e valutazione dei rischi .....	111
12.4. Principi generali di condotta.....	112
12.5. Protocolli.....	112
12.6. Presidi .....	113
12.7. Valutazione di idoneità .....	113
12.8. Controlli dell'ODV .....	113
<b>13. SEZIONE N - REATI TRIBUTARI .....</b>	<b>115</b>
13.1. I reati di cui all'articolo 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/01 .....	115
13.2. Configurabilità dei reati nel contesto ATER.....	121
13.3. Processi sensibili individuati e valutazione dei rischi .....	122
13.4. Principi generali di condotta.....	124
13.5. Protocolli.....	124
13.6. Presidi .....	126
13.7. Valutazione di idoneità .....	126
13.8. Controlli dell'ODV .....	126
<b>14. SEZIONE O - REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE E PAESAGGISTICO .....</b>	<b>128</b>
14.1. Definizioni .....	128
14.1.1. Patrimonio culturale .....	128
14.1.2. Beni culturali .....	128
14.1.3. Beni Paesaggistici .....	132
14.2. I reati di cui all'articolo 25-septiesdecies del D. Lgs. 231/01 .....	133
14.3. I reati di cui all'articolo 25-duodevicies del D. Lgs. 231/01 .....	135
14.4. Configurabilità dei reati nel contesto ATER.....	135
14.5. Processi sensibili individuati e valutazione dei rischi .....	135
14.6. Principi generali di condotta.....	137
14.7. Protocolli.....	137
14.8. Presidi .....	138
14.9. Valutazione di idoneità .....	138
14.10. Controlli dell'ODV .....	138

## **1. Premessa**

### **1.1. Generalità**

Il perseguimento delle finalità di prevenzione dei Reati richiede una ricognizione dei meccanismi di funzionamento e di controllo dell'Ente, nonché la verifica dell'adeguatezza dei criteri di attribuzione delle responsabilità all'interno della struttura.

Il presidio principale per l'attuazione delle vigenti previsioni normative è rappresentato dal Modello di organizzazione, gestione e controllo.

In considerazione di quanto indicato dall'art. 6 del D. Lgs. 231/01 e dalle Linee Guida linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto, divulgate da Federcasa, il Modello viene costruito sulla base delle seguenti attività preliminari:

- 1) mappatura e valutazione dei rischi che l'Ente si trova ad affrontare nello svolgimento della propria attività;
- 2) analisi del sistema organizzativo, gestionale e di controllo esistente;
- 3) definizione dei presidi implementati al fine di prevenire e di contrastare ragionevolmente i rischi di cui al punto 1).

### **1.2. Funzione della Parte Speciale**

Nelle Sezioni costituenti la presente Parte Speciale sono individuati:

- 1) le Aree e/o i Processi definiti "sensibili" ovvero a rischio di reato;
- 2) le norme e le procedure applicabili che regolamentano le attività critiche ed alle quali occorre conformarsi ai fini della corretta applicazione del Modello;
- 3) i principi di riferimento che dovranno presiedere alle attività di controllo, monitoraggio e verifica dell'Organismo di Vigilanza e dei responsabili dell'Ente che con lo stesso cooperano.

## **2. Sezione A - Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e l'Unione Europea**

Nella presente sezione, sono descritti per tratti essenziali, al solo scopo di inquadrare l'ambito di applicazione normativo in materia di responsabilità amministrativa degli enti, i reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e l'Unione Europea, contemplati all'articolo 24 del D. Lgs. 231/2001, ed i reati di corruzione e concussione, contemplati all'articolo 25 del D. Lgs. 231/2001, la cui commissione da parte dei soggetti riconducibili all'Azienda, può ingenerare responsabilità della stessa.

### **2.1. Definizioni:**

#### **2.1.1. Nozione di Pubblica Amministrazione**

La nozione di PA può essere intesa in senso oggettivo ed in senso soggettivo.

Con riferimento alla nozione in senso oggettivo, si intende l'attività che la PA svolge per la cura degli interessi pubblici, posta in essere in base alla legge e nel rispetto dei fini dalla stessa (legge) predeterminati. È opportuno distinguere tra "attività politica" e "attività amministrativa": la prima tendenzialmente insindacabile in sede giurisdizionale (es. art. 31, TU Consiglio di Stato); la seconda, ampiamente discrezionale, ma sempre suscettibile d'essere contestata in sede giurisdizionale.

La nozione di Pubblica Amministrazione intesa in senso soggettivo, invece, attiene all'insieme delle strutture costituite per lo svolgimento di funzioni amministrative.

#### **2.1.2. Nozione di Pubblico Ufficiale**

L'art. 357 c.p. dispone che *"Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali, coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa."*

*È pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".*

Prima della riforma apportata dalle leggi n. 86/90 e n. 181/92, lo status di pubblico ufficiale era tradizionalmente legato al ruolo formale del soggetto all'interno dell'amministrazione pubblica (come quello dell'impiegato statale), oggi, invece, l'attenzione si è spostata sulla funzione del soggetto e non più sul ruolo, così come confermato da numerosi interventi giurisprudenziali.

Non essendoci dubbi interpretativi ed ermeneutici sul concetto di *"funzione legislativa"* (attività preordinata alla emanazione di atti legislativi) e *"funzione giudiziaria"* (attività preordinata alla risoluzione di controversie), il legislatore si è limitato a chiarire il concetto di *"funzione amministrativa"* individuandola come quella attività:

- disciplinata da “*norme di diritto pubblico*” (vale a dire da quelle norme volte al perseguimento di una pubblica finalità ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato) e da “*atti autoritativi*” (per tali intendendosi quegli atti incidenti sulle posizioni soggettive dei privati che si trovano su di un piano non paritetico rispetto all’Autorità);
- caratterizzata dalla partecipazione alla formazione della volontà della PA ovvero dall’utilizzo di poteri autoritativi o di certificazione.

### **2.1.3. Nozione di Incaricato di Pubblico Servizio**

L’art. 358 c.p. stabilisce che “*sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.*”

*Il servizio pubblico può essere definito come il complesso di attività disciplinate nelle stesse modalità della pubblica funzione, ma mancanti dei poteri tipici di quest’ultima, anche attraverso l’iniziativa di altri enti o di soggetti privati, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.*

Il “servizio”, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato, così come la “pubblica funzione”, da norme di diritto pubblico, senza la sussistenza, tuttavia, di poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

La legge, inoltre, precisa che non può mai costituire “servizio pubblico” lo svolgimento di “*semplici mansioni di ordine*”, né la “*prestazione di opera meramente materiale*”, essendo quindi necessario un contributo concreto in ambito decisionale.

## **2.2. I reati di cui all’articolo 24 del D. Lgs. 231/01**

### **Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell’Unione Europea, non si proceda all’utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell’aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l’attività programmata si sia comunque svolta).

L’elemento soggettivo del reato è costituito dal dolo generico, ossia dalla volontà cosciente di sottrarre le risorse (contributo, sovvenzione o finanziamento destinato a determinate finalità di interesse pubblico) allo scopo prefissato; ne consegue che sono irrilevanti le finalità di qualsiasi natura che l’agente abbia inteso perseguire.

Presupposto della condotta è che la prestazione pubblica si sostanzia in sovvenzioni, contributi o finanziamenti, intendendo, sotto le prime due denominazioni le attribuzioni pecuniarie a fondo perduto, di carattere gestorio e sotto la terza denominazione gli atti negoziali che si caratterizzano per l'esistenza di un'onerosità attenuata rispetto a quella derivante dall'applicazione delle ordinarie regole di mercato.

L'art. 316-bis c.p. si presenta, perciò, come una prescrizione parallela al successivo art. 640-bis c.p., operante, però, non nel momento precettivo dell'erogazione, ma nella fase esecutiva. Presupposto prescindibile di entrambe le fattispecie è, quindi, l'esistenza di condizioni di favore – fino all'assoluta gratuità – nella prestazione: quando, invece, tali condizioni siano assenti, essendo corrispondentemente assente uno scopo legale tipico, si è fuori dalla rilevanza penale del fatto.

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

#### **Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito all'art. 316-bis, a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie di truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato. Pertanto, qualora l'erogazione consegua alla mera presentazione di una dichiarazione mendace, senza accompagnarsi ad ulteriori artifici e raggiri finalizzati all'induzione in errore, ricorrerà la fattispecie di cui all'art. 316-ter c.p.

Questa ipotesi di reato si configura come speciale e residuale anche nei confronti del reato di truffa in danno dello Stato (art. 640, c.2, n.1 c.p.), rispetto al quale l'elemento specializzante, oltre che dalla mancanza di artifici e raggiri, è dato dal tipo di profitto, generico e di qualsiasi natura.

#### **Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)**

Il reato in oggetto è commesso da chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per

conto di pubbliche amministrazioni ovvero ne allontana gli offerenti.

Il bene giuridico oggetto di tutela è l'interesse della pubblica amministrazione al libero ed ordinario svolgersi dei pubblici incanti e delle licitazioni private. La fattispecie di reato si concretizza nel momento della pubblicazione del bando, non potendovi essere alcuna consumazione, neanche nella forma tentata, prima di tale momento.

### **Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.)**

Il reato di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente è realizzato da chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione. Tale reato si perfeziona con il concreto pericolo della correttezza della procedura di predisposizione del bando di gara.

Nel caso di specie, la punibilità interviene già nella fase di predisposizione del bando e quindi nel momento in cui l'amministrazione interviene relativamente alle modalità di scelta del contraente.

La norma in esame punisce le condotte prodromiche al compimento di atti in grado di turbare la libertà di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione, turbando il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente.

### **Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)**

La fattispecie di reato disciplinata all'art. 356 c.p. mira a punire le condotte fraudolente perpetrate nella esecuzione di contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali derivanti da contratti di fornitura conclusi con lo Stato, con un altro ente pubblico, con l'Unione Europea, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità.

La norma in commento è applicabile a tutte le frodi in danno della pubblica amministrazione, ciò a prescindere dal tipo di contratto stipulato.

Ai fini della configurabilità del delitto, non è sufficiente il semplice inadempimento del contratto, richiedendo la norma incriminatrice un *quid pluris* che va individuato nella malafede contrattuale, ossia nella presenza di un espediente malizioso o di un inganno, tali da far apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti<sup>1</sup>.

L'elemento soggettivo del reato è il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di consegnare beni e/o cose diverse da quelle pattuite.

---

<sup>1</sup> Cfr. Cass., VI, 11 febbraio 2011, n. 5317; Cass. 17 maggio 2019, n. 21777.

Per costante giurisprudenza, del reato di frode nelle pubbliche forniture può rispondere anche colui il quale, pur non essendo parte del contratto di fornitura, abbia assunto l'obbligo di darne esecuzione, anche parzialmente<sup>2</sup>.

### **Truffa (art. 640 co. 2 n. 1 c.p.)**

Il delitto di truffa aggravata in danno dello Stato è realizzabile in tutti gli ambiti aziendali che prevedono rapporti o contatti con la P.A.

La condotta di reato consiste nel porre in essere artifici o raggiri (ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa) per indurre in errore o per arrecare un danno allo Stato, ad altro ente pubblico, o all'Unione Europea, al fine di realizzare un ingiusto profitto.

Gli artifici o raggiri possono consistere in una qualsiasi simulazione o dissimulazione posta in essere per indurre in errore, compreso il silenzio.

Si tratta di un reato istantaneo e di danno, che si realizza con il concreto conseguimento del profitto e l'effettivo danno per il soggetto passivo pubblico. La circostanza aggravante sussiste per il solo fatto che danneggiato della condotta truffaldina sia lo Stato o altro ente pubblico.

### **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)**

In questa fattispecie la truffa è posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Rispetto alla truffa aggravata l'elemento specializzante è costituito dall'oggetto materiale, ossia:

- contributi e sovvenzioni
- finanziamenti
- mutui agevolati
- qualsiasi altra attribuzione economica agevolata erogata dallo Stato, altri enti pubblici o Comunità europee.

Per la realizzazione di tale fattispecie è necessario che al mendacio si accompagni una specifica attività fraudolenta (artifici e raggiri per indurre in errore), che vada ben oltre la semplice esposizione di dati falsi, così da vanificare o rendere meno agevole l'attività di controllo richiesta da parte delle autorità preposte.

### **Frode informatica (art. 640-ter c.p.)**

La frode informatica assume rilievo ai fini della responsabilità dell'ente solo se realizzata in danno della P.A.

---

<sup>2</sup> Cfr. Cass., III, 22 marzo 1991, n. 3264.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico<sup>3</sup> o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altri enti pubblici.

La struttura e gli elementi costitutivi della fattispecie sono gli stessi della truffa (art. 640 c.p.), tuttavia l'attività fraudolenta dell'agente non investe direttamente la persona del soggetto passivo pubblico, ma il sistema informatico di pertinenza della medesima, attraverso la manipolazione di detto sistema. Il momento consumativo si realizza con il conseguimento dell'ingiusto profitto con relativo danno patrimoniale all'ente pubblico.

### **Reati in materia di aiuti comunitari al settore agricolo (art. 2 Legge 23 dicembre 1986, n. 898)**

L'art. 2 della Legge 898/1986 mira a punire l'indebito conseguimento, per sé o per altri, di aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi.

### **2.3. I reati di cui all'articolo 25 del D. Lgs. 231/01**

#### **Peculato (art. 314, comma 1 c.p.)**

L'art.314, 1° comma c.p. mira a punire il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria.

Si tratta di un reato proprio non esclusivo, potendo essere concretamente commesso anche da un soggetto agente estraneo in accordo con i soggetti pubblici indicati.

Il presupposto della condotta è il possesso o la disponibilità della cosa, inteso come potere di fatto sul bene, direttamente collegato ai poteri e ai doveri funzionali dell'incarico ricoperto. Il delitto può essere commesso anche da chi ha la possibilità di disporre della cosa, ciò a prescindere dalla materiale detenzione.

Il possesso e la detenzione devono essere in qualche maniera riconducibili all'ufficio o al servizio

---

<sup>3</sup> Deve ritenersi "sistema informatico", secondo la ricorrente espressione utilizzata nella legge 23 dicembre 1993 n. 547, che ha introdotto nel codice penale i cosiddetti "computer's crimes", un complesso di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all'uomo, attraverso l'utilizzazione (anche parziale) di tecnologie informatiche, che sono caratterizzate - per mezzo di un'attività di "codificazione" e "decodificazione" dalla "registrazione" o "memorizzazione", per mezzo di impulsi elettronici, su supporti adeguati, di "dati", cioè di rappresentazioni elementari di un fatto, effettuata attraverso simboli (bit), in combinazione diverse, e dalla elaborazione automatica di tali dati, in modo da generare "informazioni", costituite da un insieme più o meno vasto di dati organizzati secondo una logica che consenta loro di esprimere un particolare significato per l'utente.

svolto dai soggetti pubblici. Tanto vale a distinguere il peculato dall'appropriazione indebita di cui all'art. 646 c.p.

La fattispecie in commento è applicabile alle persone giuridiche soltanto quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea. In tale evenienza può essere irrogata una sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

#### **Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.)**

La fattispecie di reato disciplinata all'art. 314-bis c.p. mira a punire la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, che avendo il possesso o la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui per ragioni di ufficio o servizio, li distrae dall'uso previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge privi di margini di discrezionalità, conseguendo per sé o per altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o procurando ad altri un danno ingiusto.

L'elemento soggettivo del reato è il dolo intenzionale, in modo che il vantaggio ottenuto o il danno procurato sia una conseguenza voluta della condotta di distrazione del denaro o della cosa mobile.

#### **Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)**

La norma in commento punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che nell'esercizio delle sue funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità.

L'elemento soggettivo del reato il dolo generico, riconducibile alla consapevolezza dell'altrui errore unitamente alla volontà di ricevere o ritenere la cosa.

La fattispecie in commento è applicabile alle persone giuridiche soltanto quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea. In tale evenienza può essere irrogata una sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

#### **Concussione (art. 317 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute.

#### **Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)**

L'ipotesi di reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

La nuova configurazione del reato prevede l'accettazione o la promessa di una utilità indebita, da parte del pubblico ufficiale, che prescinde dall'adozione o dall'omissione di atti inerenti al proprio ufficio, avendo ad oggetto la generica funzione che viene asservita ad assicurare al corruttore protezione nei suoi rapporti con la P. A.

#### **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)**

La fattispecie di reato si configura quando il pubblico ufficiale per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa,

L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

#### **Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)**

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

#### **Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui l'Ente sia parte di un procedimento giudiziario e, per ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (nella specie si tratta non solo di un magistrato, ma anche di un cancelliere od altro funzionario).

#### **Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, La norma stabilisce la punibilità anche del privato che perfeziona la dazione dell'indebito.

#### **Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)**

Le disposizioni dell'articolo 319 e 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio.

#### **Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)**

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

**Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione da parte dell'Ente, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

**Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)**

Le fattispecie di peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione, possono essere commesse anche nei confronti di membri delle istituzioni comunitarie europee, nonché di funzionari delle stesse e dell'intera struttura amministrativa comunitaria, e delle persone comandate presso la Comunità con particolari funzioni o addette a enti previsti dai trattati. Le stesse fattispecie si possono realizzare anche nei confronti di persone che nell'ambito degli Stati membri dell'Unione Europea svolgano attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio.

L'art. 322-bis c.p. incrimina anche l'offerta o promessa di denaro o altra utilità "a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali".

**Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)**

Il reato punisce le condotte antecedenti alla corruzione; la condotta dei due soggetti attivi del traffico di influenze illecite sta dunque prima e fuori del patto corruttivo ed ha una rilevanza autonoma rispetto ad esso.

Per la sua applicabilità è necessario che la condotta criminosa si sia interrotta prima ancora della promessa o della consegna del compenso corruttivo al pubblico agente.

L'elemento distintivo rispetto alla corruzione è da rinvenirsi nel fatto che il prezzo della mediazione non è diretto, neppure in parte, al pubblico ufficiale (o all'incaricato di un pubblico servizio), ma serve a remunerare unicamente l'opera del mediatore.

Il reato si concretizza nel momento in cui l'intermediario fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale.

Il reato è applicabile, inoltre, anche se l'agente, una volta conseguito il vantaggio patrimoniale come prezzo della sua mediazione, decide di non dar seguito a tale opera di influenza verso il pubblico ufficiale.

#### **2.4. Configurabilità dei reati nel contesto ATER**

I reati compresi nell'art. 24 D. Lgs. 231/01, ad esclusione del seguente:

- reati in materia di aiuti comunitari al settore agricolo - art. 2 Legge 23 dicembre 1986, n. 898 sembrano essere, in astratto, configurabili al contesto dell'E.R.P. e quindi dell'Azienda.

Tali reati, infatti, sono riconducibili alle attività svolte dalla Azienda in qualità di Stazione Appaltante e per la richiesta di contributi/finanziamenti a soggetti pubblici (Regione Lazio, etc.) sia per attività rientranti nelle proprie competenze statutarie (progettazione e realizzazione di alloggi di E.R.P.), sia per attività collaterali relative ad es. alle consulenze specialistiche.

In particolare tali reati possono comportare rischi significativi in quanto l'ATER si configura quale stazione appaltante di finanziamenti pubblici per le attività di nuova costruzione, recupero e manutenzione straordinaria ed opera esclusivamente ricorrendo a finanziamenti pubblici.

Risulta altresì a rischio la categoria di reati contemplata dall'art. 25 D. Lgs. 231/01.

L'Azienda svolge, infatti, un'attività di interesse pubblico per la quale propri dipendenti possono assumere il ruolo di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio ed essere dunque soggetti attivi dei reati previsti ad es. inducendo taluno a dare o promettere per sé o ad un terzo indebitamente denaro o altre utilità (art. 319-quater c.p.) o costringendo taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli (art. 317 c.p.).

Inoltre, appare in astratto plausibile l'ipotesi che soggetti apicali, o loro sottoposti, possano commettere atti di corruzione nell'interesse della Azienda promettendo o attribuendo qualche utilità a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, detentori del potere di assumere decisioni o di svolgere attività rilevanti per l'azienda (es. autorizzazioni, concessione di finanziamenti, verifiche, controlli, ispezioni, etc.).

## **2.5. Processi sensibili individuati e valutazione dei rischi**

L'analisi dei rischi è stata svolta tramite interviste ai soggetti coinvolti e l'analisi della documentazione di pertinenza, al fine di individuare i principali processi e attività aziendali interessati da potenziali tipologie di reato.

Le attività a rischio (Processi Sensibili) rimandano pertanto alla molteplicità di rapporti che l'Azienda intrattiene con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato) e/o lo svolgimento, da parte dei soggetti operanti per conto di essa (Organi Sociali, Dirigenti, Personale dipendente), di attività che implicino l'esercizio di una pubblica funzione o di un pubblico servizio.

Le attività a rischio sono, in particolare:

- gestione degli atti negoziali con gli Enti Pubblici (Convenzioni, disciplinari d'incarico, contratti, ecc.)
- gestione delle procedure ad evidenza pubblica per gli appalti di lavori, beni e servizi connessi alla realizzazione delle opere
- gestione dei procedimenti in fase attuativa e, nello specifico:
  - gestione delle attività tecnico/amministrative in fase realizzativa (vigilanza sulla Direzione Lavori, atti e provvedimenti di competenza del Responsabile del Procedimento, autorizzazioni varie, approvazione pagamenti, espropri, ecc.)
  - gestione dei lavori (avvio lavori, gestione dei sub-appalti, controllo forniture e qualità lavori, verifiche e misure, stati di avanzamento, fine lavori, ecc.)
  - gestione dei rapporti con Soggetti Pubblici per l'ottenimento di provvedimenti amministrativi per l'esecuzione dei lavori
  - collaudi
- gestione degli adempimenti, verifiche, ispezioni da parte di Autorità Pubbliche (amministrative, fiscali, previdenziali, sicurezza sul lavoro, ecc.)
- adempimenti relativi all'amministrazione del personale (ad esempio assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata)
- richiesta e gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti concessi da Soggetti Pubblici
- gestione contenziosi giudiziali e stragiudiziali
- gestione degli adempimenti e dei rapporti con le Autorità pubbliche di Vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge (ANAC, Banca d'Italia, Garante per la protezione dei dati personali, ecc.)

- gestione del sistema informatico aziendale e delle attività supportate da sistemi informatici e telematici per l'elaborazione e la trasmissione di dati contabili, fiscali e gestionali.

Pur non comportando un diretto contatto con la Pubblica Amministrazione, i seguenti processi possono considerarsi sensibili in quanto potrebbero rappresentare azioni dirette o strumentali alla commissione dei reati:

- gestione della selezione, assunzione e amministrazione del personale (inclusa la gestione delle note spesa)
- approvvigionamento servizi, forniture e beni per strutture aziendali e gestione di contratti di consulenze e prestazioni professionali (inclusa la valutazione dei fornitori)
- gestione delle spese di rappresentanza
- gestione della cassa contanti
- gestione dei flussi monetari e finanziari.

Nelle attività a rischio su menzionate potrebbero essere coinvolte le seguenti aree e/o funzioni:

- Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, Commissario Straordinario
- Direttore Generale
- Responsabile Ufficio Tesoreria
- R.U.P.
- Responsabile Ufficio Gestione Alloggi
- Responsabile Ufficio Convenzioni
- Responsabile Ufficio valorizzazione e patrimonio
- Responsabile Ufficio acquisti
- Ufficio Sistemi Informatici
- Ufficio risorse umane
- Servizio Tecnico
- Servizio Avvocatura
- Commissioni di gara
- Direttori dei Lavori e collaudatori.

Alla luce della precedente analisi, si riporta la stima del rischio, valutato, come descritto nel Paragrafo 10.3 "Criteri adottati per la valutazione dei reati" della Parte Generale, ipotizzando una

situazione di assoluta “assenza di controlli” sul processo.

**art. 24 D. Lgs. 231/01**

Reato	Riferimento normativo	Livello P	Livello G	Livello R
Malversazione di erogazioni pubbliche	art. 316-bis c.p.	Alto	Alto	Molto Alto
Indebita percezione di erogazioni pubbliche	art. 316-ter c.p.	Alto	Alto	Molto Alto
Turbata libertà degli incanti	art. 353 c.p.	Alto	Alto	Molto Alto
Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente	art. 353-bis c.p.	Alto	Alto	Molto Alto
Frode nelle pubbliche forniture	art. 356 c.p.	Alto	Alto	Molto Alto
Truffa	art. 640 co. 2 n. 1 c.p.	Medio	Alto	Alto
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	art. 640-bis c.p.	Medio	Alto	Alto
Frode informatica	art. 640-ter c.p.	Basso	Alto	Medio
Reati in materia di aiuti comunitari al settore agricolo	art. 2 Legge 23 dicembre 1986, n. 898	Non applicabile (L'Azienda non svolge attività nel settore agricolo)		

**art. 25 D. Lgs. 231/01**

Reato	Riferimento normativo	Livello P	Livello G	Livello R
Peculato	art. 314 comma 1 c.p.	Basso	Medio	Basso
Indebita destinazione di denaro o cose mobili	art. 314-bis c.p.	Basso	Medio	Basso
Peculato mediante profitto dell'errore altrui	art. 316 c.p.	Basso	Medio	Basso
Concussione	art. 317 c.p.	Alto	Alto	Molto alto
Corruzione per l'esercizio della funzione	art. 318 c.p.	Alto	Medio	Alto
Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio	art. 319 c.p.	Alto	Alto	Molto alto
Circostanze aggravanti	art. 319-bis c.p.	Alto	Alto	Molto alto
Corruzione in atti giudiziari	art. 319-ter c.p.	Basso	Alto	Medio
Induzione indebita a dare o promettere utilità	art. 319-quater c.p.	Alto	Alto	Molto alto
Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio	art. 320 c.p.	Alto	Medio	Alto
Pene per il corruttore	art. 321 c.p.	Alto	Alto	Molto alto
Istigazione alla corruzione	art. 322 c.p.	Alto	Alto	Molto alto

Reato	Riferimento normativo	Livello P	Livello G	Livello R
Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri	art. 322-bis c.p.	Basso	Medio	Basso
Traffico di influenze illecite	art. 346-bis c.p.	Alto	Medio	Alto

## 2.6. Principi generali di condotta

Gli organi sociali ed i dirigenti dell'Azienda, il personale dipendente, i fornitori ed i soggetti terzi, limitatamente ai rispettivi obblighi contemplati dalle disposizioni organizzative e procedurali, dal Codice Etico o da eventuali clausole contrattuali, sono tenuti ad osservare i seguenti principi generali:

- stretta osservanza di tutte le leggi e dei regolamenti interni che disciplinano i rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- stretta osservanza delle responsabilità definite dalla Direzione per tutte le attività che hanno influenza sui rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con la P.A. sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;
- al momento della selezione del personale, ottenere, nel rispetto della normativa vigente, dal candidato ogni più opportuna informazione relativa ad eventuali conflitti di interessi;
- rispetto delle misure di prevenzione di cui al vigente Piano triennale per la Prevenzione della corruzione, la trasparenza e l'integrità.

Conseguentemente, è vietato:

- violare le regole contenute nelle disposizioni organizzative e procedurali e nella documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente sezione della Parte Speciale;

- violare i principi e le regole del Codice Etico;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nella presente sezione della Parte Speciale.

Più in particolare, è fatto divieto di:

- accordare vantaggi di qualsiasi natura (denaro, promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della P.A. italiana o straniera, o a loro familiari, rivolti ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività dell'Ente o che possa comunque influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'Azienda;
- distribuire omaggi e compiere atti di cortesia e di ospitalità verso rappresentanti di governi, pubblici ufficiali e pubblici dipendenti se non nei limiti di un modico valore e comunque tale da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti e da non poter essere interpretato, da un osservatore imparziale, come finalizzato ad acquisire vantaggi in modo improprio;
- riconoscere compensi in favore dei consulenti che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti;
- erogare prestazioni non giustificate;
- presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari, al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- presentare dichiarazioni o documentazione non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari, al fine di conseguire sgravi o detrazioni e, in senso più generale, risparmi di imposte oppure contributi assicurativi o previdenziali riferiti alla forza lavoro di cui l'Azienda si avvale e/o si è avvalsa;
- alterare il funzionamento di sistemi informatici e telematici o manipolare i dati in essi contenuti.

## **2.7. Protocolli**

La gestione dei Processi Sensibili contemplati nella presente Sezione della Parte Speciale è ispirata a una serie di principi e di regole che hanno nei seguenti punti i loro elementi di riferimento inderogabili:

- designazione esplicita, formalizzata con ordini di servizio, delle funzioni autorizzate ad accedere a sistemi informativi della P.A. ed in possesso delle relative password;
- predisposizione di idonee misure di sicurezza per la gestione dei sistemi informativi aziendali, in particolare:
  - implementazione di misure di protezione dell'accesso alle aree dove hanno sede le strutture di elaborazione delle informazioni
  - attuare un processo formale per l'assegnazione o la revoca dei diritti di accesso per tutte le tipologie di utenze e per tutti i sistemi e servizi
  - attuare un processo formale di registrazione e de-registrazione per abilitare l'assegnazione dei diritti di accesso, inclusa la rimozione dei diritti di accesso al termine del rapporto di lavoro
  - attuare sistemi di gestione delle password che assicurino password di qualità
  - tracciabilità degli accessi e delle attività critiche svolte tramite i sistemi informatici aziendali
  - aggiornamento regolare dei sistemi informativi in uso
  - definizione e regolamentazione delle attività di gestione e manutenzione dei sistemi
  - previsione di controlli su rete aziendale al fine di proteggere le informazioni trasferite da intercettazione, copia, modifica, errori di instradamento e distruzione
  - attuare controlli che prevengano o individuino l'uso di software non autorizzato.
- controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi;
- regolamentazione dei controlli sulla gestione amministrativa aziendale (Gestione credito, Fatturazione passiva, Tesoreria);
- regolamentazione del processo di gestione e selezione del personale;
- regolamentazione del processo di amministrazione del personale e dei controlli sulle voci "viaggi e trasferte" e "note spese";
- definizione delle responsabilità nelle attività di acquisizione e gestione finanziamenti, contributi e sovvenzioni concessi da soggetti pubblici nazionali e comunitari, con la previsione della segregazione e separazione delle funzioni fra chi gestisce l'attività di progettazione, chi verifica e chi appone la firma finale;
- regolamentazione dei controlli sull'effettivo impiego dei fondi erogati dagli organismi pubblici, in relazione agli obiettivi dichiarati;

- definizione, nel rispetto del Codice degli Appalti, delle modalità di affidamento di lavori/beni e servizi e dei criteri di scelta dei potenziali contraenti dell'Azienda;
- definizione chiara dei ruoli e compiti delle funzioni responsabili di ogni fase dell'attività individuando il responsabile di ciascuna procedura a evidenza pubblica (R.U.P.);
- le commissioni di pre-qualificazione e giudicatrici (la cui composizione dovrà essere valutata in relazione alla tipologia dell'appalto) sono nominate sulla base di precise procedure, prevedendo le modalità di archiviazione dei documenti di gara e delle decisioni assunte, individuando i documenti da conservare e prevedendo la formazione di un apposito archivio, con divieto di cancellare o distruggere arbitrariamente i documenti archiviati;
- nella gestione dei contratti affidati a terzi, che rappresentano l'Azienda nei confronti della Pubblica Amministrazione, inserire una clausola contrattuale con la quale gli stessi si impegnano al rispetto del Codice Etico, del Sistema Disciplinare e del Modello Organizzativo.

## **2.8. Presidi**

Le modalità operative per la gestione di alcuni dei Processi Sensibili contemplati nella presente Sezione della Parte Speciale sono regolamentate dai seguenti documenti, alle cui disposizioni tutti i soggetti interessati devono obbligarsi:

- Deliberazione Commissariale n. 3 del 20/01/2022 "Rimodulazione pianta organica e dotazione organica"
- Ordine di servizio n. 1 del 12/01/2021
- Regolamento di contabilità
- Regolamento per l'assetto organizzativo dell'Azienda
- Regolamento dell'Avvocatura
- Regolamento per la disciplina delle procedure relative all'acquisizione di beni, servi, lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria
- Regolamento aziendale per l'utilizzo del sistema informatico
- Determina Direttoriale per la gestione del fondo piccole spese.

## **2.9. Valutazione di idoneità**

All'esito dell'applicazione dei protocolli e delle procedure sopra descritte, il rischio reato individuato nel precedente Paragrafo 2.5 è considerato accettabile.

## **2.10. Controlli dell'ODV**

L'Organismo di Vigilanza effettua controlli periodici, anche a campione, sulle attività connesse ai Processi Sensibili relativi ai reati di cui alla presente Sezione della Parte Speciale.

I controlli sono mirati alla verifica della conformità delle attività in relazione ai principi espressi nella presente Sezione (esistenza e adeguatezza delle procure, limiti di spesa, regolare effettuazione delle comunicazioni previste verso gli organi deputati, gestione degli appalti, ecc.) e, in particolare, nelle disposizioni organizzative e procedurali in essere.

Resta fermo il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito di eventuali segnalazioni ricevute.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza è garantito libero accesso, nel rispetto della normativa vigente, a tutta la documentazione dell'Azienda inerente i Processi Sensibili.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza, nell'ambito delle proprie attività, dovrà confrontarsi con adeguata periodicità con le funzioni responsabili in ordine ai flussi finanziari, agli adempimenti fiscali, ai rapporti con le banche, al processo di assunzione di personale, alla gestione delle note spese, ai contenziosi in corso, all'istruzione di pratiche per autorizzazioni, concessioni, licenze, ecc.

In caso di ispezioni da parte di organi di Polizia o Autorità pubbliche deve essere trasmesso all'OdV copia del verbale entro le 24 ore successive.

Nell'ambito della reportistica sulle proprie attività, l'Organismo di Vigilanza riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, al Commissario Straordinario su modalità ed esiti dei controlli effettuati sull'efficace attuazione della presente Parte Speciale.

### **3. Sezione B - Delitti informatici e trattamento illecito di dati**

Nella presente sezione, sono descritti per tratti essenziali, al solo scopo di inquadrare l'ambito di applicazione normativo in materia di responsabilità amministrativa degli enti, i reati informatici, contemplati all'articolo 24-bis del D. Lgs. 231/2001, la cui commissione da parte dei soggetti riconducibili all'Azienda, può ingenerare responsabilità della stessa.

#### **3.1. I reati di cui all'articolo 24-bis del D. Lgs. 231/01**

##### **Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)**

Il reato in oggetto è realizzato da chi falsifica un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria.

La norma parifica il documento digitale agli altri documenti prevedendo il reato in oggetto nel caso in cui vi sia un'alterazione fraudolenta dei documenti informatici.

##### **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)**

Il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico è realizzato da chi si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

L'accesso abusivo si concretizza non appena vengono superate le misure di sicurezza del sistema. L'art. 615-ter c.p. punisce la semplice intrusione ancor prima di valutare l'ipotesi di danneggiamento o furto dei dati.

Il reato può anche essere posto in essere da soggetti legittimati all'uso del sistema, autorizzati ad accedere solo ad una parte dei dati contenuti in memoria. In tal caso il sistema protetto diviene quella parte di memoria a cui l'accesso non è autorizzato.

La permanenza non autorizzata si concretizza qualora il soggetto responsabile dell'intrusione si sia trovato casualmente in una zona protetta del sistema. Ad una introduzione nel sistema inizialmente autorizzata deve quindi far seguito una permanenza non autorizzata che si realizza allorché il reo vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

La norma prevede aggravanti se il fatto venga commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi eserciti anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema, o se il colpevole per commettere il fatto usi minaccia o violenza sulle cose o alle persone, ovvero se sia palesemente armato, o se dal fatto derivi la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo

funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti, ovvero se i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse pubblico.

**Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici e telematici (art. 615-quater c.p.)**

Il reato di detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici è realizzato da chi abusivamente, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

La detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici si realizza quando il soggetto acquista la disponibilità materiale del codice o della parola chiave (sia attraverso l'acquisto a pagamento, sia attraverso la sottrazione furtiva), oppure nel caso in cui riproduca il codice o la parola chiave in uno o più esemplari, li divulghi o li porti a conoscenza di terzi, oppure faccia pervenire il codice o la parola chiave nella materiale disponibilità di qualcuno. La fattispecie in oggetto è caratterizzata dalla coscienza e dalla volontà, da parte del reo, di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno.

La realizzazione di questa fattispecie di reato comporta principalmente la lesione di due beni: la riservatezza e il patrimonio.

**Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)**

Il reato di intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche è realizzato da chi intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, o intercorrenti tra più sistemi, oppure le impedisce o le interrompe, in maniera fraudolenta.

Per comunicazione informatica si intende qualsiasi scambio di dati che avviene tra due o più sistemi informatici: scambio di e-mail, mailing list, forum, newsgroup o chat.

Il reato si concretizza quando, in maniera fraudolenta (la condotta in oggetto deve cioè avvenire con strumenti idonei a celare ai comunicanti, o al sistema informatico stesso, l'abusiva intromissione del soggetto agente), si prende cognizione del contenuto di un messaggio in corso di trasmissione, lo si

interrompe o impedisce, lo si rivela, in tutto o in parte, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico.

La condotta materiale è configurabile anche nell'intrusione non autorizzata nella casella di posta elettronica altrui protetta da apposita password.

La norma prevede un'aggravante nel caso il fatto venga commesso ai danni di sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, o nel caso sia commesso in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi eserciti, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema.

**Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)**

Il reato di detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche è realizzato da chi detiene, diffonde o installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, fuori dai casi previsti dalla legge.

Le condotte di interruzione e impedimento consistono nel compimento di atti tecnicamente idonei, rispettivamente, a far cessare una comunicazione in corso e a impedire che una nuova abbia inizio, prescindendo dalla realizzazione dell'intercettazione in concreto.

**Estorsione mediante la perpetrazione o la minaccia di perpetrazione di alcune specifiche fattispecie di reati informatici (art. 629 co. 3 c.p.)**

La specifica aggravante del reato di estorsione ai sensi dell'art. 629 c.p., punisce chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringa taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

La fattispecie di reato si concretizza nel caso il reo ponga in essere un'estorsione compiendo o minacciando di compiere un reato informatico.

**Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)**

Il reato di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici è realizzato da chi distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui.

La fattispecie di reato si concretizza nel caso il reo ponga in essere un'attività atta alla distruzione, al deterioramento o a rendere inservibili informazioni, dati o programmi informatici altrui, indipendentemente se ciò avvenga per trarre profitto o semplicemente per "vandalismo informatico".

La norma prevede l'aggravante nel caso in cui il reato venga commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato o con abuso della qualità di operatore del sistema, e nel caso in cui venga fatto uso di minaccia o violenza ovvero se il colpevole sia palesemente armato.

**Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di pubblico interesse (art. 635-ter c.p.)**

Il reato di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici è realizzato da chi distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico.

La fattispecie di reato si concretizza nel caso il reo ponga in essere un'attività atta alla distruzione, al deterioramento, alla cancellazione, all'alterazione o a rendere inservibili informazioni, dati, o programmi informatici di pubblico interesse.

La norma prevede l'aggravante qualora il fatto venga commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi eserciti, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema, o se il colpevole per commettere il fatto usi minaccia o violenza ovvero se sia palesemente armato, o qualora dal fatto derivi la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici.

**Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)**

Il reato in oggetto è realizzato da chi danneggia o rende in tutto o in parte inservibile sistemi informatici o telematici altrui, oppure ne ostacoli gravemente il funzionamento.

La fattispecie di reato si concretizza nel caso il reo ponga in essere un'attività atta alla distruzione, al deterioramento o a rendere inservibili i sistemi informatici o telematici altrui.

La norma prevede un'aggravante nel caso in cui il fatto sia commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi eserciti, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema, o qualora il colpevole per commettere il fatto usi minaccia o violenza ovvero se sia palesemente armato.

**Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-  
quater1)**

Il reato in oggetto è realizzato da chi, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

La fattispecie di reato si concretizza nel caso il reo ponga in essere un'attività atta al danneggiamento di sistemi informatici o telematici o di quanto sia in esso contenuto o ad esso pertinente, o per procurarne l'interruzione o alterazione del funzionamento.

**Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-  
quinquies c.p.)**

Il reato in oggetto è realizzato da chi danneggia o rende in tutto o in parte inservibile sistemi informatici o telematici di pubblico interesse, oppure ne ostacoli gravemente il funzionamento.

La fattispecie di reato si concretizza nel caso il reo ponga in essere un'attività atta alla distruzione, al deterioramento o a rendere inservibili i sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

**Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-  
quinquies c.p.)**

Il reato in oggetto è realizzato dal soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica che pone in essere delle condotte atte a violare gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un

certificato qualificato al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o allo scopo di arrecare un danno ad altri.

La frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica si concretizza quando quest'ultimo falsifica l'algoritmo della firma digitale o ne fa un uso improprio. La fattispecie di reato in oggetto è sostanzialmente equiparata alla falsificazione di una firma olografa.

### **Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)**

Il reato in oggetto è realizzato sia da chi, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero sia da chi non opera le dovute comunicazioni entro i termini prescritti.

#### **3.2. Configurabilità dei reati nel contesto ATER**

Le attività di ATER sono pressoché integralmente gestite da procedure informatiche; inoltre, una parte del personale, nell'espletamento delle proprie funzioni, dispone di credenziali per l'accesso a banche dati esterne di proprietà di soggetti pubblici (ad es. Agenzia delle Entrate, Catasto).

In linea di principio, pertanto, i reati in questione sembrano essere, in astratto, configurabili, ad esclusione dei seguenti:

- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche - art. 617-quinquies c.p., che non sembra configurabile perché l'attività svolta dall'Azienda è del tutto avulsa dalla possibilità di realizzare questa condotta
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica - art. 640-quinquies c.p., mancando la qualifica soggettiva presupposto del reato
- violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica - art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105, non essendo l'Azienda inserita nell'elenco dei soggetti inclusi nel Perimetro.

### 3.3. Processi sensibili individuati e valutazione dei rischi

L'analisi dei rischi è stata svolta tramite interviste ai soggetti coinvolti e l'analisi della documentazione di pertinenza, al fine di individuare i principali processi e attività aziendali interessati da potenziali tipologie di reato.

Le attività a rischio (Processi Sensibili) sono quelle relative all'utilizzo e alla gestione dei sistemi informatici (che potrebbero essere utilizzati in modo illegittimo al fine di commettere reati di criminalità informatica) e le attività supportate da sistemi informatici e telematici per l'elaborazione e la trasmissione di dati di interesse per la Pubblica Amministrazione e/o giuridicamente rilevanti, quali, a solo titolo di esempio:

- configurazione, gestione e trasmissione di comunicazioni ed informazioni con la P.A. per via telematica
- gestione autorizzazioni, licenze ed adempimenti verso la pubblica amministrazione
- amministrazione del personale
- gestione credenziali e certificati digitali
- gestione di contenziosi.

Infatti, nel caso di alterazione o manomissione dei dati o dei programmi software per l'elaborazione degli stessi, potrebbe non essere garantita la correttezza dei dati elaborati.

Nelle attività a rischio su menzionate potrebbero essere coinvolte in particolare, oltre a tutti gli utilizzatori del sistema informatico, le seguenti funzioni/strutture:

- Ufficio Sistemi Informatici.

Alla luce della precedente analisi, si riporta la stima del rischio, valutato, come descritto nel Paragrafo 10.3 "Criteri adottati per la valutazione dei reati" della Parte Generale, ipotizzando una situazione di assoluta "assenza di controlli" sul processo.

Reato	Riferimento normativo	Livello P	Livello G	Livello R
Documenti informatici	art. 491-bis c.p.	Medio	Alto	Alto
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	art. 615-ter c.p.	Basso	Alto	Medio
Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a	art. 615-quater c.p.	Medio	Alto	Alto

<b>Reato</b>	<b>Riferimento normativo</b>	<b>Livello P</b>	<b>Livello G</b>	<b>Livello R</b>
sistemi informatici e telematici				
Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche	art. 617-quater c.p.	Basso	Alto	Medio
Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche	art. 617-quinquies c.p.	Non applicabile (L'attività svolta dall'Azienda è del tutto avulsa dalla possibilità di realizzare questa condotta)		
Estorsione mediante la perpetrazione o la minaccia di perpetrazione di alcune specifiche fattispecie di reati informatici	art. 629 co. 3 c.p.	Basso	Alto	Medio
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici	art. 635-bis c.p.	Medio	Alto	Alto
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi pubblici o di interesse pubblico	art. 635-ter c.p.	Medio	Alto	Alto
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici	art. 635-quater c.p.	Medio	Alto	Alto
Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico	art. 635-quater1 c.p.	Basso	Alto	Medio
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse	art. 635-quinquies c.p.	Medio	Alto	Alto
Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica	art. 640-quinquies c.p.	Non applicabile (L'Azienda non presta servizi di certificazione e di firma elettronica)		
Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica	art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105	Non applicabile (Alla data attuale l'Azienda non risulta inserita nell'elenco dei soggetti inclusi nel Perimetro)		

### **3.4. Principi generali di condotta**

Gli organi sociali ed i dirigenti dell’Azienda, il personale dipendente, i fornitori ed i soggetti terzi, limitatamente ai rispettivi obblighi contemplati dalle disposizioni organizzative e procedurali, dal Codice Etico o da eventuali clausole contrattuali, sono tenuti ad osservare i seguenti principi generali:

- stretta osservanza di tutte le leggi e dei regolamenti interni che disciplinano l’utilizzo del sistema informatico, delle apparecchiature hardware e dei programmi software;
- stretta osservanza delle responsabilità definite dalla Direzione per tutte le attività che hanno influenza sul sistema informatico, e sulla gestione delle apparecchiature hardware e dei programmi software.

Conseguentemente, è vietato:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di cui alla presente Sezione della Parte Speciale;
- violare le regole contenute nelle disposizioni organizzative e procedurali e nella documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Sezione della Parte Speciale;
- installare software senza l’autorizzazione del proprio responsabile e della Direzione;
- alterare il funzionamento di sistemi informatici e telematici o manipolare i dati in essi contenuti;
- violare i principi e le regole del Codice Etico.

### **3.5. Protocolli**

La gestione dei Processi Sensibili contemplati nella presente Sezione della Parte Speciale è ispirata a una serie di principi e di regole che hanno nei seguenti punti i loro elementi di riferimento inderogabili:

- designazione esplicita, formalizzata con ordini di servizio, delle funzioni autorizzate ad accedere a sistemi informativi della P.A. ed in possesso delle relative password;
- predisposizione di idonee misure di sicurezza per la gestione dei sistemi informativi aziendali, in particolare:
  - implementazione di misure di protezione dell’accesso alle aree dove hanno sede le

strutture di elaborazione delle informazioni

- attuare un processo formale per l'assegnazione o la revoca dei diritti di accesso per tutte le tipologie di utenze e per tutti i sistemi e servizi
- attuare un processo formale di registrazione e de-registrazione per abilitare l'assegnazione dei diritti di accesso, inclusa la rimozione dei diritti di accesso al termine del rapporto di lavoro
- attuare sistemi di gestione delle password che assicurino password di qualità
- tracciabilità degli accessi e delle attività critiche svolte tramite i sistemi informatici aziendali
- aggiornamento regolare dei sistemi informativi in uso
- definizione e regolamentazione delle attività di gestione e manutenzione dei sistemi
- previsione di controlli su rete aziendale al fine di proteggere le informazioni trasferite da intercettazione, copia, modifica, errori di instradamento e distruzione
- attuare controlli che prevengano o individuino l'uso di software non autorizzato;
- non assegnare agli utenti delle postazioni di lavoro i diritti di amministratore (a meno che non sia necessario alla mansione);
- valutare con particolare attenzione l'attribuzione delle funzioni di amministratore di sistema, amministratore di base di dati o amministratore di rete;
- rispettare le misure prescritte dal Provvedimento Generale del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema.

### **3.6. Presidi**

Le modalità operative per la gestione di alcuni dei Processi Sensibili contemplati nella presente Sezione della Parte Speciale sono regolamentate dai seguenti documenti, alle cui disposizioni tutti i soggetti interessati devono obbligarsi:

- Regolamento per l'assetto organizzativo dell'Azienda
- Regolamento aziendale per l'utilizzo del sistema informatico.

### **3.7. Valutazione di idoneità**

All'esito dell'applicazione dei protocolli e delle procedure sopra descritte, il rischio reato individuato nel precedente Paragrafo 3.3 è considerato accettabile.

### **3.8. Controlli dell'ODV**

L'Organismo di Vigilanza effettua controlli periodici, anche a campione, sulle attività connesse ai Processi Sensibili relativi ai reati di cui alla presente Sezione della Parte Speciale.

I controlli sono mirati alla verifica della conformità delle attività in relazione ai principi espressi nella presente Sezione e, in particolare, nelle disposizioni organizzative e procedurali in essere.

Resta fermo il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito di eventuali segnalazioni ricevute.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza è garantito libero accesso, nel rispetto della normativa vigente, a tutta la documentazione dell'Azienda inerente i Processi Sensibili.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza, nell'ambito delle proprie attività, dovrà confrontarsi con adeguata periodicità con le funzioni responsabili della gestione del sistema informatico in ordine agli aggiornamenti del sistema informatico, all'acquisto/aggiornamento delle licenze software, a problemi legati alla navigazione in Internet e relative analisi.

In caso di ispezioni da parte di organi di Polizia o Autorità pubbliche deve essere trasmesso all'OdV copia del verbale entro le 24 ore successive.

Nell'ambito della reportistica sulle proprie attività, l'Organismo di Vigilanza riferisce al Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, al Commissario Straordinario su modalità ed esiti dei controlli effettuati sull'efficace attuazione della presente Parte Speciale.

## **4. Sezione C - Delitti di criminalità organizzata**

Nella presente sezione, sono descritti per tratti essenziali, al solo scopo di inquadrare l'ambito di applicazione normativo in materia di responsabilità amministrativa degli enti, i delitti di criminalità organizzata, contemplati all'articolo 24-ter del D. Lgs. 231/2001, la cui commissione da parte dei soggetti riconducibili all'Azienda, può ingenerare responsabilità della stessa.

### **4.1. I reati di cui all'articolo 24-ter del D. Lgs. 231/01**

#### **Associazione per delinquere (art. 416 c.p. escluso co. 6)**

Il reato si configura nel caso in cui si costituisce un'associazione volta alla commissione di una pluralità indeterminata di delitti contro l'ordine pubblico. I tratti caratteristici della fattispecie sono:

- la stabilità dell'accordo, ossia l'esistenza di un vincolo associativo destinato a perdurare nel tempo anche dopo la commissione dei singoli reati specifici che attuano il programma dell'associazione. La stabilità del vincolo associativo dà al delitto in esame la tipica natura del reato permanente;
- l'esistenza di un programma di delinquenza volto alla commissione di una pluralità indeterminata di delitti, con il pericolo permanente per l'ordine pubblico.

#### **Associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e all'alienazione di schiavi, al traffico di organi prelevati da persona vivente ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina (art. 416, co. 6 c.p.)**

La fattispecie di reato si configura quando si costituisce un'associazione<sup>4</sup> diretta a commettere uno dei reati previsti dagli articoli 600 c.p. (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 601 c.p. (Tratta di persone), 601-bis (Traffico di organi prelevati da persona vivente), 602 c.p. (Acquisto e alienazione di schiavi) e all'articolo 12, comma 3-bis, del D. Lgs. 286/98 (organizzazione di qualsiasi tipo per permettere il trasporto illegale di stranieri nel territorio dello Stato ovvero il compimenti di altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato).

#### **Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)**

La fattispecie di reato si configura nel caso in cui si costituisce un'associazione di tipo mafioso, in quanto coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e

---

<sup>4</sup> L'associazione è costituita quando tre o più soggetti si accordano allo scopo di dar vita ad una entità stabile e duratura diretta alla commissione di una pluralità indeterminata di delitti.

della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, (per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali).

**Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)**

La fattispecie di reato si configura nell'erogazione di denaro o di altre utilità a favore di un'associazione mafiosa, in cambio della promessa di voto.

**Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)**

Il reato si configura quando in caso di sequestro di persona si consegue un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.

**Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/90)**

La fattispecie di reato si configura quando si costituisce un'associazione allo scopo di commettere i delitti connessi alla produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope.

**Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407 co. 2 lett. a) num. 5 c.p.p.)**

Il reato si configura nel caso in cui l'Ente sia collegato in qualsiasi maniera con le attività illecite di fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo.

**4.2. Configurabilità dei reati nel contesto ATER**

Le fattispecie associative, soprattutto quelle a carattere generale (art. 416 e art. 416-bis) comportano, almeno in astratto, la possibilità che, a fronte di qualunque delitto, possa essere contestato ad un soggetto individuato tra quelli di cui all'art. 5, comma 1, lett. a) e b) del D. Lgs. 231/01, in presenza di una pianificazione di più delitti e di più autori, non tutti necessariamente

dipendenti dell’Azienda, anche il delitto associativo e, conseguentemente, la responsabilità amministrativa per l’ente di appartenenza ai sensi del D. Lgs. 231/01.

ATER, proprio per l’attività economica che è chiamata a svolgere, assume la qualifica di Stazione Appaltante e affida ad imprese esterne lavori di costruzione/ristrutturazione, ambito nel quale, non sono infrequenti infiltrazioni malavitose.

Per quanto attiene al reato di cui all’art. 416 c.p., si ravvisa che esso può avere molteplici finalità, se associato ad altri reati, anche non rientranti nel novero dei reati 231, mentre, per quanto attiene al reato di cui all’art. 416-bis c.p., la giurisprudenza ha elaborato negli anni la figura del concorso esterno nell’associazione mafiosa: il reato di concorso esterno in associazione mafiosa si verrebbe a configurare con la condotta di un soggetto esterno all’associazione a delinquere che apporti un contributo causale determinante al perseguimento degli scopi illeciti e alla vita stessa dell’associazione.

Pertanto, i seguenti reati:

- associazione per delinquere - art. 416 c.p.
- associazione di tipo mafioso - art. 416-bis c.p.

non possono escludersi da quelli configurabili.

#### **4.3. Processi sensibili individuati e valutazione dei rischi**

L’analisi dei rischi è stata svolta tramite interviste ai soggetti coinvolti e l’analisi della documentazione di pertinenza, al fine di individuare i principali processi e attività aziendali interessati da potenziali tipologie di reato.

Per questi reati le aree di rischio non possono essere determinate a priori; comunque, le attività dell’Azienda potenzialmente esposte ai maggiori rischi sono quelle connesse alla qualifica di Stazione Appaltante (ad es. predisposizione del bando di gara, affidamento dei lavori, direzione lavori, collaudi).

Il reato di associazione a delinquere, inoltre, si potrebbe configurare anche nei processi descritti nelle altre parti speciali, qualora sussistano gli elementi distintivi che configurano il reato in oggetto:

- la stabilità dell’accordo, ossia l’esistenza di un vincolo associativo destinato a perdurare nel tempo anche dopo la commissione dei singoli reati specifici che attuano il programma

dell'associazione. La stabilità del vincolo associativo dà al delitto in esame la tipica natura del reato permanente;

- l'esistenza di un programma di delinquenza volto alla commissione di una pluralità indeterminata di delitti, con il pericolo permanente per l'ordine pubblico.

Sono pertanto coinvolte tutte le funzioni/strutture dell'Azienda, ma, in particolare, le seguenti:

- Servizio Tecnico
- Ufficio Gare e contratti
- R.U.P.
- Direttori dei lavori.

Alla luce della precedente analisi, si riporta la stima del rischio, valutato, come descritto nel Paragrafo 10.3 "Criteri adottati per la valutazione dei reati" della Parte Generale, ipotizzando una situazione di assoluta "assenza di controlli" sul processo.

Reato	Riferimento normativo	Livello P	Livello G	Livello R
Associazione per delinquere	art. 416 c.p.	Medio	Alto	Alto
Associazione di tipo mafioso	art. 416-bis c.p.	Medio	Alto	Alto
Scambio elettorale politico – mafioso	art. 416-ter c.p.	Non applicabile (Non vengono svolte attività che possano permettere di ipotizzare la commissione di questi reati o la sussistenza dei presupposti di responsabilità ex D. Lgs. 231/01)		
Sequestro di persona a scopo di estorsione	art. 630 c.p.			
Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope	art. 74 D.P.R. 309/90			
Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo	art. 407 co. 2 lett. a) num 5 c.p.p.			

#### 4.4. Principi generali di condotta

Gli organi sociali ed i dirigenti dell'Azienda, il personale dipendente, i fornitori ed i soggetti terzi, limitatamente ai rispettivi obblighi contemplati dalle disposizioni organizzative e procedurali, dal

Codice Etico o da eventuali clausole contrattuali, sono tenuti ad osservare i seguenti principi generali:

- stretta osservanza di tutte le leggi e dei regolamenti interni che disciplinano i processi sensibili, in particolare le attività tecnico/amministrative in fase realizzativa, la gestione dei lavori, l'approvvigionamento di beni e servizi, con particolare riferimento ai processi / attività fondamentali per assicurare il rispetto della normativa antimafia, di quella per la tutela dei beni culturali ed archeologici e di quella per la tutela ambientale;
- stretta osservanza delle responsabilità definite dalle deleghe interne per tutte le attività che hanno influenza sui processi sensibili.

Conseguentemente, è vietato:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- violare le regole contenute nelle disposizioni organizzative e procedurali e nella documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Sezione della Parte Speciale.

Più in particolare, è fatto divieto di:

- gestire ed espletare i procedimenti di gara per l'affidamento di lavori pubblici in modo difforme dalle disposizioni applicabili, in particolare il D. Lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e il D. Lgs. 159/2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- gestire i rifiuti prodotti nelle attività aziendali in modo difforme dalle disposizioni applicabili, in particolare il D. Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale".

#### **4.5. Protocolli**

La gestione dei Processi Sensibili contemplati nella presente Sezione della Parte Speciale è ispirata a una serie di principi e di regole che hanno nei seguenti punti i loro elementi di riferimento inderogabili:

- prevedere l'individuazione dei soggetti responsabili della fase istruttoria di verifica della

- documentazione e dei requisiti dell'appaltatore e dei subappaltatori;
- prevedere l'individuazione di ruoli e responsabilità delle figure/aree coinvolte nelle attività tecniche amministrative connesse ai sub-appalti nei lavori pubblici;
  - prevedere l'individuazione dei soggetti responsabili dell'attività di monitoraggio dei cantieri nelle tratte interessate da lavori di indagine archeologica;
  - prevedere l'individuazione dei soggetti responsabili dell'attività di monitoraggio ambientale dei cantieri;
  - definire le diverse modalità di gestione delle fasi di scelta del contraente nel rispetto della normativa in materia di appalti pubblici di servizi e forniture;
  - prevedere che l'area/unità richiedente la fornitura provveda, attraverso la formalizzazione della richiesta di acquisto, a definire esigenze, modalità, contenuti e tempistiche della fornitura stessa;
  - prevedere che le spese per gli acquisti siano fatte rientrare nell'ambito del budget approvato per l'attività con riferimento alla specifica area;
  - individuare l'area/unità deputata a rappresentare la società nei confronti del potenziale fornitore, cui conferire apposita delega e procura, e stabilire specifiche forme di riporto periodico dell'attività svolta verso il responsabile dell'area/unità competente a gestire tali rapporti;
  - individuazione delle area/unità titolari delle attività di predisposizione, pubblicazione e gestione del bando di gara, prevedendo specifiche forme di verifica della congruità delle offerte presentate (ad esempio, la sottoposizione dell'offerta all'esame di un'apposita Commissione).

#### **4.6. Presidi**

Le modalità operative per la gestione di alcuni dei Processi Sensibili contemplati nella presente Sezione della Parte Speciale sono regolamentate dai seguenti documenti, alle cui disposizioni tutti i soggetti interessati devono obbligarci:

- Deliberazione Commissariale n. 3 del 20/01/2022 "Rimodulazione pianta organica e dotazione organica
- Ordine di servizio n. 1 del 12/01/2021
- Regolamento per l'assetto organizzativo dell'Azienda
- Regolamento per la disciplina delle procedure relative all'acquisizione di beni, servi, lavori di

importo inferiore alla soglia comunitaria.

#### **4.7. Valutazione di idoneità**

All'esito dell'applicazione dei protocolli e delle procedure sopra descritte, il rischio reato individuato nel precedente Paragrafo 4.3 è considerato accettabile.

#### **4.8. Controlli dell'ODV**

L'Organismo di Vigilanza effettua controlli periodici, anche a campione, sulle attività connesse ai Processi Sensibili relativi ai reati di cui alla presente Sezione della Parte Speciale.

I controlli sono mirati alla verifica della conformità delle attività in relazione ai principi espressi nella presente Sezione e, in particolare, nelle disposizioni organizzative e procedurali in essere.

Resta fermo il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito di eventuali segnalazioni ricevute.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza è garantito libero accesso, nel rispetto della normativa vigente, a tutta la documentazione dell'Azienda inerente i Processi Sensibili.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza, nell'ambito delle proprie attività, dovrà confrontarsi con adeguata periodicità con le funzioni responsabili in ordine agli aggiornamenti del sistema informatico e a problemi legati alla navigazione in Internet e relative analisi.

In caso di ispezioni da parte di organi di Polizia o Autorità pubbliche deve essere trasmesso all'OdV copia del verbale entro le 24 ore successive.

Nell'ambito della reportistica sulle proprie attività, l'Organismo di Vigilanza riferisce al Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, al Commissario Straordinario su modalità ed esiti dei controlli effettuati sull'efficace attuazione della presente Parte Speciale.

## **5. Sezione D - Reati societari e Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**

Nella presente sezione, sono descritti per tratti essenziali, al solo scopo di inquadrare l'ambito di applicazione normativo in materia di responsabilità amministrativa degli enti, i reati societari, contemplati all'articolo 25-ter del D. Lgs. 231/01, ed il reato induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, contemplato all'articolo 25-decies del D. Lgs. 231/01, la cui commissione da parte dei soggetti riconducibili all'Azienda, può ingenerare responsabilità della stessa.

### **5.1. I reati di cui all'articolo 25-ter del D. Lgs. 231/01**

#### **False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)**

La condotta criminosa si realizza, fuori dai casi previsti dall'art. 2622, da parte degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e liquidatori, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, espongono consapevolmente fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell'Ente o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dall'Ente per conto di terzi.

#### **False comunicazioni sociali di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)**

Il presente reato si concretizza se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni dell'Ente e delle modalità o degli effetti della condotta, salvo che costituiscano più grave reato.

Si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, salvo che costituiscano più grave reato. In tale caso, il delitto è procedibile a querela dell'Ente, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

#### **False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)**

Il reato si realizza da parte degli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione

dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell'Ente o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Alle predette società indicate sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dall'Ente per conto di terzi.

#### **Impedito controllo (art. 2625 co. 2 c.c.)**

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali.

La pena è aggravata se la condotta ha cagionato un danno ai soci.

#### **Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)**

La "condotta tipica" prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

#### **Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)**

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto

per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

### **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o dell'Ente controllante (art. 2628 c.c.)**

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione – fuori dei casi consentiti dalla legge – di azioni o quote sociali emesse dalla società o dalla controllante, sempre che ciò cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

### **Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)**

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, sempre che cagionino danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

### **Omissa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)**

La norma sanziona l'amministratore di una società con titoli quotati in mercati regolamentati ovvero sottoposta a vigilanza ai sensi del D. Lgs. 385/1993, D. Lgs. 58/1998, D. Lgs. 209/2005, D. Lgs. 124/1993 che viola gli obblighi previsti dall'art. 2391 primo comma c.c., sempre che dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi, vale a dire che omette di dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione dell'Ente, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Se si tratta di amministratore delegato, deve astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'intero Consiglio.

### **Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)**

Tale ipotesi di reato si verifica quando viene formato o aumentato fittiziamente il capitale dell'Ente mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; quando vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; quando vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio dell'Ente, nel caso di trasformazione.

### **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)**

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

### **Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)**

#### **Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)**

La fattispecie di reato si configura nei termini che seguono.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, danaro o altra utilità non dovuti, o né accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino ad un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi anche per interposta persona offre, promette o dà danaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati o diffusi tra il pubblico.

Fermo quanto previsto, dall'art. 2641 c.c. (confisca) la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse ed offerte.

Per quanto concerne la corruzione tra privati costituisce reato-presupposto la sola fattispecie del delitto commesso dal soggetto corruttore per avvantaggiare la sua società di appartenenza.

Diventa reato-presupposto anche l'istigazione alla corruzione tra privati (nuovo articolo 2635-bis, comma 1): anche in questo caso solo a carico della società alla quale appartiene il soggetto che istiga alla corruzione gli esponenti aziendali altrui, per avvantaggiare la sua società di appartenenza.

Si applicano alla corruzione tra privati le sanzioni interdittive; lo stesso dicasi per l'istigazione.

### **Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)**

La "condotta tipica" prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in

assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

### **Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)**

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

La norma si applica esclusivamente alle fattispecie concernenti titoli non quotati (o per i quali non è stata richiesta l'autorizzazione alla negoziazione).

### **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 co. 1 e 2 c.c.)**

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

### **False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D. Lgs. 19/23)**

Il D.Lgs. 2 marzo 2023 n. 19, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere" ha modificato l'art. 25-ter, comma 1, D.Lgs. 231/2001, con l'introduzione della lettera "s-ter", la quale prevede che: "per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote".

Tale delitto viene introdotto dall'art. 54 D.Lgs. 19/2023 e prevede che: "Chiunque, al fine di far apparire adempite le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale".

La norma in esame effettua a sua volta un ulteriore richiamo all'art. 29 D.Lgs. 19/2023 che disciplina appunto il certificato preliminare che attesta l'adempimento, secondo la normativa vigente, degli

atti preliminari alla realizzazione della fusione transfrontaliera.

Il reato previsto dall'art. 54 D.Lgs. 19/2023 è delitto comune che non richiede che il soggetto agente rivesta una particolare qualifica giuridica o naturale; la condotta si realizza mediante la formazione di documenti falsi, l'alterazione di documenti veri, l'esplicazione di false dichiarazioni, ovvero l'omissione di informazioni rilevanti.

Il legislatore, richiamando concetti già presenti nel codice penale (si pensi ai reati di falso o ai reati che ledono gli interessi finanziari dello Stato o dell'Unione Europea), ha evidenziato come l'agire dell'agente possa esplicarsi sia mediante una condotta attiva, sia attraverso quella omissiva in tal senso fornendo una protezione più globale al bene giuridico tutelato.

Con riferimento all'elemento soggettivo, il delitto è punito a titolo di dolo specifico consistente nel fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29; risulta configurabile il tentativo.

Con riferimento alle modifiche di cui all'art. 25-ter, comma 1, lett. s-ter, D.Lgs. 231/2001 la sanzione prevista va da un minimo di 150 quote ad un massimo di 300 che può essere aumentata di un terzo nel caso in cui l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità.

## **5.2. I reati di cui all'articolo 25-decies del D. Lgs. 231/01**

### **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Il reato consiste dunque nell'azione, offensiva o suavisiva, diretta a indurre, facendo ricorso ai mezzi della violenza, della minaccia o della "offerta o promessa di denaro o di altra utilità", a non rendere dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci, tutti coloro che sono chiamati a rendere, davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, nel caso in cui abbiano facoltà di non rispondere.

### **5.3. Configurabilità dei reati nel contesto ATER**

I reati sopra esposti sembrano essere, in astratto, configurabili al contesto dell'E.R.P. e quindi dell'Azienda, con le dovute necessarie contestualizzazioni relative alla natura giuridica dell'Azienda e/o a ragioni oggettive. Non si applicano, infatti, ad ATER i seguenti reati:

- false comunicazioni sociali delle società quotate - art. 2622 c.c., non essendo l'Azienda una società quotata
- omessa comunicazione del conflitto d'interessi - art. 2629-bis c.c., non essendo l'Azienda una società quotata e non essendo sottoposta alla vigilanza ai sensi dei decreti citati dall'articolo
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori - art. 2633 c.c., non essendo l'Azienda in liquidazione
- aggio - art. 2637 c.c., non emettendo l'Azienda strumenti finanziari
- false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare - art. 54 D. Lgs. 19/23, non essendo l'Azienda, per la sua natura, coinvolta in operazioni societarie transfrontaliere.

### **5.4. Processi sensibili individuati e valutazione dei rischi**

L'analisi dei rischi è stata svolta tramite interviste ai soggetti coinvolti e l'analisi della documentazione di pertinenza, al fine di individuare i principali processi e attività aziendali interessati da potenziali tipologie di reato.

Le attività a rischio (Processi Sensibili) sono quelle connesse alla redazione del bilancio, agli adempimenti societari, alla gestione degli organi sociali e alle relative comunicazioni, alle comunicazioni con le Autorità di vigilanza.

Pertanto i processi sensibili sono:

- adempimenti amministrativo-contabili, fiscali e tributari
- formazione e approvazione del bilancio, della nota integrativa e della relazione sulla gestione
- custodia dei libri sociali e delle scritture contabili
- gestione rapporti con gli organi di controllo dell'Azienda (Collegio dei revisori e Società di revisione)
- predisposizione documenti rilevanti ai fini delle riunioni del Consiglio di Amministrazione o per le Delibere del Commissario Straordinario

- operazioni societarie ordinarie (ripartizione degli utili e delle riserve, ecc.)
- operazioni societarie straordinarie (fusioni, acquisizioni, scissioni, ecc.)

oltre a:

- gestione degli adempimenti e dei rapporti con le Autorità pubbliche di Vigilanza (ad es. ANAC)
- gestione di contenziosi giudiziali e stragiudiziali.

Possono, inoltre, considerarsi sensibili i seguenti processi in quanto potrebbero rappresentare azioni dirette o strumentali alla commissione dei reati:

- gestione della selezione, assunzione e amministrazione del personale (inclusa la gestione delle note spesa)
- approvvigionamento servizi, forniture e beni per strutture aziendali e gestione di contratti di consulenze e prestazioni professionali (inclusa la valutazione dei fornitori)
- gestione delle spese di rappresentanza
- gestione della cassa contanti
- gestione dei flussi monetari e finanziari
- rapporti con le banche.

Nelle attività a rischio su menzionate potrebbero essere coinvolte le seguenti aree e/o funzioni:

- Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, Commissario Straordinario
- Direttore Generale
- Responsabile Ufficio Tesoreria
- Collegio dei revisori
- Società di revisione
- Ufficio contabilità e bilancio
- Responsabile Ufficio acquisti - Economato
- Ufficio risorse umane
- Servizio Gestione immobili e patrimonio
- Ufficio di coordinamento Organi Collegiali
- Servizio Avvocatura.

Alla luce della precedente analisi, si riporta la stima del rischio, valutato, come descritto nel

Paragrafo 10.3 “Criteri adottati per la valutazione dei reati” della Parte Generale, ipotizzando una situazione di assoluta “assenza di controlli” sul processo.

**Art. 25-ter D. Lgs. 231/01**

Reato	Riferimento normativo	Livello P	Livello G	Livello R
False comunicazioni sociali	art. 2621 c.c.	Medio	Medio	Medio
False comunicazioni sociali di lieve entità	art. 2621 bis c.c.	Medio	Medio	Medio
False comunicazioni sociali delle società quotate	art. 2622 c.c.	Non applicabile (L’Azienda non è quotata)		
Impedito controllo	art. 2625 co. 2 c.c.	Medio	Medio	Medio
Indebita restituzione dei conferimenti	art. 2626 c.c.	Medio	Medio	Medio
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve	art. 2627 c.c.	Medio	Medio	Medio
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o dell’Ente controllante	art. 2628 c.c.	Basso	Medio	Basso
Operazioni in pregiudizio dei creditori	art. 2629 c.c.	Medio	Medio	Medio
Omessa comunicazione del conflitto d’interessi	art. 2629-bis c.c.	Non applicabile (L’Azienda non è quotata in mercati regolamentati e non è sottoposta alla vigilanza ai sensi dei decreti citati dall’articolo)		
Formazione fittizia del capitale	art. 2632 c.c.	Medio	Medio	Medio
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori	art. 2633 c.c.	Non applicabile (L’Azienda non è in liquidazione)		
Corruzione tra privati	art. 2635 c.c.	Medio	Alto	Alto
Istigazione alla corruzione tra privati	art. 2635-bis c.c.	Medio	Alto	Alto
Illecita influenza sull’assemblea	art. 2636 c.c.	Medio	Medio	Medio
Aggiotaggio	art. 2637 c.c.	Non applicabile (L’Azienda non emette e non tratta strumenti finanziari)		
Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza	art. 2638 co. 1 e 2 c.c.	Medio	Medio	Medio
False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare	art. 54 D. Lgs. 19/23	Non applicabile (L’Azienda non è coinvolta in operazioni societarie transfrontaliere)		

**Art. 25-decies D. Lgs. 231/01**

Reato	Riferimento normativo	Livello P	Livello G	Livello R
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	art. 377-bis c.p.	Medio	Medio	Medio

### 5.5. Principi generali di condotta

Gli organi sociali ed i dirigenti dell'Azienda, il personale dipendente, i fornitori ed i soggetti terzi, limitatamente ai rispettivi obblighi contemplati dalle disposizioni organizzative e procedurali, dal Codice Etico o da eventuali clausole contrattuali, sono tenuti ad osservare i seguenti principi generali:

- stretta osservanza di tutte le leggi e dei regolamenti interni che disciplinano i processi sensibili;
- stretta osservanza delle responsabilità definite dalla Direzione per tutte le attività che hanno influenza sui processi sensibili;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire alla Giunta Regionale ed ad altri Soggetti Terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza.

Conseguentemente, è vietato:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di cui alla presente Sezione della Parte Speciale;
- violare le regole contenute nelle disposizioni organizzative e procedurali e nella documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Sezione della Parte Speciale;
- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Azienda;

- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Azienda;
- tenere comportamenti che impediscano materialmente o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte della Giunta regionale, del Collegio dei revisori e della Società di revisione;
- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle autorità di vigilanza cui sia soggetta l'attività dell'Azienda, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità;
- esporre nelle comunicazioni esterne fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie dell'Azienda;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti);
- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni o quote per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale;
- distrarre i beni sociali, in sede di liquidazione della società, dalla loro destinazione ai creditori, ripartendoli fra i soci prima del pagamento dei creditori o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli;
- accordare vantaggi di qualsiasi natura (denaro, promesse di assunzione, ecc.) in favore di esponenti di altre aziende, o a loro familiari, rivolti ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività dell'Azienda o che possa comunque influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'Azienda.

Si rileva peraltro che i protocolli adottati nella Sezione della Parte Speciale relativa ai reati di corruzione o concussione nei confronti della P.A. contengono un equivalente fattore dissuasivo - preventivo anche nell'ambito della corruzione privata.

## **5.6. Protocolli**

La gestione dei Processi Sensibili contemplati nella presente Sezione della Parte Speciale è ispirata a una serie di principi e di regole che hanno nella regolamentazione dei controlli sull'attività contabile, sulla correttezza delle registrazioni delle transazioni e sulle comunicazioni alla Autorità di vigilanza i loro elementi di riferimento inderogabili, in particolare:

- le norme che definiscono i principi contabili da adottare per la definizione delle poste del bilancio di esercizio e le modalità operative per la loro contabilizzazione, devono essere portate a conoscenza del personale coinvolto in attività di formazione/redazione del bilancio;
- il sistema informatico utilizzato per la trasmissione di dati e informazioni deve garantire la tracciabilità dei singoli passaggi e l'identificazione delle postazioni che inseriscono i dati nel sistema;
- devono essere predisposte direttive/norme comportamentali che prevedano l'obbligo alla massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con Collegio dei revisori, società di revisione e altri organi societari;
- obbligo di trasmissione alla società di revisione – con congruo anticipo – di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, o per le Delibere del Commissario Straordinario, sui quali essa debba esprimere un parere ai sensi di legge o in base ai regolamenti interni;
- predisposizione di adeguata documentazione (giustificativi, relazioni dedicate, ecc.) nel caso di eventuali modifiche apportate al progetto di bilancio / situazioni contabili infrannuali da parte dell'Amministratore Delegato e del Consiglio di Amministrazione, o del Commissario Straordinario, con particolare riferimento agli utili ed alle riserve;
- il soggetto che redige le comunicazioni scritte alle autorità pubbliche di vigilanza assicuri la tracciabilità delle relative fonti e degli elementi informativi, nonché l'archiviazione delle richieste pervenute.

### **5.7. Presidi**

Le modalità operative per la gestione di alcuni dei Processi Sensibili contemplati nella presente Sezione della Parte Speciale sono regolamentate dai seguenti documenti, alle cui disposizioni tutti i soggetti interessati devono obbligarsi:

- Deliberazione Commissariale n. 3 del 20/01/2022 “Rimodulazione pianta organica e dotazione organica
- Ordine di servizio n. 1 del 12/01/2021
- Regolamento di contabilità
- Regolamento per l’assetto organizzativo dell’Azienda
- Regolamento dell’Avvocatura
- Regolamento per la disciplina delle procedure relative all’acquisizione di beni, servi, lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria
- Determina Direttoriale per la gestione del fondo piccole spese.

### **5.8. Valutazione di idoneità**

All’esito dell’applicazione dei protocolli e delle procedure sopra descritte, il rischio reato individuato nel precedente Paragrafo 5.4 è considerato accettabile.

### **5.9. Controlli dell’ODV**

L’Organismo di Vigilanza effettua controlli periodici, anche a campione, sulle attività connesse ai Processi Sensibili relativi ai reati di cui alla presente Sezione della Parte Speciale.

I controlli sono mirati alla verifica della conformità delle attività in relazione ai principi espressi nella presente Sezione e, in particolare, nelle disposizioni organizzative e procedurali in essere.

Resta fermo il potere discrezionale dell’Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito di eventuali segnalazioni ricevute.

A tal fine, si ribadisce che all’Organismo di Vigilanza è garantito libero accesso, nel rispetto della normativa vigente, a tutta la documentazione dell’Azienda inerente i Processi Sensibili.

In particolare, l’Organismo di Vigilanza, nell’ambito delle proprie attività, dovrà confrontarsi con adeguata periodicità con le funzioni responsabili (compresi i soggetti esterni, ad es. revisori dei conti) della tenuta delle scritture contabili, della formazione del bilancio e delle comunicazioni

societarie, al processo di assunzione di personale, della gestione degli appalti, ed essere informato prontamente di ogni situazione di anomalia o criticità che possa generare profili di rischio anche solo potenziali.

In caso di ispezioni da parte di organi di Polizia o Autorità pubbliche deve essere trasmesso all'OdV copia del verbale entro le 24 ore successive.

Nell'ambito della reportistica sulle proprie attività, l'Organismo di Vigilanza riferisce al Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, al Commissario Straordinario su modalità ed esiti dei controlli effettuati sull'efficace attuazione della presente Parte Speciale.

## **6. Sezione E - Delitti contro la personalità individuale**

Nella presente sezione, sono descritti per tratti essenziali, al solo scopo di inquadrare l'ambito di applicazione normativo in materia di responsabilità amministrativa degli enti, i delitti contro la personalità individuale, contemplati all'articolo 25-quinquies del D. Lgs. 231/2001, la cui commissione da parte dei soggetti riconducibili all'Azienda, può ingenerare responsabilità della stessa.

### **6.1. I reati di cui all'articolo 25-quinquies del D. Lgs. 231/01**

#### **Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura quando si esercitano su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà, nella riduzione di una persona in uno stato di soggezione continuativa, attraverso l'imposizione di prestazioni lavorative o sessuali, nell'accattonaggio, in prestazioni che comportino lo sfruttamento, ovvero nel mantenimento di una persona nel suddetto stato di soggezione.

Lo stato di soggezione cui la vittima è costretta deve essere ottenuto, alternativamente, mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità ovvero approfittando di uno stato di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità.

Quanto all'elemento soggettivo, la condotta dell'agente deve essere connotata dalla coscienza e dalla volontà di ridurre la vittima in schiavitù o servitù, tale da essere oggetto di diritti patrimoniali. Va ricordato, infine, che la fattispecie in oggetto si estende non solo al soggetto che direttamente realizza la fattispecie illecita, ma anche a chi consapevolmente agevola anche solo finanziariamente la medesima condotta.

#### **Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)**

Il reato di prostituzione minorile è realizzato da chi consente o agevola lo sfruttamento ovvero induca alla prostituzione un minorenni. L'elemento soggettivo è il dolo generico, inteso come coscienza e volontà di realizzare il fatto tipico previsto dalla norma incriminatrice.

#### **Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)**

La fattispecie è realizzata da chi sfrutta un minorenni al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico ovvero da chiunque induca o recluti minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici.

La fattispecie sanziona anche la condotta di chi con qualsiasi mezzo, anche per via telematica,

distribuisce, divulga, diffonde, pubblicizza, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico realizzato mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto.

Affinché sussista il dolo della fattispecie appena delineata, occorre provare che il soggetto abbia avuto, non solo la volontà di procurarsi materiale pedopornografico, ma anche la specifica volontà di distribuirlo, divulgarlo, diffonderlo o pubblicizzarlo, intuibile da elementi ulteriori rispetto al mero uso di Internet, non sufficiente da solo ad integrare, sempre e comunque, una comunicazione ad un numero indeterminato di persone; al contrario, è necessario analizzare di volta in volta il singolo caso concreto per poter rilevare ed accertare il tipo di comunicazione che il soggetto ha posto in essere.

### **Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)**

La fattispecie in oggetto punisce chi, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando un minorenne. A differenza dell'art. 600-ter c.p., configurabile quando la condotta dell'agente implichi un concreto pericolo di diffusione del materiale pornografico prodotto, per la configurabilità del reato in esame non è necessaria la sussistenza di tale pericolo, in quanto questo reato si perfeziona con la detenzione, consapevole e volontaria, di materiale pornografico realizzato mediante lo sfruttamento sessuale di un minorenne.

### **Pornografia virtuale (art. 600-quater 1 c.p.)**

La fattispecie di reato in oggetto si configura quando il materiale pornografico di cui agli articoli precedenti rappresenta, attraverso immagini virtuali realizzate con tecniche di elaborazione grafica, minorenni o parti di minorenni.

Tale norma è stata introdotta al fine di estendere la punibilità delle due norme precedenti anche nei casi in cui siano coinvolte immagini virtuali, potenziando così la tutela del minore.

### **Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)**

Il reato di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile è realizzato da chi organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

Quanto all'elemento soggettivo è il dolo specifico, in quanto oltre alla coscienza e volontà del fatto, vi è l'ulteriore fine di fruire o permette la fruizione di attività di prostituzione a danno di minori.

### **Tratta di persone (art. 601 c.p.)**

La fattispecie di cui all'articolo 601 disciplina la "tratta di persone", un fenomeno che, come indicato dalla Convenzione di Ginevra del 1926, si identifica in ogni atto di cattura, acquisto o cessione di un individuo finalizzato alla riduzione in schiavitù, nonché in ogni atto di commercio o di trasporto di schiavi.

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque pone in essere un atto di tratta nei confronti di chi già si trovi nelle condizioni di schiavitù o servitù già delineate dall'art. 600 c.p., ovvero – al fine di realizzare uno dei delitti previsti da quest'ultima norma – lo induce mediante inganno o lo costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità, ad entrare, a soggiornare, ad uscire o a trasferirsi all'interno del territorio dello Stato.

### **Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)**

La fattispecie di acquisto o alienazione di schiavi si configura nei confronti di chiunque acquista, aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 c.p. (in condizione di schiavitù o servitù). Pertanto, la fattispecie in oggetto presuppone che la vittima sia già caduta in schiavitù o in stato servile.

Infine, va tenuto presente che possono essere ritenuti responsabili non solo i soggetti che direttamente realizzano la condotta criminosa, ma anche i soggetti che consapevolmente agevolano la condotta stessa, anche solo finanziariamente.

### **Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)**

La fattispecie in oggetto, profondamente modificata con la legge n. 199 del 29 ottobre 2016, punisce tutte quelle condotte distorsive del mercato del lavoro, caratterizzate dallo sfruttamento della manodopera approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori.

Nello specifico, la norma in esame contiene due diverse fattispecie delittuose: la prima relativa al reclutamento di manodopera da destinare al lavoro presso altri in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori, nonché relativa all'assunzione, utilizzo o impiego, di manodopera, anche dopo intermediazione, assoggettando i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno; la seconda quando i fatti di intermediazione, assunzione, utilizzazione o impiego sono commessi mediante violenza o minaccia. Il medesimo articolo individua quali sono gli indici rilevanti ai fini del ricorrere delle condizioni di sfruttamento:

*1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi*

*nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;*

*2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;*

*3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;*

*4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.*

In relazione alla violazione delle norme sulla sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale indice consente di ritenere le condizioni di sfruttamento in presenza di una qualsiasi violazione delle norme di sicurezza. Pertanto, la norma farebbe ricorrere la condizione anche in presenza di violazioni minime. Rispetto alla disciplina previgente, quindi, è stato soppresso il riferimento alla necessità che la violazione esponga il lavoratore a pericoli per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale.

La fattispecie di reato in oggetto potrebbe concretamente configurarsi in capo all'Ente ad esempio nel caso in cui vengano affidati lavori a soggetti che impiegano lavoratori violando la normativa sul lavoro o, ancora, nel caso in cui sia l'Ente stesso ad impiegare manodopera violando la normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro.

È opportuno ricordare che l'introduzione di tale disposizione trova la propria ratio nell'intenzione del legislatore di contrastare in maniera specifica il "caporalato", fenomeno storicamente presente nel settore agricolo, tutt'oggi persistente anche in altri settori, che esprime nei fatti due condotte delittuose: la condotta del caporale, da un lato, che recluta i lavoratori e li colloca presso il datore di lavoro; dall'altro lato la condotta del datore di lavoro che si approfitta dello stato di bisogno in cui versano i lavoratori sfruttandoli e sottopagandoli.

### **Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)**

Tale fattispecie sanziona chi, allo scopo di commettere uno dei reati previsti dagli articoli 600 c.p. (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 600-bis c.p. (Prostituzione minorile), 600-ter c.p. (Pornografia minorile) e 600-quater c.p. (Detenzione di materiale pornografico), anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater<sup>1</sup> c.p. (Pornografia virtuale), 600-quinquies c.p. (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 609-bis c.p. (Violenza sessuale), 609-quater c.p. (Atti sessuali con minorenne), 609-quinquies c.p. (Corruzione di minorenne) e 609-octies c.p. (Violenza sessuale di gruppo), adesci un minore di anni sedici.

Di rilevante importanza è che il legislatore abbia deciso di limitare la nuova fattispecie penale solo al caso di adescamento di un minore di anni sedici, escludendo, quindi, dal novero delle persone offese tutti i sedicenni e i diciassettenni.

Il reato di adescamento si presenta come un reato di mera condotta, poiché l'acquisizione della fiducia è il dolo specifico esterno all'elemento oggettivo del reato, che non è necessario sia perfezionato affinché si possa ritenere integrato il reato.

## **6.2. Configurabilità dei reati nel contesto ATER**

ATER, proprio per l'attività economica che è chiamata a svolgere, assume la qualifica di Stazione Appaltante e affida ad imprese esterne lavori di costruzione/ristrutturazione (anche con riferimento alle sedi aziendali), ambito nel quale, non è infrequente che appaltatori e subappaltatori impieghino manodopera sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Anche se è un'ipotesi remota, l'utilizzo di lavoratori in stato di bisogno, sottoponendoli a condizioni di sfruttamento, potrebbe verificarsi anche in ambito aziendale.

Pertanto, il seguente reato:

- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - art. 603-bis c.p.

non può escludersi da quelli configurabili.

## **6.3. Processi sensibili individuati e valutazione dei rischi**

L'analisi dei rischi è stata svolta tramite interviste ai soggetti coinvolti e l'analisi della documentazione di pertinenza, al fine di individuare i principali processi e attività aziendali interessati da potenziali tipologie di reato.

Le attività a rischio sono:

- gestione degli appalti di lavori e servizi
- qualifica e valutazione fornitori
- gestione della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Nelle attività a rischio su menzionate potrebbero essere coinvolte le seguenti aree e/o funzioni:

- Direttore Generale, anche in qualità di Datore di Lavoro

- RSPP
- Dirigenti
- Preposti
- Medico Competente
- Ufficio risorse umane
- Servizio Tecnico
- R.U.P.
- Commissioni di gara
- Direttori dei Lavori
- CSE.

Alla luce della precedente analisi, si riporta la stima del rischio, valutato, come descritto nel Paragrafo 10.3 “Criteri adottati per la valutazione dei reati” della Parte Generale, ipotizzando una situazione di assoluta “assenza di controlli” sul processo.

Reato	Riferimento normativo	Livello P	Livello G	Livello R
Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù	art. 600 c.p.	Non applicabile (Per l'attività svolta, l'Azienda non avrebbe alcun interesse o vantaggio dalla realizzazione di questa condotta)		
Prostituzione minorile	art. 600-bis c.p.			
Pornografia minorile	art. 600-ter c.p.			
Detenzione o accesso a materiale pornografico	art. 600-quater c.p.			
Pornografia virtuale	art. 600-quater1 c.p.			
Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile	art. 600-quinquies c.p.			
Tratta di persone	art. 601 c.p.			
Acquisto e alienazione di schiavi	art. 602 c.p.			
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	art. 603-bis c.p.	Medio	Alto	Alto
Adescamento di minorenni	art. 609-undecies c.p.	Non applicabile (Per l'attività svolta, l'Azienda non avrebbe alcun interesse o vantaggio dalla realizzazione di questa condotta)		

#### 6.4. Principi generali di condotta

Gli organi sociali ed i dirigenti dell'Azienda, il personale dipendente, i fornitori ed i soggetti terzi, limitatamente ai rispettivi obblighi contemplati dalle disposizioni organizzative e procedurali, dal

Codice Etico o da eventuali clausole contrattuali, sono tenuti ad osservare i seguenti principi generali:

- stretta osservanza di tutte le leggi e dei regolamenti interni che disciplinano i processi sensibili;
- stretta osservanza delle responsabilità definite dalle deleghe interne per tutte le attività che hanno influenza sui processi sensibili.

Conseguentemente, è vietato:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- violare le regole contenute nelle disposizioni organizzative e procedurali e nella documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Sezione della Parte Speciale;
- violare i principi e le regole del Codice Etico.

### **6.5. Protocolli**

La gestione dei Processi Sensibili contemplati nella presente Sezione della Parte Speciale è ispirata a una serie di principi e di regole che hanno nei seguenti punti i loro elementi di riferimento inderogabili:

- non impiegare nel lavoro soggetti senza un regolare contratto o un ordinativo formale;
- osservare scrupolosamente le prescrizioni dell'art. 26 del D. Lgs. 81/08 in caso di affidamento di lavori e servizi all'interno della sede della Società;
- osservare scrupolosamente la normativa sui lavori pubblici ed il Titolo IV del D. Lgs. 81/08 in caso di cantieri;
- rispettare la normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

### **6.6. Presidi**

Le modalità operative per la gestione di alcuni dei Processi Sensibili contemplati nella presente Sezione della Parte Speciale sono regolamentate dai seguenti documenti, alle cui disposizioni tutti i soggetti interessati devono obbligarsi:

- Deliberazione Commissariale n. 3 del 20/01/2022 “Rimodulazione pianta organica e dotazione organica
- Regolamento per l’assetto organizzativo dell’Azienda
- Documento di Valutazione dei rischi redatto ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.
- Protocollo di sorveglianza sanitaria
- Piano di emergenza ex D.M. 02/09/2021
- DUVRI elaborati in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture
- PSC elaborati per i cantieri.

### **6.7. Valutazione di idoneità**

All’esito dell’applicazione dei protocolli e delle procedure sopra descritte, il rischio reato individuato nel precedente Paragrafo 6.3 è considerato accettabile.

### **6.8. Controlli dell’ODV**

L’Organismo di Vigilanza effettua controlli periodici, anche a campione, sulle attività connesse ai Processi Sensibili relativi ai reati di cui alla presente Sezione della Parte Speciale.

I controlli sono mirati alla verifica della conformità delle attività in relazione ai principi espressi nella presente Sezione e, in particolare, nelle disposizioni organizzative e procedurali in essere.

Resta fermo il potere discrezionale dell’Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito di eventuali segnalazioni ricevute.

A tal fine, si ribadisce che all’Organismo di Vigilanza è garantito libero accesso, nel rispetto della normativa vigente, a tutta la documentazione dell’Azienda inerente i Processi Sensibili.

In particolare, l’Organismo di Vigilanza, nell’ambito delle proprie attività, dovrà confrontarsi con adeguata periodicità con le funzioni responsabili in ordine alla qualifica degli appaltatori/subappaltatori e alla gestione degli appalti.

In caso di ispezioni da parte di organi di Polizia o Autorità pubbliche deve essere trasmesso all’OdV copia del verbale entro le 24 ore successive.

Nell'ambito della reportistica sulle proprie attività, l'Organismo di Vigilanza riferisce al Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, al Commissario Straordinario su modalità ed esiti dei controlli effettuati sull'efficace attuazione della presente Parte Speciale.

## **7. Sezione F - Delitti commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro**

Nella presente sezione, sono descritti per tratti essenziali, al solo scopo di inquadrare l'ambito di applicazione normativo in materia di responsabilità amministrativa degli enti, i delitti commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, contemplati all'articolo 25-septies del D. Lgs. 231/2001, la cui commissione da parte dei soggetti riconducibili all'Azienda, può ingenerare responsabilità della stessa.

### **7.1. I reati di cui all'articolo 25-septies del D. Lgs. 231/01**

#### **Omicidio colposo (art. 589 c.p.)**

La fattispecie di reato si configura, quando un soggetto cagiona per colpa la morte di una persona, in violazione delle norme sulla disciplina per la prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro.

#### **Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)**

La fattispecie di reato si ravvisa nel caso in cui un soggetto cagiona ad altri per colpa una lesione personale in violazione delle norme sulla disciplina della prevenzione degli infortuni sul lavoro

Per lesioni gravi s'intendono quelle consistenti in una malattia che metta in pericolo la vita o provochi una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai quaranta giorni, oppure un indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Per lesioni gravissime s'intendono la malattia probabilmente insanabile, la perdita di un senso, di un arto, di un organo o della capacità di procreare, la difficoltà permanente della favella, la deformazione o lo sfregio permanente del viso.

Entrambe le ipotesi di reato presentano una particolarità rispetto all'impostazione originaria del D. Lgs. 231/2001 in cui il legislatore abbinava la responsabilità della persona giuridica ad un *modus operandi* – da parte della governance dell'Ente – scelto e consapevolmente orientato a commettere reati, mentre in tali fattispecie il centro d'imputazione intorno al quale ruota la responsabilità dell'ente si sposta verso la "colpa di organizzazione".

### **7.2. Configurabilità dei reati nel contesto ATER**

I reati in oggetto risultano di fatto applicabili a qualsivoglia società e di conseguenza a tale logica non sfugge ATER. Le ipotesi di reato di cui all'art. 25-septies, infatti, nel contesto dell'Azienda

possono presentarsi in due diversi ambiti:

- il primo relativo alle sedi aziendali
- il secondo relativo ai cantieri esterni nei quali operano dipendenti dell’Azienda in veste di Stazione appaltante (ad esempio Direttore Lavori, Direttore Operativo, R.U.P.); in questo ambito la probabilità di accadimento non può che essere considerata alta.

### **7.3. Processi sensibili individuati e valutazione dei rischi**

L’analisi dei rischi è stata svolta tramite interviste ai soggetti coinvolti e l’analisi della documentazione di pertinenza, al fine di individuare i principali processi e attività aziendali interessati da potenziali tipologie di reato.

Le attività a rischio (Processi Sensibili) sono quelle coinvolte nei processi legati all’implementazione delle misure necessarie alla tutela dei lavoratori sul luogo di lavoro.

La violazione colposa delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro può concretizzarsi nel mancato esborso di somme per il corretto funzionamento del sistema della sicurezza nella Società; per esempio l’istituzione di un servizio prevenzione e protezione non adeguato, il mancato acquisto di dispositivi di protezione individuale, l’uso di detti dispositivi oltre i termini di scadenza o i limiti di usura accettabili, l’omessa manutenzione di attrezzature, il mancato aggiornamento tecnologico, la mancata o l’insufficiente formazione del personale.

Nelle attività a rischio su menzionate potrebbero essere coinvolte le seguenti aree e/o funzioni:

- Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, Commissario Straordinario
- Direttore Generale, anche in qualità di Datore di Lavoro
- RSPP
- Dirigenti
- Preposti
- Medico Competente.

Alla luce della precedente analisi, si riporta la stima del rischio, valutato, come descritto nel Paragrafo 10.3 “Criteri adottati per la valutazione dei reati” della Parte Generale, ipotizzando una situazione di assoluta “assenza di controlli” sul processo.

Reato	Riferimento normativo	Livello P	Livello G	Livello R
Omicidio colposo	art. 589 c.p.	Alto	Alto	Molto alto
Lesioni personali colpose	art. 590 c.p.	Alto	Alto	Molto alto

#### 7.4. Principi generali di condotta

Gli organi sociali ed i dirigenti dell’Azienda, il personale dipendente, i fornitori ed i soggetti terzi, limitatamente ai rispettivi obblighi contemplati dalle disposizioni organizzative e procedurali, dal Codice Etico o da eventuali clausole contrattuali, sono tenuti ad osservare i seguenti principi generali:

- stretta osservanza di tutte le leggi e dei regolamenti interni che disciplinano i processi sensibili;
- stretta osservanza delle responsabilità definite dalle deleghe interne per tutte le attività che hanno influenza sui processi sensibili.

Conseguentemente, è vietato:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- violare le regole contenute nelle disposizioni organizzative e procedurali e nella documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Sezione della Parte Speciale;
- violare i principi e le regole del Codice Etico.

#### 7.5. Protocolli

La gestione dei Processi Sensibili contemplati nella presente Sezione della Parte Speciale è ispirata a una serie di principi e di regole che hanno nei seguenti punti i loro elementi di riferimento inderogabili:

- corretta individuazione e designazione del Datore di Lavoro;
- corretta attribuzione delle deleghe e/o dei compiti a tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione della sicurezza;

- assegnazione di un budget adeguato ai responsabili con deleghe per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro;
- corretta individuazione e designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, con affidamento dell'incarico a persona in possesso dei requisiti di legge;
- designazione del Medico Competente, con affidamento dell'incarico a persona in possesso dei requisiti di legge;
- valutazione dei rischi conforme al D. Lgs. 81/08;
- predisposizione del Piano di Emergenza ed effettuazione delle prove di evacuazione;
- osservanza delle prescrizioni dell'art. 26 del D. Lgs. 81/08 in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'interno della sede dell'Ente, inclusa la predisposizione, nei casi applicabili, del DUVRI;
- verifica continua della conformità dei luoghi di lavoro, delle macchine e delle attrezzature ai requisiti generali di sicurezza di cui agli Allegati IV e V del D. Lgs. 81/08;
- corretta tenuta del registro dei controlli e della manutenzione di cui al D.M. 01/09/2021;
- acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- osservanza delle prescrizioni del Titolo IV del D. Lgs. 81/08 in caso di cantieri;
- tempestiva comunicazione, per le relative analisi, al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di infortuni e quasi infortuni, anche nell'ambito di appalti e servizi, nonché relativi a visitatori e terzi in genere;
- scrupolosa osservanza del protocollo sanitario predisposto dal Medico competente;
- stesura di adeguati piani formativi, secondo quanto prescritto dalla normativa, per i lavoratori e per tutti i soggetti coinvolti nell'organizzazione della sicurezza.

#### **7.6. Presidi**

Le modalità operative per la gestione di alcuni dei Processi Sensibili contemplati nella presente Sezione della Parte Speciale sono regolamentate dai seguenti documenti, alle cui disposizioni tutti i soggetti interessati devono obbligarsi:

- Deliberazione Commissariale n. 3 del 20/01/2022 "Rimodulazione pianta organica e dotazione organica
- Regolamento per l'assetto organizzativo dell'Azienda
- Documento di Valutazione dei rischi redatto ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

- Protocollo di sorveglianza sanitaria
- Piano di emergenza ex D.M. 02/09/2021
- DUVRI elaborati in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture
- PSC elaborati per i cantieri.

### **7.7. Valutazione di idoneità**

All'esito dell'applicazione dei protocolli e delle procedure sopra descritte, il rischio reato individuato nel precedente Paragrafo 7.3 è considerato accettabile.

### **7.8. Controlli dell'ODV**

L'Organismo di Vigilanza effettua controlli periodici, anche a campione, sulle attività connesse ai Processi Sensibili relativi ai reati di cui alla presente Sezione della Parte Speciale.

I controlli sono mirati alla verifica della conformità delle attività in relazione ai principi espressi nella presente Sezione e, in particolare, nelle disposizioni organizzative e procedurali in essere.

Resta fermo il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito di eventuali segnalazioni ricevute.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza è garantito libero accesso, nel rispetto della normativa vigente, a tutta la documentazione dell'Azienda inerente i Processi Sensibili.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza, nell'ambito delle proprie attività, dovrà confrontarsi con adeguata periodicità con le funzioni responsabili in ordine allo stato di attuazione delle misure adottate per l'eliminazione delle criticità riscontrate in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, alle statistiche sugli infortuni e mancati incidenti (inclusi quelli verificatisi nei cantieri), alle ispezioni degli Enti preposti, alle verifiche e controlli periodici di impianti ed attrezzature, alla formazione per la sicurezza e per la gestione delle emergenze, alla qualifica degli appaltatori/subappaltatori e alla gestione degli appalti.

In caso di ispezioni da parte di organi di Polizia o Autorità pubbliche deve essere trasmesso all'OdV copia del verbale entro le 24 ore successive.

Nell'ambito della reportistica sulle proprie attività, l'Organismo di Vigilanza riferisce al Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, al Commissario Straordinario su modalità ed esiti dei controlli effettuati sull'efficace attuazione della presente Parte Speciale.

## **8. Sezione G - Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio**

Nella presente sezione, sono descritti per tratti essenziali, al solo scopo di inquadrare l'ambito di applicazione normativo in materia di responsabilità amministrativa degli enti, i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio, contemplati all'articolo 25-octies del D. Lgs. 231/2001, la cui commissione da parte dei soggetti riconducibili all'Azienda, può ingenerare responsabilità della stessa.

### **8.1. I reati di cui all'articolo 25-octies del D. Lgs. 231/01**

Il D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 195 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale" ha apportato delle modifiche, ampliandone la portata, ai reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio.

Con tale Decreto il legislatore ha ampliato l'insieme delle condotte che possono produrre la configurazione delle fattispecie di cui all'art. 25-octies del D. Lgs. 231/2001 estendendole anche ai casi in cui il denaro o i beni oggetto di reato derivino da contravvenzioni o da delitti colposi.

In particolare, le modifiche apportate possono così riassumersi: (i) eliminazione dell'espressione "non colposo" negli artt. 648-bis c.p. e 648-ter1 c.p., equiparandoli così alle discipline di cui agli artt. 648 c.p. e 648-ter c.p.; (ii) sostituzione del termine "delitto" in "reato" nel terzo comma dell'art. 648 c.p.; (iii) introduzione di una specifica ipotesi di circostanza aggravante nel caso in cui i reati di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p. implicino l'impiego di denaro proveniente dalla realizzazione di una contravvenzione.

Per le società l'aumento del rischio di incorrere in responsabilità è evidente soprattutto in considerazione del fatto che gli illeciti amministrativi risultano punibili sia in caso di dolo che di colpa: ciò significa che l'impiego di denaro con provenienza illecita (proveniente da qualunque reato: delitto di ogni tipo o contravvenzione) può determinare una responsabilità amministrativa in capo alla società nel caso in cui la stessa non sia dotata di adeguati ed efficienti Modelli Organizzativi.

### **Ricettazione (art. 648 c.p.)**

Il reato di ricettazione è realizzato da chi, per procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o da una contravvenzione punita con

l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi, nel quale egli non sia concorso, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere ed occultare.

È previsto inoltre l'aumento di pena quando il fatto sia commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La fattispecie in oggetto presuppone l'esistenza di un delitto, o di una contravvenzione qualificata, anteriore, anche se non è necessario che tale reati siano giudizialmente accertati nei confronti dell'autore del reato; non è quindi indispensabile l'accertamento giudiziale, purché questo si deduca con certezza in base a prove logiche: infatti la provenienza criminosa delle cose acquistate, ricevute od occultate, con la consapevolezza della loro illecita provenienza, deve risultare positivamente al giudice chiamato a conoscere della ricettazione.

L'elemento oggettivo della fattispecie in oggetto è comprensivo di una multiforme serie di attività successive ed autonome, rispetto alla consumazione del delitto presupposto, finalizzate al conseguimento di un profitto (ricezione, acquisto, occultamento o qualunque forma di intervento nel fare acquistare il bene).

Il denaro o la cosa oggetto della condotta, devono essere di provenienza delittuosa, e questo vale sia per i delitti dolosi che colposi, anche nella forma del tentativo.

### **Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)**

Il reato di riciclaggio è commesso da chi, fuori dai casi del concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto o da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi, ovvero compie in relazione ad essi operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza criminosa.

Ai fini dell'individuazione della condotta criminosa è quindi essenziale che il riciclatore sia estraneo al fatto illecito il cui frutto è il denaro o il bene riciclato e conosca la provenienza criminosa di ciò che sostituisce o trasferisce.

Il D. Lgs. 195/2021 ha soppresso le parole "non colposo" dal testo del primo comma dell'art. 648-bis c.p. estendendo ai delitti colposi i presupposti della condotta di riciclaggio e ha introdotto una disciplina sanzionatoria di minor rigore per il caso in cui il reato presupposto sia una contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi: reclusione da 2 a 6 anni e multa da 2500 a 12.500 euro.

Scopo della norma è quello di impedire che, una volta verificatosi un delitto o una contravvenzione qualificata, persone diverse da coloro che lo hanno commesso o hanno concorso a commetterlo

possano, con la loro attività, trarre vantaggio dal reato medesimo o aiutare gli autori di tale reato ad assicurarsene il profitto.

La condotta può atteggiarsi in due modi:

- 1) sostituire o trasferire danaro, beni o altre utilità provenienti da delitto o da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi; rientrano in tale previsione normativa anche gli immobili, le aziende, i titoli, i metalli preziosi, i diritti di credito. È il caso di chi, ad esempio, esporta all'estero il denaro o i valori e li cambia con moneta o valori diversi.
- 2) compiere operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza criminosa del denaro, dei beni o delle altre utilità; in questa seconda forma il reato punisce tutte quelle attività di c.d. ripulitura di beni, del denaro sporco o dei valori di provenienza illecita, attività che hanno lo scopo, appunto di far perdere le tracce dell'illiceità della provenienza delittuosa degli stessi. Tale operazione può realizzarsi anche nella forma omissiva, ad esempio, quando il titolare dell'attività finanziaria non impedisca un'operazione ancora in itinere che aveva l'obbligo giuridico di impedire, attraverso la segnalazione imposta dalle normative esistenti.

#### **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)**

Il reato in oggetto è commesso da chi, fuori dai casi del concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648-bis del c.p., impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita.

Lo scopo della norma è quello di impedire che il c.d. "denaro sporco" diventi "denaro pulito", e così trasformato possa trovare un legittimo impiego. Elemento qualificante della fattispecie in oggetto è l'impiego dei capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie. La nozione di impiego può riferirsi ad ogni forma di utilizzazione di capitali illeciti.

#### **Autoriciclaggio (art.648-ter1 c.p.)**

Il reato in oggetto è commesso da chi, avendo commesso o essendo concorso a commettere un delitto o contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi, impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale reato, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza criminosa.

Per il tramite dell'estensione del novero delle condotte criminali rilevanti quali reati presupposto dei delitti di autoriciclaggio, cresce esponenzialmente il rischio di imputazione e condanna. Più nel dettaglio, si prevede che i proventi illeciti possano derivare:

1) da delitto doloso o colposo, richiamando un mero criterio qualitativo e non quantitativo, posto che non rileva il quantum di pena prevista;

2) da una contravvenzione per cui è prevista la pena dell'arresto con limiti edittali oscillanti tra sei mesi e un anno.

Lo scopo della norma è quello di "sterilizzare" i risvolti economici del reato presupposto (anche ultroneo rispetto quelli previsti nel catalogo dei reati che danno luogo a responsabilità da reato dell'ente) compiuto a monte. L'autoriciclaggio (e l'eventuale conseguente responsabilità dell'ente collettivo) è punibile dal 1° gennaio 2015, ma può riguardare il profitto di reati commessi ben prima di tale data, ove la "ripulitura" sia commessa successivamente.

## **8.2. Configurabilità dei reati nel contesto ATER**

I reati sopra esposti, in forza delle attività svolte e dei relativi rapporti contrattuali instaurati con i terzi, specie nell'ambito delle procedure di appalto e delle commesse pubbliche, sembrano essere, in astratto, configurabili al contesto dell'E.R.P. e quindi dell'Azienda, con le dovute necessarie contestualizzazioni relative alla natura giuridica dell'Azienda e/o a ragioni oggettive. Non si applica, infatti, ad ATER il seguente reato:

- autoriciclaggio - art. 648-ter1 c.p., in quanto per la sua natura di Ente pubblico è assai improbabile che l'Azienda possa porre in atto meccanismi atti ad ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza criminosa di denaro, beni o altre utilità utilizzati in attività economiche.

## **8.3. Processi sensibili individuati e valutazione dei rischi**

L'analisi dei rischi è stata svolta tramite interviste ai soggetti coinvolti e l'analisi della documentazione di pertinenza, al fine di individuare i principali processi e attività aziendali interessati da potenziali tipologie di reato.

Le attività a rischio (Processi Sensibili) sono:

- adempimenti amministrativo-contabili, fiscali e tributari
- approvvigionamento forniture e beni per strutture aziendali (inclusa la valutazione dei fornitori)
- gestione della cassa contanti

- gestione delle spese di rappresentanza
- gestione dei flussi monetari e finanziari.

Nelle attività a rischio su menzionate potrebbero essere coinvolte le seguenti aree e/o funzioni:

- Direttore Generale
- Responsabile Ufficio acquisti - Economato
- Ufficio contabilità e bilancio
- Responsabile Ufficio Tesoreria.

Alla luce della precedente analisi, si riporta la stima del rischio, valutato, come descritto nel Paragrafo 10.3 “Criteri adottati per la valutazione dei reati” della Parte Generale, ipotizzando una situazione di assoluta “assenza di controlli” sul processo.

<b>Reato</b>	<b>Riferimento normativo</b>	<b>Livello P</b>	<b>Livello G</b>	<b>Livello R</b>
Ricettazione	art. 648 c.p.	Medio	Alto	Alto
Riciclaggio	art. 648-bis c.p.	Basso	Alto	Medio
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	art. 648-ter c.p.	Medio	Alto	Alto
Autoriciclaggio	art. 648-ter1 c.p.	Non applicabile (Per la natura dell’Azienda è molto improbabile la commissione di questa condotta)		

#### **8.4. Principi generali di condotta**

Gli organi sociali ed i dirigenti dell’Azienda, il personale dipendente, i fornitori ed i soggetti terzi, limitatamente ai rispettivi obblighi contemplati dalle disposizioni organizzative e procedurali, dal Codice Etico o da eventuali clausole contrattuali, sono tenuti ad osservare i seguenti principi generali:

- stretta osservanza di tutte le leggi e dei regolamenti interni che disciplinano i processi sensibili;
- stretta osservanza delle responsabilità definite dalle deleghe interne per tutte le attività che hanno influenza sui processi sensibili.

Conseguentemente, è vietato:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che,

considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;

- violare le regole contenute nelle disposizioni organizzative e procedurali e nella documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Sezione della Parte Speciale;
- violare i principi e le regole del Codice Etico.

### **8.5. Protocolli**

La gestione dei Processi Sensibili contemplati nella presente Sezione della Parte Speciale è ispirata a una serie di principi e di regole che hanno nella regolamentazione dei controlli sull'attività contabile e sulla correttezza delle registrazioni delle transazioni i loro elementi di riferimento inderogabili, in particolare:

- controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi;
- scrupolosa osservanza delle disposizioni della L. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari e delle Delibere emanate in merito dall'ANAC;
- regolamentazione dei controlli sulla gestione amministrativa aziendale (Gestione credito, Fatturazione passiva, Tesoreria);
- regolamentazione del processo di amministrazione del personale e dei controlli sulle voci "viaggi e trasferte" e "note spese";
- definizione, nel rispetto del Codice degli Appalti, delle modalità di fornitura di beni e dei criteri di scelta dei potenziali contraenti dell'Azienda;
- definizione chiara dei ruoli e compiti delle funzioni responsabili di ogni fase dell'attività individuando il responsabile di ciascuna procedura a evidenza pubblica (R.U.P.).

### **8.6. Presidi**

Le modalità operative per la gestione di alcuni dei Processi Sensibili contemplati nella presente Sezione della Parte Speciale sono regolamentate dai seguenti documenti, alle cui disposizioni tutti i soggetti interessati devono obbligarci:

- Deliberazione Commissariale n. 3 del 20/01/2022 "Rimodulazione pianta organica e dotazione organica"

- Ordine di servizio n. 1 del 12/01/2021
- Regolamento di contabilità
- Regolamento per l'assetto organizzativo dell'Azienda
- Regolamento per la disciplina delle procedure relative all'acquisizione di beni, servi, lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria
- Determina Direttoriale per la gestione del fondo piccole spese.

### **8.7. Valutazione di idoneità**

All'esito dell'applicazione dei protocolli e delle procedure sopra descritte, il rischio reato individuato nel precedente Paragrafo 8.3 è considerato accettabile.

### **8.8. Controlli dell'ODV**

L'Organismo di Vigilanza effettua controlli periodici, anche a campione, sulle attività connesse ai Processi Sensibili relativi ai reati di cui alla presente Sezione della Parte Speciale.

I controlli sono mirati alla verifica della conformità delle attività in relazione ai principi espressi nella presente Sezione e, in particolare, nelle disposizioni organizzative e procedurali in essere.

Resta fermo il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito di eventuali segnalazioni ricevute.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza è garantito libero accesso, nel rispetto della normativa vigente, a tutta la documentazione dell'Azienda inerente i Processi Sensibili.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza, nell'ambito delle proprie attività, dovrà confrontarsi con adeguata periodicità con le funzioni responsabili in ordine alla tenuta delle scritture contabili, ai flussi finanziari, agli adempimenti fiscali, alla gestione delle note spese, alla gestione degli appalti.

In caso di ispezioni da parte di organi di Polizia o Autorità pubbliche deve essere trasmesso all'OdV copia del verbale entro le 24 ore successive.

Nell'ambito della reportistica sulle proprie attività, l'Organismo di Vigilanza riferisce al Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, al Commissario Straordinario su modalità ed esiti dei controlli effettuati sull'efficace attuazione della presente Parte Speciale.

## **9. Sezione H - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori**

Nella presente sezione, sono descritti per tratti essenziali, al solo scopo di inquadrare l'ambito di applicazione normativo in materia di responsabilità amministrativa degli enti, i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori, contemplati all'articolo 25-octies<sup>1</sup> del D. Lgs. 231/2001, la cui commissione da parte dei soggetti riconducibili all'Azienda, può ingenerare responsabilità della stessa.

### **9.1. I reati di cui all'articolo 25-octies<sup>1</sup> del D. Lgs. 231/01**

Con il D. Lgs. 184/2021 di "attuazione della Direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti" è stato introdotto nel D. Lgs. 231/2001 il nuovo articolo 25-octies<sup>1</sup> rubricato "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti". Con la previsione di tale norma sono stati introdotte/integrate ulteriori fattispecie criminose presupposto della responsabilità amministrativa degli enti che si riportano di seguito.

Da ultimo, la Legge 137/ 2023 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, ha introdotto nel catalogo dei reati presupposto di cui al D. Lgs. 231/2001 l'articolo 512-bis del codice penale, modificando la rubrica dell'articolo 25-octies<sup>1</sup> in "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori".

### **Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito o di carte di pagamento (art. 493-ter c.p.)**

L'art. 493-ter c.p. sanziona con la pena della reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 310 a euro 1.550, due distinte tipologie di condotta, relative all'utilizzo indebito di carte di credito (nonché di altre carte di pagamento e di qualsiasi strumento analogo che consenta il prelievo di contante o l'acquisto di beni e servizi):

1. la prima concerne l'ipotesi in cui un soggetto, allo scopo di ottenere un profitto (per sé stesso o per un'altra persona), utilizza indebitamente una carta di credito, di pagamento o documenti analoghi;
2. la seconda ha ad oggetto il comportamento di chi, sempre al fine di trarne profitto, falsifica o altera una carta di credito, debito o documenti analoghi, oppure possiede, cede o acquisisce una carta di credito falsificata o di provenienza illecita o di ordini di pagamento eseguiti con tali strumenti.

Per utilizzo "indebito" di una carta di credito (o, come si è detto, di uno strumento assimilabile) si intende la modalità di uso illegittimo di una carta, da parte di un soggetto che non ne è il titolare.

La Corte di Cassazione ha precisato che, per la configurazione del reato, non è neppure necessario che l'acquisto o il prelievo vada a buon fine.

Nel concetto di "utilizzo indebito" rientrano senza dubbio le ipotesi di uso di una carta clonata: si tratta dei casi in cui un soggetto in possesso dei dati identificativi di una carta (numero identificativo, data di scadenza e codice di verifica) di cui non è titolare li utilizza per una transazione. E, anche in questo caso, per la commissione del reato non è necessario che l'uso dello strumento di pagamento conduca effettivamente ad un acquisto: a nulla può rilevare che l'operazione venga interrotta perché il titolare ha richiesto il blocco della carta.

Per quanto riguarda l'individuazione delle ipotesi comprese nella seconda categoria di condotte punite, vi rientra ogni ipotesi di contraffazione di un documento di pagamento (carte di credito e strumenti assimilabili): il riferimento principale riguarda, ad esempio, le condotte di falsificazione materiale delle carte, consistenti nella produzione di un supporto falso, mediante inserimento di numeri di identificazione e di microchip alterati. In tali casi, l'integrazione del reato prescinde dall'utilizzo della carta falsificata.

Infine, è facile comprendere in cosa consistono le condotte di acquisto e cessione di carte di credito o di pagamento o documenti analoghi di provenienza illecita o falsificate: si tratta dei comportamenti dei soggetti che, senza occuparsi di procurarsi illecitamente (o di falsificare) le carte, si attivano per farle circolare o per ottenerle. Anche in questi casi, la configurazione del reato prescinde dal concreto utilizzo di tali strumenti per transazioni commerciali o prelievi.

Lo scopo della norma riguarda la tutela del patrimonio, oltre che alla corretta circolazione del credito. Il reato si consuma nel momento in cui vengono utilizzate le carte e, rispettivamente, le si falsifica o le cede a terzi. Non è quindi richiesta l'effettivo conseguimento di un profitto, purché venga accertato il dolo specifico. Nonostante tale anticipazione di tutela penale, il tentativo appare comunque configurabile.

### **Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi, programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)**

Scopo della norma è punire con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 1000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque produca, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, o sono specificamente adattati al medesimo scopo.

Trattasi di un reato comune, come indiziato dall'uso del pronome “chiunque”, punito a titolo di dolo specifico, in quanto le condotte suddette assumono rilevanza penale quando siano poste in essere con il fine specifico di far uso degli strumenti indicati o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti.

La disposizione si completa con la previsione, al secondo comma, della confisca obbligatoria, in caso di condanna o patteggiamento, delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici utilizzati per commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, nonché della confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando quest'ultima non sia possibile, della confisca per equivalente di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo abbia la disponibilità per un valore corrispondente al profitto o prodotto.

L'art. 3 del Decreto in esame non si limita ad inserire i reati in materia di mezzi di pagamento diversi dai contanti tra i reati presupposto della responsabilità degli enti ex d. lgs. n. 231/2001, ma individua la fattispecie in modo più preciso di quanto non faccia il nuovo art. 493-quater. Al comma 2 del nuovo art. 25-octies.1, d. lgs. n. 231/2001, precisa che “Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal Codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;
- b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

### **Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.)**

L'articolo 512-bis del Codice penale recita che: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter, è punito con la reclusione da due a sei anni”.

Questo reato punisce chi, pur rimanendo l'effettivo titolare, trasferisca in modo fittizio a un soggetto terzo denaro, beni e altre utilità, al fine di perseguire finalità illecite, quali per esempio eludere

l'applicazione di una confisca ovvero favorire la commissione di altri reati, come per esempio quello di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio.

Il reato si configura come un reato cosiddetto "a forma libera", che può presentarsi con una grande varietà di negozi simulati riguardanti non solo denaro contante su un conto corrente o immobili, ma beni della più diversa natura.

**Frode informatica** (aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro di valore monetario o di valuta virtuale) (**art. 640-ter c.p.**)

Scopo della norma è punire chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Lo scopo della norma è quello di offrire tutela al patrimonio individuale, ma più specificatamente al regolare funzionamento dei sistemi informatici ed alla riservatezza dei dati ivi contenuti.

Segnatamente la condotta consiste nell'alterazione, comunque realizzata, del sistema informatico e dell'intervento, senza averne diritto, con qualsiasi modalità, su dati, informazioni, programmi di un sistema informatico.

La norma in oggetto è posta in rapporto di specialità con la truffa, escludendosi il concorso tra esse. Nel caso in cui, oltre all'alterazione del sistema informatico, vi sia anche l'induzione in errore della persona, prevale dunque il reato base di truffa.

**Ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti**

Si prevede la sanzionabilità dell'ente per ogni delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque concretamente offende il patrimonio previsto dal Codice Penale, quando la condotta

abbia ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti. Questo salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente.

Pur nell'indeterminatezza della formulazione del comma 2 dell'art. 25-octies<sup>1</sup>, si ritiene che potranno considerarsi rientranti nell'area applicativa della disposizione in esame, condotte inquadrabili in norme incriminatrici già richiamate dal Decreto 231. È il caso, ad esempio, di attività di riciclaggio di denaro mediante criptovalute.

### **9.2. Configurabilità dei reati nel contesto ATER**

I reati in oggetto risultano di fatto astrattamente applicabili a qualsivoglia società, ad esclusione del seguente:

- detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi, programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti - art. 493-quater c.p., in quanto l'attività svolta dall'Azienda è del tutto avulsa dalla possibilità di realizzare questa condotta.

### **9.3. Processi sensibili individuati e valutazione dei rischi**

L'analisi dei rischi è stata svolta tramite interviste ai soggetti coinvolti e l'analisi della documentazione di pertinenza, al fine di individuare i principali processi e attività aziendali interessati da potenziali tipologie di reato.

Per questi reati le aree di rischio non possono essere determinate a priori; comunque, le attività dell'Azienda potenzialmente esposte ai maggiori rischi possono essere tutte quelle che prevedono dei pagamenti, come ad esempio l'approvvigionamento di beni e servizi, o la gestione delle risorse e dei flussi monetari e finanziari, oltre alla gestione dei sistemi informatici.

Nelle attività a rischio su menzionate potrebbero essere coinvolte le seguenti aree e/o funzioni:

- Direttore Generale
- Responsabile Ufficio acquisti - Economato
- Ufficio contabilità e bilancio
- Responsabile Ufficio Tesoreria.

Ferma restando l'indeterminatezza della formulazione del comma 2 dell'art. 25-octies<sup>1</sup>, di seguito,

alla luce della precedente analisi, si riporta la stima del rischio, valutato, come descritto nel Paragrafo 10.3 “Criteri adottati per la valutazione dei reati” della Parte Generale, ipotizzando una situazione di assoluta “assenza di controlli” sul processo.

Reato	Riferimento normativo	Livello P	Livello G	Livello R
Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti	art. 493-ter c.p.	Basso	Alto	Medio
Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi, programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti	art. 493-quater c.p.	Non applicabile (L'attività svolta dall'Azienda è del tutto avulsa dalla possibilità di realizzare questa condotta)		
Trasferimento fraudolento di valori	art. 512-bis c.p.	Basso	Alto	Medio
Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro di valore monetario o di valuta virtuale	art. 640-ter c.p.	Basso	Alto	Medio
Ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti	/	Basso	Alto	Medio

#### 9.4. Principi generali di condotta

Gli organi sociali ed i dirigenti dell'Azienda, il personale dipendente, i fornitori ed i soggetti terzi, limitatamente ai rispettivi obblighi contemplati dalle disposizioni organizzative e procedurali, dal Codice Etico o da eventuali clausole contrattuali, sono tenuti ad osservare i seguenti principi generali:

- stretta osservanza di tutte le leggi e dei regolamenti interni che disciplinano l'utilizzo del sistema informatico, delle apparecchiature hardware e dei programmi software;
- stretta osservanza delle responsabilità definite dalle deleghe interne per tutte le attività che hanno influenza sui processi sensibili;
- stretta osservanza delle responsabilità definite dalla Direzione per tutte le attività che hanno influenza sul sistema informatico, e sulla gestione delle apparecchiature hardware e dei programmi software.

Conseguentemente, è vietato:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di cui alla presente Sezione della Parte Speciale;
- violare le regole contenute nelle disposizioni organizzative e procedurali e nella documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Sezione della Parte Speciale;
- installare software senza l'autorizzazione del proprio responsabile e della Direzione;
- alterare il funzionamento di sistemi informatici e telematici o manipolare i dati in essi contenuti;
- violare i principi e le regole del Codice Etico.

#### **9.5. Protocolli**

La gestione dei Processi Sensibili contemplati nella presente Sezione della Parte Speciale è ispirata a una serie di principi e di regole che hanno nella regolamentazione dei controlli sull'attività contabile e sulla correttezza delle registrazioni delle transazioni i loro elementi di riferimento inderogabili, in particolare:

- controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi;
- scrupolosa osservanza delle disposizioni della L. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari e delle Delibere emanate in merito dall'ANAC;
- predisposizione di idonee misure di sicurezza per la gestione dei sistemi informativi aziendali, in particolare:
  - implementazione di misure di protezione dell'accesso alle aree dove hanno sede le strutture di elaborazione delle informazioni
  - attuare un processo formale per l'assegnazione o la revoca dei diritti di accesso per tutte le tipologie di utenze e per tutti i sistemi e servizi
  - attuare un processo formale di registrazione e de-registrazione per abilitare l'assegnazione dei diritti di accesso, inclusa la rimozione dei diritti di accesso al termine del rapporto di lavoro
  - attuare sistemi di gestione delle password che assicurino password di qualità
  - tracciabilità degli accessi e delle attività critiche svolte tramite i sistemi informatici

aziendali

- aggiornamento regolare dei sistemi informativi in uso
- definizione e regolamentazione delle attività di gestione e manutenzione dei sistemi
- previsione di controlli su rete aziendale al fine di proteggere le informazioni trasferite da intercettazione, copia, modifica, errori di instradamento e distruzione
- attuare controlli che prevenivano o individuino l'uso di software non autorizzato;
- non assegnare agli utenti delle postazioni di lavoro i diritti di amministratore (a meno che non sia necessario alla mansione);
- valutare con particolare attenzione l'attribuzione delle funzioni di amministratore di sistema, amministratore di base di dati o amministratore di rete;
- rispettare le misure prescritte dal Provvedimento Generale del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema.

#### **9.6. Presidi**

Le modalità operative per la gestione di alcuni dei Processi Sensibili contemplati nella presente Sezione della Parte Speciale sono regolamentate dai seguenti documenti, alle cui disposizioni tutti i soggetti interessati devono obbligarsi:

- Regolamento di contabilità
- Regolamento per l'assetto organizzativo dell'Azienda
- Regolamento per la disciplina delle procedure relative all'acquisizione di beni, servi, lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria
- Regolamento aziendale per l'utilizzo del sistema informatico.

#### **9.7. Valutazione di idoneità**

All'esito dell'applicazione dei protocolli e delle procedure sopra descritte, il rischio reato individuato nel precedente Paragrafo 9.3 è considerato accettabile.

### **9.8. Controlli dell'ODV**

L'Organismo di Vigilanza effettua controlli periodici, anche a campione, sulle attività connesse ai Processi Sensibili relativi ai reati di cui alla presente Sezione della Parte Speciale.

I controlli sono mirati alla verifica della conformità delle attività in relazione ai principi espressi nella presente Sezione e, in particolare, nelle disposizioni organizzative e procedurali in essere.

Resta fermo il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito di eventuali segnalazioni ricevute.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza è garantito libero accesso, nel rispetto della normativa vigente, a tutta la documentazione dell'Azienda inerente i Processi Sensibili.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza, nell'ambito delle proprie attività, dovrà confrontarsi con adeguata periodicità con le funzioni responsabili in ordine alla tenuta delle scritture contabili e ai flussi finanziari.

In caso di ispezioni da parte di organi di Polizia o Autorità pubbliche deve essere trasmesso all'OdV copia del verbale entro le 24 ore successive.

Nell'ambito della reportistica sulle proprie attività, l'Organismo di Vigilanza riferisce al Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, al Commissario Straordinario su modalità ed esiti dei controlli effettuati sull'efficace attuazione della presente Parte Speciale.

## **10. Sezione I - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore**

Nella presente sezione, sono descritti per tratti essenziali, al solo scopo di inquadrare l'ambito di applicazione normativo in materia di responsabilità amministrativa degli enti, i delitti in violazione del diritto d'autore, contemplati all'articolo 25-novies del D. Lgs. 231/2001, la cui commissione da parte dei soggetti riconducibili all'Azienda, può ingenerare responsabilità della stessa.

### **10.1. I reati di cui all'articolo 25-novies del D. Lgs. 231/01**

**Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, regolamentati dai seguenti articoli della Legge 22/04/1941 n. 633:**

art. 171 co 1 lett. a-bis:

- Messa a disposizione del pubblico di un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere.

art. 171 co 3:

- Commissione del reato di cui al punto precedente sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

art. 171-bis:

- Svolgimento abusivo delle seguenti attività: duplicazione di programmi per elaboratore, importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati ai sensi della presente legge.

- Utilizzo di qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

- Riproduzione su supporti non contrassegnati ai sensi della presente legge, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, distribuzione, vendita o concessione in locazione di una banca di dati.

art. 171-ter:

a) Svolgimento abusivo delle seguenti attività: duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi

ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento, se il fatto è commesso per uso non personale;

b) Svolgimento abusivo delle seguenti attività: riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) Permettere l'ascolto in pubblico di duplicazioni o riproduzioni abusive;

d) Detenzione per la vendita o la distribuzione, commercializzazione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto privo di contrassegno o dotato di contrassegno contraffatto o alterato;

e) svolgere senza l'accordo con il legittimo distributore, azioni di ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

f-bis) fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, detenzione per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero prestazione di servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) rimozione o alterazione abusiva delle informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuzione, importazione per la distribuzione, diffusione per radio o per televisione,

comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse;

h-bis) abusiva fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero riproduzione, esecuzione o comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita.

art. 171-septies:

- Falsa dichiarazione circa l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2.

art. 171-octies:

- Svolgimento fraudolento delle seguenti attività: produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

## **10.2. Configurabilità dei reati nel contesto ATER**

Si tratta di reati che non sembrano potersi concretamente realizzare nel contesto delle attività svolte dall'Azienda, ad esclusione del seguente:

- abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore (*omissis*); predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di un programma per elaboratori (*omissis*) - art. 171-bis, Legge 633/41, in quanto le attività di ATER sono pressoché integralmente gestite da procedure informatiche con l'utilizzo, dunque, di software e banche dati.

## **10.3. Processi sensibili individuati e valutazione dei rischi**

L'analisi dei rischi è stata svolta tramite interviste ai soggetti coinvolti e l'analisi della documentazione di pertinenza, al fine di individuare i principali processi e attività aziendali interessati da potenziali tipologie di reato.

Le attività a rischio (Processi Sensibili) sono:

- configurazione, controllo, gestione e utilizzo del sistema informatico aziendale.

Nelle attività a rischio su menzionate potrebbero essere coinvolte in particolare, oltre a tutti gli utilizzatori del sistema informatico, le seguenti funzioni/strutture:

- Ufficio Sistemi Informatici.

Alla luce della precedente analisi, si riporta la stima del rischio, valutato, come descritto nel Paragrafo 10.3 “Criteri adottati per la valutazione dei reati” della Parte Generale, ipotizzando una situazione di assoluta “assenza di controlli” sul processo.

<b>Reato</b>	<b>Riferimento normativo</b>	<b>Livello P</b>	<b>Livello G</b>	<b>Livello R</b>
Messa a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di opera dell'ingegno protetta, o parte di essa	art. 171 co. 1 lett. a-bis), L. 633/41	Non applicabile (Per l'attività svolta, l'Azienda non avrebbe alcun interesse o vantaggio dalla realizzazione di questa condotta)		
Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione, qualora ne risulti offeso l'onore e la reputazione dell'autore	art. 171 co. 3, L. 633/41			
Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati ai sensi della presente legge; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di un programma per elaboratori. Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca	art. 171-bis, Legge 633/41	Medio	Alto	Alto

Reato	Riferimento normativo	Livello P	Livello G	Livello R
dati; estrazione o reimpiego della banca di dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banca dati				
<p>Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, delle vendite o del noleggio, dischi, nastri, o supporti analoghi o con ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati.</p> <p>Riproduzione, duplicazione, trasmissione, o diffusione abusiva, vendita, cessione o importazione abusiva di oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di opere dell'ingegno protette</p>	art. 171-ter, L. 633/41	<p>Non applicabile (L'attività svolta dall'Azienda è del tutto avulsa dalla possibilità di realizzare questa condotta)</p>		
Falsa dichiarazione circa l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2	art. 171-septies L. 633/41	<p>Non applicabile (L'Azienda non svolge alcuna attività che preveda questo tipo di comunicazione)</p>		

Reato	Riferimento normativo	Livello P	Livello G	Livello R
Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzazione per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale	art. 171-octies L. 633/41	Non applicabile (L'Azienda non tratta e non dispone delle attrezzature necessarie ai fini della configurabilità del reato)		

#### 10.4. Principi generali di condotta

Gli organi sociali ed i dirigenti dell'Azienda, il personale dipendente, i fornitori ed i soggetti terzi, limitatamente ai rispettivi obblighi contemplati dalle disposizioni organizzative e procedurali, dal Codice Etico o da eventuali clausole contrattuali, sono tenuti ad osservare i seguenti principi generali:

- stretta osservanza di tutte le leggi e dei regolamenti interni che disciplinano l'utilizzo del sistema informatico, delle apparecchiature hardware e dei programmi software;
- stretta osservanza delle responsabilità definite dalla Direzione per tutte le attività che hanno influenza sul sistema informatico, e sulla gestione delle apparecchiature hardware e dei programmi software;
- ogni software che viene utilizzato sui PC dell'Azienda o per le sue attività deve essere provvisto della appropriata licenza.

Conseguentemente, è vietato:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di cui alla presente Sezione della Parte Speciale;
- violare le regole contenute nelle disposizioni organizzative e procedurali e nella documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Sezione della Parte Speciale;
- installare software senza l'autorizzazione del proprio responsabile e della Direzione;

- copiare o utilizzare software non autorizzati o “riprodotti abusivamente” sui computer di proprietà di ATER o in altre apparecchiature, per svolgere attività per conto dell’Azienda;
- violare in qualsiasi modo il copyright o i diritti di database;
- violare i principi e le regole del Codice Etico.

#### **10.5. Protocolli**

La gestione dei Processi Sensibili contemplati nella presente Sezione della Parte Speciale è ispirata a una serie di principi e di regole che hanno nei seguenti punti i loro elementi di riferimento inderogabili:

- non assegnare agli utenti delle postazioni di lavoro i diritti di amministratore (a meno che non sia necessario alla mansione);
- prevedere l’individuazione dei soggetti responsabili dell’attività di monitoraggio e controllo delle licenze dei sistemi operativi e delle applicazioni informatiche utilizzate;
- valutare con particolare attenzione l’attribuzione delle funzioni di amministratore di sistema, amministratore di base di dati o amministratore di rete;
- rispettare le misure prescritte dal Provvedimento Generale del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema.

#### **10.6. Presidi**

Le modalità operative per la gestione di alcuni dei Processi Sensibili contemplati nella presente Sezione della Parte Speciale sono regolamentate dai seguenti documenti, alle cui disposizioni tutti i soggetti interessati devono obbligarsi:

- Regolamento per l’assetto organizzativo dell’Azienda
- Regolamento aziendale per l’utilizzo del sistema informatico.

#### **10.7. Valutazione di idoneità**

All’esito dell’applicazione dei protocolli e delle procedure sopra descritte, il rischio reato individuato nel precedente Paragrafo 10.3 è considerato accettabile.

### **10.8. Controlli dell'ODV**

L'Organismo di Vigilanza effettua controlli periodici, anche a campione, sulle attività connesse ai Processi Sensibili relativi ai reati di cui alla presente Sezione della Parte Speciale.

I controlli sono mirati alla verifica della conformità delle attività in relazione ai principi espressi nella presente Sezione e, in particolare, nelle disposizioni organizzative e procedurali in essere.

Resta fermo il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito di eventuali segnalazioni ricevute.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza è garantito libero accesso, nel rispetto della normativa vigente, a tutta la documentazione dell'Azienda inerente i Processi Sensibili.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza, nell'ambito delle proprie attività, dovrà confrontarsi con adeguata periodicità con le funzioni responsabili in ordine all'acquisto/aggiornamento delle licenze software.

In caso di ispezioni da parte di organi di Polizia o Autorità pubbliche deve essere trasmesso all'OdV copia del verbale entro le 24 ore successive.

Nell'ambito della reportistica sulle proprie attività, l'Organismo di Vigilanza riferisce al Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, al Commissario Straordinario su modalità ed esiti dei controlli effettuati sull'efficace attuazione della presente Parte Speciale.

## **11. Sezione L – Reati ambientali**

Nella presente sezione, sono descritti per tratti essenziali, al solo scopo di inquadrare l'ambito di applicazione normativo in materia di responsabilità amministrativa degli enti, i reati ambientali, contemplati all'articolo 25-undecies del D. Lgs. 231/2001, la cui commissione da parte dei soggetti riconducibili all'Azienda, può ingenerare responsabilità della stessa.

### **11.1. I reati di cui all'articolo 25-undecies del D. Lgs. 231/01**

#### **Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)**

Il reato si configura quando chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

#### **Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)**

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, è punito chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale realizzando, in particolare:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

#### **Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)**

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

#### **Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

#### **Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)**

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

#### **Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura in caso di uccisione, cattura o detenzione di esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta, fuori dai casi consentiti e salvo i casi in cui le azioni indicate riguardino una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Il reato è configurabile anche nell'ipotesi di distruzione, prelievo o detenzione di esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta fuori dai casi consentiti e salvo i casi in cui

l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

### **Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)**

La fattispecie si realizza nel caso in cui, fuori dai casi consentiti, si distrugga un habitat all'interno di un sito protetto o comunque venga deteriorato compromettendone lo stato di conservazione.

Per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

### **Norme in materia ambientale - D. Lgs. n. 152/06**

art. 137 commi 1, 2, 3, 5, 11 e 13 (Scarico di acque reflue industriali senza rispetto di limiti di legge o senza autorizzazioni delle autorità competenti).

La fattispecie di reato si configura nel caso in cui un soggetto apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata e tali condotte riguardino gli scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (indicate nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. n. 152/06).

Il reato si configura anche in caso di scarico di acque reflue industriali:

- senza l'osservanza delle prescrizioni di autorizzazione o senza l'osservanza delle altre prescrizioni dell'autorità competente;
- che superi i valori limite fissati dal D. Lgs. n. 152/06, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente.

Altre ipotesi di reato configurabili sono:

- la mancata osservanza dei divieti di scarico (*sia sul suolo sia nel sottosuolo e nelle acque sotterranee*);
- lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si

verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

art. 256 commi 1, 3, 5 e 6 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata).

Il reato è configurabile nel caso di:

- una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione previsti dal D. Lgs. n. 152/06
- gestione di una discarica non autorizzata;
- realizzazione di attività non consentite di miscelazione di rifiuti;
- realizzazione di deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 152/06.

art. 257 commi 1 e 2 (Bonifica dei siti).

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il reato si realizza nel caso di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni della soglia di rischio, non avendo provveduto alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente.

Il reato si configura anche in caso di mancata effettuazione della comunicazione prevista dalla norma.

art. 258 comma 4 (Violazione degli obblighi di comunicazione e di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari).

La fattispecie di reato si configura nel caso in cui un soggetto, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisca false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e nel caso in cui un soggetto fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

art. 259 comma 1 (Traffico illecito di rifiuti).

Il reato si configura in caso di spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o di spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del regolamento (CEE) su menzionato.

art. 260<sup>5</sup> commi 1 e 2 (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti).

La fattispecie di reato si realizza nel caso in cui un soggetto, al fine di conseguire un ingiusto profitto,

---

<sup>5</sup> Richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies c.p. ai sensi dell'art. 7 D. Lgs. 21/2018

cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti; tali attività devono essere effettuate con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate.

art. 260-bis commi 6, 7, e 8 (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti).

Il reato si configura quando un soggetto, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e quando un soggetto inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. Il reato può configurarsi anche in caso di rifiuti pericolosi, qualora durante il trasporto si faccia uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

art. 279 comma 5 (Violazione dei valori limite di emissione).

Il reato si configura nel caso in cui un soggetto nell'esercizio di uno stabilimento, violando i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dalle norme o dalle prescrizioni imposte dalle autorità competenti, determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

**Reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3/03/1973 - L. 150/1992**

art. 1

In relazione agli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni il reato è configurabile nel caso di:

- importazione, esportazione o riesportazione di esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi della normativa vigente;
- omissione delle osservazioni delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità alla normativa vigente;
- utilizzazione di esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- trasporto o transito, anche per conto terzi, di esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità alla normativa vigente;

- commercio di piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite da normative vigenti;
- detenzione, utilizzazione per scopi di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o pe/r fini commerciali, offerta per la vendita o comunque cessione in consegna di esemplari senza la prescritta documentazione.

#### art. 2

In relazione agli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni il reato è configurabile nel caso di:

- importazione, esportazione o riesportazione di esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi della normativa vigente;
- omissione delle osservazioni delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità alla normativa vigente;
- utilizzazione di esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- trasporto o transito, anche per conto terzi, di esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità alla normativa vigente;
- commercio di piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite da normative vigenti;
- detenzione, utilizzazione per scopi di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali, offerta per la vendita o comunque cessione in consegna di esemplari senza la prescritta documentazione.

#### art. 3-bis

Il reato si configura nel caso di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati, secondo le fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni.

### **Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente - Articolo 3 L. 549/93**

Il reato è configurabile nel caso in cui si continuino a produrre, commercializzare, importare, l'esportazione e utilizzare le sostanze di cui alla tabella A (anche solo per la manutenzione e la ricarica) e le sostanze di cui alla tabella B allegata alla legge 549/1993, fatte salve eventuali deroghe.

### **Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni D. Lgs. n. 202/07**

#### art. 8

Il reato si configura nel caso in cui il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave dolosamente versino in mare o causino lo sversamento delle sostanze inquinanti di cui all'art. 2 comma 1 lett. b del D. Lgs. n. 202/07

#### art. 9

Il reato si configura nel caso in cui il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, per colpa versino in mare o causino lo sversamento delle sostanze inquinanti di cui all'art. 2 comma 1 lett. b del D. Lgs. n. 202/07.

### **11.2. Configurabilità dei reati nel contesto ATER**

Tenendo conto delle attività svolte dall'azienda sembrano essere non concretamente configurabili i seguenti reati:

- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività - art. 452-sexies c.p., in quanto l'Azienda non utilizza né produce materiale radioattivo
- scarico di acque reflue industriali senza rispetto di limiti di legge o senza autorizzazioni delle autorità competenti - art. 137 D. Lgs. 152/2006, in quanto l'Azienda non svolge attività che generano acque reflue industriali
- bonifica dei siti - art. 257 D. Lgs. 152/2006, in quanto l'Azienda non svolge attività che possano provocare l'inquinamento dei siti
- traffico illecito di rifiuti - art. 259 D. Lgs. 152/2006, in quanto l'Azienda non spedisce rifiuti al di fuori del territorio nazionali né commissiona tali spedizioni
- violazione dei valori limite di emissione - art. 279, comma 5 D. Lgs. 152/2006, in quanto l'Azienda non possiede impianti che producono emissione in atmosfera soggetti ad autorizzazioni ambientali
- reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3/03/1973 - art. 1 commi

1 e 2, art. 2 commi 1 e 2, art. 3-bis comma 1, in quanto l’Azienda non svolge attività di commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione

- misure a tutela dell’ozono stratosferico e dell’ambiente - art. 3, comma 6 L. 549/1993, in quanto l’azienda non possiede impianti che utilizzano sostanze ozono lesive
- attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni: inquinamento doloso e colposo - art. 8, commi 1 e 2 e art. 9, commi 1 e 2 D. Lgs. 202/2007, in quanto l’Azienda non trasporta via nave sostanze inquinanti di cui all’art. 2 comma 1 lett. b del D. Lgs. n. 202/07.

### **11.3. Processi sensibili individuati e valutazione dei rischi**

L’analisi dei rischi è stata svolta tramite interviste ai soggetti coinvolti e l’analisi della documentazione di pertinenza, al fine di individuare i principali processi e attività aziendali interessati da potenziali tipologie di reato.

Le attività a rischio (Processi Sensibili) sono quelle attività che, nell’ambito dei processi aziendali, hanno impatto ambientale e/o rilevanza rispetto alla legislazione ambientale applicabile, ed in particolare:

- gestione dei rifiuti prodotti
- gestione delle situazioni, di emergenza e no, che potenzialmente potrebbero avere impatto ambientale, sia in fase di esecuzione dei lavori da parte delle ditte affidatarie sia in fase di gestione del patrimonio immobiliare.

Nelle attività a rischio su menzionate potrebbero essere coinvolte le seguenti aree e/o funzioni:

- Direttore Generale
- Servizio Tecnico
- Direttori dei Lavori.

Alla luce della precedente analisi, si riporta la stima del rischio, valutato, come descritto nel Paragrafo 10.3 “Criteri adottati per la valutazione dei reati” della Parte Generale, ipotizzando una situazione di assoluta “assenza di controlli” sul processo.

<b>Reato</b>	<b>Riferimento normativo</b>	<b>Livello P</b>	<b>Livello G</b>	<b>Livello R</b>
Inquinamento ambientale	art. 452-bis c.p.	Basso	Alto	Medio
Disastro ambientale	art. 452-quater c.p.	Basso	Alto	Medio
Delitti colposi contro l'ambiente	art. 452-quinquies c.p.-	Basso	Medio	Basso
Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività	art. 452-sexies c.p.	Non applicabile (L'Azienda non utilizza né produce materiale radioattivo)		
Circostanze aggravanti	art. 452-octies c.p.	Basso	Medio	Basso
Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette	art. 727-bis c.p.	Medio	Medio	Medio
Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto	art. 733-bis c.p.	Medio	Medio	Medio
<u>Norme in materia ambientale:</u> Scarico di acque reflue industriali senza rispetto di limiti di legge o senza autorizzazioni delle autorità competenti	D. Lgs. 152/2006 – art. 137	Non applicabile (L'Azienda non svolge attività che generano acque reflue industriali)		
<u>Norme in materia ambientale:</u> Attività di gestione di rifiuti non autorizzata	D. Lgs. 152/2006 – art. 256	Alto	Alto	Molto alto
<u>Norme in materia ambientale:</u> Bonifica dei siti	D. Lgs. 152/2006 – art. 257	Non applicabile (L'Azienda non svolge attività che possano provocare l'inquinamento dei siti)		
<u>Norme in materia ambientale:</u> Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari	D. Lgs. 152/2006 – art. 258	Alto	Medio	Alto
<u>Norme in materia ambientale:</u> Traffico illecito di rifiuti	D. Lgs. 152/2006 – art. 259	Non applicabile (L'Azienda non spedisce rifiuti al di fuori del territorio nazionali né commissiona tali spedizioni)		
<u>Norme in materia ambientale:</u> Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti	D. Lgs. 152/2006 – art. 260 <sup>6</sup>	Basso	Alto	Medio

<sup>6</sup> Richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies c.p. ai sensi dell'art. 7 D. Lgs. 21/2018

Reato	Riferimento normativo	Livello P	Livello G	Livello R
<u>Norme in materia ambientale:</u> Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti	D.Lgs. 152/2006 – art. 260-bis	Medio	Medio	Medio
<u>Norme in materia ambientale:</u> Violazione dei valori limite di emissione	D. Lgs. 152/2006 – art. 279, comma 5	Non applicabile (L'Azienda non possiede impianti che producono emissione in atmosfera soggetti ad autorizzazioni ambientali)		
<u>Reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3/03/1973:</u> Fattispecie di reato configurabili in relazione agli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni	L. 150/1992 art. 1 commi 1 e 2	Non applicabile (L'Azienda non svolge attività di commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione)		
<u>Reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3/03/1973:</u> Fattispecie di reato configurabili in relazione agli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato B e C del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni	L. 150/1992 art. 2 commi 1 e 2	Non applicabile (La Società non svolge attività di commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione)		

Reato	Riferimento normativo	Livello P	Livello G	Livello R
<u>Reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3/03/1973:</u> Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati	L. 150/1992 art. 3-bis, comma 1			
<u>Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente</u>	L. 549/1993 - art. 3, comma 6	Non applicabile (L'Azienda non possiede impianti che utilizzano sostanze ozono lesive)		
<u>Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni:</u> Inquinamento doloso	D. Lgs. 202/2007 - art. 8, commi 1 e 2	Non applicabile (L'Azienda non trasporta via nave sostanze inquinanti di cui all'art. 2 comma 1 lett. b del D. Lgs. n. 202/2007)		
<u>Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni:</u> Inquinamento colposo	D. Lgs. 202/2007 - art. 9, commi 1 e 2			

#### 11.4. Principi generali di condotta

Gli organi sociali ed i dirigenti dell'Azienda, il personale dipendente, i fornitori ed i soggetti terzi, limitatamente ai rispettivi obblighi contemplati dalle disposizioni organizzative e procedurali, dal Codice Etico o da eventuali clausole contrattuali, sono tenuti ad osservare i seguenti principi generali:

- stretta osservanza di tutte le leggi e dei regolamenti interni che disciplinano i processi sensibili;

- stretta osservanza delle responsabilità definite dalle deleghe interne per tutte le attività che hanno influenza sui processi sensibili.

Conseguentemente, è vietato:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di cui alla presente Sezione della Parte Speciale;
- violare le regole contenute nelle disposizioni organizzative e procedurali e nella documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Sezione della Parte Speciale;
- violare i principi e le regole del Codice Etico.

#### **11.5. Protocolli**

La gestione dei Processi Sensibili contemplati nella presente Sezione della Parte Speciale è ispirata a una serie di principi e di regole che hanno nei seguenti punti i loro elementi di riferimento inderogabili:

- svolgere le proprie attività compatibilmente con la tutela dell'ambiente integrando quindi le normali operazioni di una corretta gestione dell'Azienda con una cosciente gestione ambientale;
- predisporre, conservare ed aggiornare tutta la documentazione necessaria per la presentazione, descrizione, controllo e revisione delle attività e responsabilità relative alla gestione ambientale; in particolare:
  - certificato di caratterizzazione del rifiuto, ove applicabile;
  - registro di carico e scarico dei rifiuti, qualora necessario;
  - formulario di identificazione quale documento di accompagnamento dei rifiuti per il trasporto all'esterno;
- regolamentare le attività di classificazione, stoccaggio, trasporto dei rifiuti e la conseguente ricerca di una corretta destinazione e invio al recupero o smaltimento degli stessi;
- introdurre, nei capitolati d'appalto, una disposizione che qualifichi formalmente l'appaltatore come produttore dei rifiuti generati dalle attività oggetto di appalto e lo obblighi contrattualmente all'osservanza di quanto previsto dal D. Lgs. 152/2006 e alle ulteriori disposizioni vigenti in materia ambientale ed escluda qualsiasi responsabilità di

A.T.E.R. connessa ad una gestione non conforme alle disposizioni di legge.

#### **11.6. Presidi**

Le modalità operative per la gestione di alcuni dei Processi Sensibili contemplati nella presente Sezione della Parte Speciale sono regolamentate dai seguenti documenti, alle cui disposizioni tutti i soggetti interessati devono obbligarsi:

- Deliberazione Commissariale n. 3 del 20/01/2022 “Rimodulazione pianta organica e dotazione organica
- Regolamento per l’assetto organizzativo dell’Azienda.

#### **11.7. Valutazione di idoneità**

All’esito dell’applicazione dei protocolli e delle procedure sopra descritte, il rischio reato individuato nel precedente Paragrafo 11.3 è considerato accettabile.

#### **11.8. Controlli dell’ODV**

L’Organismo di Vigilanza effettua controlli periodici, anche a campione, sulle attività connesse ai Processi Sensibili relativi ai reati di cui alla presente Sezione della Parte Speciale.

I controlli sono mirati alla verifica della conformità delle attività in relazione ai principi espressi nella presente Sezione e, in particolare, nelle disposizioni organizzative e procedurali in essere.

Resta fermo il potere discrezionale dell’Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito di eventuali segnalazioni ricevute.

A tal fine, si ribadisce che all’Organismo di Vigilanza è garantito libero accesso, nel rispetto della normativa vigente, a tutta la documentazione dell’Azienda inerente i Processi Sensibili.

In particolare, l’Organismo di Vigilanza, nell’ambito delle proprie attività, dovrà confrontarsi con adeguata periodicità con le funzioni responsabili in ordine alla gestione dei rifiuti prodotti nei siti aziendali e nello svolgimento delle attività lavorative, alla gestione delle situazioni di emergenza aventi impatto ambientale che potrebbero indurre eventi di inquinamento ambientale diffuso e/o disastro ambientale.

In caso di ispezioni da parte di organi di Polizia o Autorità pubbliche deve essere trasmesso all’OdV

copia del verbale entro le 24 ore successive.

Nell'ambito della reportistica sulle proprie attività, l'Organismo di Vigilanza riferisce al Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, al Commissario Straordinario su modalità ed esiti dei controlli effettuati sull'efficace attuazione della presente Parte Speciale.

## **12. Sezione M - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**

Nella presente sezione, sono descritti per tratti essenziali, al solo scopo di inquadrare l'ambito di applicazione normativo in materia di responsabilità amministrativa degli enti, i reati commessi per l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, contemplati all'articolo 25-duodecies del D. Lgs. 231/2001, la cui commissione da parte dei soggetti riconducibili all'Azienda, può ingenerare responsabilità della stessa.

### **12.1. I reati di cui all'articolo 25-duodecies del D. Lgs. 231/01**

La legge 161/2017 ha modificato l'art. 25-duodecies del D. Lgs. 231/01 che, pertanto, punisce sia i delitti previsti all'art. 12 del D. Lgs. 286/1998 (**c.d. Testo Unico sull'immigrazione**), riguardanti il procurato ingresso illecito ed il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, sia il delitto previsto all'art. 22 del D. Lgs. 286/1998, riguardante l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

### **Art. 12 "Disposizioni contro le immigrazioni clandestine"**

#### **commi 3, 3-bis e 3-ter**

Chiunque promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, nel caso in cui:

- a. il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b. la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c. la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d. il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e. gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

È condizione aggravante se i suddetti fatti:

- a. sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- b. sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

#### **comma 5**

Chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del testo unico sull'immigrazione (D.Lgs. 286/98). È condizione aggravante se il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone.

#### **Art. 22 “Lavoro subordinato a tempo determinato ed indeterminato”**

##### **comma 12-bis**

Il datore di lavoro occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato quando:

- a. i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b. i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c. i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale (situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro).

#### **12.2. Configurabilità dei reati nel contesto ATER**

ATER, proprio per l'attività economica che è chiamata a svolgere, assume la qualifica di Stazione Appaltante e affida ad imprese esterne lavori di costruzione/ristrutturazione (anche con riferimento alle sedi aziendali), ambito nel quale, non è infrequente che appaltatori e subappaltatori impieghino lavoratori extracomunitari non in regola con il permesso di soggiorno.

Anche se è un'ipotesi remota, l'utilizzo di lavoratori extracomunitari, potrebbe verificarsi anche in ambito aziendale.

Pertanto, il seguente reato:

- lavoro subordinato a tempo determinato ed indeterminato - art. 22, comma 12-bis, D. Lgs. 286/1998

non può escludersi da quelli configurabili.

### 12.3. Processi sensibili individuati e valutazione dei rischi

L'analisi dei rischi è stata svolta tramite interviste ai soggetti coinvolti e l'analisi della documentazione di pertinenza, al fine di individuare i principali processi e attività aziendali interessati da potenziali tipologie di reato.

Le attività a rischio sono:

- gestione degli appalti di lavori e servizi
- qualifica e valutazione fornitori
- gestione della selezione, assunzione e amministrazione del personale.

Nelle attività a rischio su menzionate potrebbero essere coinvolte le seguenti aree e/o funzioni:

- Ufficio risorse umane
- Servizio Tecnico
- R.U.P.
- Commissioni di gara
- Direttori dei Lavori
- CSE.

Alla luce della precedente analisi, si riporta la stima del rischio, valutato, come descritto nel Paragrafo 10.3 "Criteri adottati per la valutazione dei reati" della Parte Generale, ipotizzando una situazione di assoluta "assenza di controlli" sul processo.

Reato	Riferimento normativo	Livello P	Livello G	Livello R
Disposizioni contro le immigrazioni clandestine	Art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, D. Lgs. 22 luglio 1998, n. 286	Non applicabile (Per l'attività svolta, l'Azienda non avrebbe alcun interesse o vantaggio dalla realizzazione di questa condotta)		
Lavoro subordinato a tempo determinato ed indeterminato	Art. 22, comma 12-bis, D. Lgs. 22 luglio 1998, n. 286	Basso	Medio	Basso

#### **12.4. Principi generali di condotta**

Gli organi sociali ed i dirigenti dell’Azienda, il personale dipendente, i fornitori ed i soggetti terzi, limitatamente ai rispettivi obblighi contemplati dalle disposizioni organizzative e procedurali, dal Codice Etico o da eventuali clausole contrattuali, sono tenuti ad osservare i seguenti principi generali:

- stretta osservanza di tutte le leggi e dei regolamenti interni che disciplinano i processi sensibili;
- stretta osservanza delle responsabilità definite dalle deleghe interne per tutte le attività che hanno influenza sui processi sensibili.

Conseguentemente, è vietato:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di cui alla presente Sezione della Parte Speciale;
- violare le regole contenute nelle disposizioni organizzative e procedurali e nella documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Sezione della Parte Speciale;
- violare i principi e le regole del Codice Etico.

#### **12.5. Protocolli**

La gestione dei Processi Sensibili contemplati nella presente Sezione della Parte Speciale è ispirata a una serie di principi e di regole che hanno nei seguenti punti i loro elementi di riferimento inderogabili:

- regolamentazione del processo di gestione e selezione del personale come di seguito indicato:
  - il personale è assunto unicamente in base a regolari contratti di lavoro, non essendo tollerata alcuna forma di lavoro irregolare;
  - l’Ufficio risorse umane è responsabile della corretta applicazione delle norme in vigore per l’assunzione e l’impiego dei lavoratori, ivi inclusi i cittadini stranieri;
  - l’Ufficio risorse umane deve verificare periodicamente, almeno una volta l’anno, la sussistenza della validità del permesso di soggiorno e di altre autorizzazioni / certificazioni / abilitazioni soggette a revoca. La verifica può essere fatta anche con la

richiesta di un'autodichiarazione del lavoratore straniero, che potrà essere riscontrata con la richiesta a campione dell'esibizione dei documenti comprovanti quanto dichiarato;

- introdurre, nei capitolati d'appalto, una disposizione che obblighi contrattualmente l'appaltatore al rispetto della normativa sul permesso di soggiorno ed escluda qualsiasi responsabilità di A.T.E.R. connessa ad una gestione non conforme alle disposizioni di legge.

#### **12.6. Presidi**

Le modalità operative per la gestione di alcuni dei Processi Sensibili contemplati nella presente Sezione della Parte Speciale sono regolamentate dai seguenti documenti, alle cui disposizioni tutti i soggetti interessati devono obbligarci:

- Deliberazione Commissariale n. 3 del 20/01/2022 "Rimodulazione pianta organica e dotazione organica
- Regolamento per l'assetto organizzativo dell'Azienda.

#### **12.7. Valutazione di idoneità**

All'esito dell'applicazione dei protocolli e delle procedure sopra descritte, il rischio reato individuato nel precedente Paragrafo 12.3 è considerato accettabile.

#### **12.8. Controlli dell'ODV**

L'Organismo di Vigilanza effettua controlli periodici, anche a campione, sulle attività connesse ai Processi Sensibili relativi ai reati di cui alla presente Sezione della Parte Speciale.

I controlli sono mirati alla verifica della conformità delle attività in relazione ai principi espressi nella presente Sezione e, in particolare, nelle disposizioni organizzative e procedurali in essere.

Resta fermo il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito di eventuali segnalazioni ricevute.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza è garantito libero accesso, nel rispetto della normativa vigente, a tutta la documentazione dell'Azienda inerente i Processi Sensibili.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza, nell'ambito delle proprie attività, dovrà confrontarsi con

adeguata periodicità con le funzioni responsabili in ordine al processo di assunzione di personale, alla qualifica degli appaltatori/subappaltatori e alla gestione degli appalti.

In caso di ispezioni da parte di organi di Polizia o Autorità pubbliche deve essere trasmesso all'OdV copia del verbale entro le 24 ore successive.

Nell'ambito della reportistica sulle proprie attività, l'Organismo di Vigilanza riferisce al Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, al Commissario Straordinario su modalità ed esiti dei controlli effettuati sull'efficace attuazione della presente Parte Speciale.

### **13.Sezione N - Reati tributari**

Nella presente sezione, sono descritti per tratti essenziali, al solo scopo di inquadrare l'ambito di applicazione normativo in materia di responsabilità amministrativa degli enti, i reati tributari, contemplati all'articolo 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/01, la cui commissione da parte dei soggetti riconducibili all'Azienda, può ingenerare responsabilità della stessa.

#### **13.1. I reati di cui all'articolo 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/01**

##### **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. 74/2000).**

Tale ipotesi di reato si configura allorché al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, si indichino in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi utilizzando fatture o altri documenti concernenti operazioni inesistenti, ma registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o comunque detenuti ai fini probatori nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Per espressa previsione legislativa per <<*fatture o altri documenti per operazioni inesistenti*>> devono intendersi le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indichino i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscano l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi.

La fattispecie in commento individua un reato di pericolo o di mera condotta, atteso che la tutela del bene giuridico protetto è anticipata al momento della commissione della condotta tipica.

Sotto il profilo soggettivo, il reato è punito a titolo di dolo specifico, giacché è caratterizzato dalla finalità di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Il reato di dichiarazione fraudolenta è a consumazione istantanea, vale a dire che si realizza nel momento della presentazione della dichiarazione fiscale e che la registrazione dei documenti attestanti le operazioni inesistenti è considerata una condotta meramente preparatoria e non punibile.

L'inesistenza oggettiva dell'operazione può essere assoluta o relativa, a seconda che le fatture documentino un'operazione mai realizzata completamente oppure solo in parte, vale a dire in termini quantitativi differenti e inferiori rispetto a quelli rappresentati.

La falsità delle fatture è, invece, di natura soggettiva quando l'operazione è stata effettivamente posta in essere, ma tra soggetti diversi da quelli figuranti come parti del rapporto.

Per il delitto di dichiarazione fraudolenta può essere comminata una sanzione pecuniaria fino a

cinquecento quote, ma se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila la sanzione pecuniaria può ammontare a un massimo di quattrocento quote.

Gli atti diretti a commettere il delitto in commento, per espressa previsione dell'art. 6 D. Lgs. 74/2000 non sono generalmente punibili a titolo di tentativo.

Salvo che il fatto non integri il reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (cfr. articolo 8 D. Lgs. 74/2000), i fatti compiuti anche nel territorio di altro Stato membro dell'Unione Europea, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un valore complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, invece, sono punibili anche a titolo di tentativo.

### **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. 74/2000).**

L'art. 3 del D. Lgs. 74/2000 mira a punire la condotta di coloro che al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indichino in una delle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi attivi o passivi in misura inferiore rispetto a quella reale ovvero fittizi, compiendo operazioni simulate oppure avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti, idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria. Ai fini della sussistenza del reato è necessario, altresì, che l'imposta evasa sia superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; che l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, sia superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero che l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, sia superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila; infine che in caso di utilizzo di documenti falsi, gli stessi siano registrati nelle scritture contabili obbligatorie o detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

La fattispecie in parola è residuale rispetto a quella della dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'art. 2 D. Lgs. 74/2000 e per la sua sussistenza è necessario un "*quid pluris*" rispetto alla falsa rappresentazione offerta nelle scritture contabili obbligatorie e, cioè, una condotta connotata da particolare insidiosità derivante dall'impiego di artifici idonei ad ostacolare l'accertamento della falsità contabile.

Il legislatore ha precisato che non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

L'elemento soggettivo del reato è quello del dolo specifico, atteso che la norma fa espresso

riferimento al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante artifici e raggiri è a consumazione istantanea, vale a dire che si realizza nel momento della presentazione della dichiarazione fiscale e che la registrazione dei documenti attestanti le operazioni inesistenti è considerata una condotta meramente preparatoria e non punibile.

Il delitto è punibile con l'irrogazione di una sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Gli atti diretti a commettere la fattispecie in commento, per espressa previsione dell'art. 6 D. Lgs. 74/2000 generalmente non sono punibili a titolo di tentativo.

Salvo che il fatto non integri il reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (cfr. articolo 8 D. Lgs. 74/2000), i fatti compiuti anche nel territorio di altro Stato membro dell'Unione europea, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un valore complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, sono punibili anche a titolo di tentativo.

#### **Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. 74/2000)**

La fattispecie in commento è contemplata come un'ipotesi residuale di reato, atteso che il delitto di dichiarazione infedele può dirsi integrato allorquando, nel caso di specie, non possa ritenersi applicabile l'art. 2 del D. Lgs. 74/2000 (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) o l'art. 3 del D. Lgs. 74/2000 (Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici).

La norma mira a punire la condotta di chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indichi elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo ovvero elementi passivi inesistenti nelle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o a quelle sul valore aggiunto.

Il legislatore ha previsto soglie minime di punibilità. Pertanto, il delitto è punibile quando con riferimento a taluna delle singole imposte, l'imposta evasa sia superiore a euro centomila e contemporaneamente l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante l'indicazione di elementi passivi inesistenti, sia superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, sia superiore a euro due milioni.

Per espressa previsione normativa, ai fini dell'applicazione della norma in commento, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati siano stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione

dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Non valgono a integrare gli estremi del reato nemmeno quelle valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nemmeno nell'ambito della verifica del superamento delle summenzionate soglie di punibilità.

L'elemento soggettivo del reato è il dolo specifico, consistente nella coscienza e volontà di indicare nelle dichiarazioni annuali dati e notizie false, al fine di evadere il pagamento dei tributi dovuti.

Il momento consumativo del reato coincide con la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi o IVA.

La fattispecie in commento è applicabile alle persone giuridiche soltanto se il fatto di reato è commesso al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro.

La condotta punibile è ascrivibile ai sistemi transfrontalieri allorquando risulti connotata da un sostrato associativo e dall'ambito internazionale di operatività.

Il delitto è punibile con l'irrogazione di una sanzione pecuniaria fino a trecento quote.

Gli atti diretti a commettere il delitto di dichiarazione infedele, per espressa previsione dell'art. 6 D. Lgs. 74/2000, non sono generalmente punibili a titolo di tentativo.

Salvo che il fatto non integri il reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (cfr. articolo 8 D. Lgs. 74/2000), i fatti compiuti anche nel territorio di altro Stato membro dell'Unione europea, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro, sono punibili anche a titolo di tentativo.

### **Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. 74/2000)**

L'art. 5 del D. Lgs. 74/2000 punisce la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi, della dichiarazione sul valore aggiunto e della dichiarazione di sostituto di imposta da parte di soggetti agenti sui quali gravi l'obbligo di presentazione.

Il legislatore ha individuato la soglia di punibilità nella somma di euro cinquantamila con riferimento a ciascuna imposta evasa o all'ammontare delle ritenute non versate.

Sono esclusi dall'ambito di operatività della norma i casi di omessa dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine e di dichiarazione non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Il delitto di omessa dichiarazione è un cd. reato “*proprio*”, poiché può essere commesso soltanto da coloro che sono soggetti all’obbligo di presentazione, ad esempio i contribuenti.

L’elemento soggettivo del reato è riconducibile al dolo specifico, consistente nel fine di evadere le imposte.

La fattispecie in commento è definibile alla stregua di un reato omissivo a consumazione istantanea, giacché è necessario e sufficiente che decorrano inutilmente i novanta giorni dalla data ultima di presentazione della dichiarazione dei redditi o sul valore aggiunto previsti dalla legge tributaria (periodo di ravvedimento), per potersi ritenere integrati gli estremi del reato.

La fattispecie in commento è applicabile alle persone giuridiche soltanto se il fatto di reato è commesso nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell’Unione europea, quando ne consegua o ne possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro.

In tali casi, il delitto è punibile con l’irrogazione di una sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

#### **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs. 74/2000).**

La fattispecie mira a punire l’emissione ovvero il rilascio di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, perpetrata al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

La norma precisa che l’emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta vale a integrare gli estremi di un solo reato.

L’elemento soggettivo del reato è il dolo specifico, vale a dire il fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

La fattispecie in commento è da ascrivere alla categoria dei reati di pericolo astratto, atteso che per realizzazione della condotta è sufficiente che la fattura o il documento escano dalla sfera di fatto e di diritto dell’emittente mediante consegna o spedizione anche a un terzo potenziale utilizzatore, che non abbia partecipato alla perpetrazione del falso, ciò a prescindere dall’effettiva utilizzazione da parte del terzo del documento fiscale falso.

Anche una sola fattura o documento è sufficiente a integrare il fatto di reato e la sanzione pecuniaria irrogata può arrivare fino a cinquecento quote.

#### **Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. 74/2000).**

L'art. 10 del D. Lgs. 74/2000 punisce le condotte di occultamento e/o distruzione di scritture contabili e documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, perpetrata al precipuo fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi.

Il delitto di distruzione od occultamento di scritture contabili o documenti obbligatori, non richiede, per la sua integrazione, che si verifichi in concreto una impossibilità assoluta di ricostruire il volume d'affari o dei redditi, essendo *sufficiente* anche una impossibilità relativa, non esclusa quando a tale ricostruzione si possa pervenire "*aliunde*".

La norma ha natura residuale e si applica allorché la condotta nel caso di specie non valga a integrare gli estremi di un reato più grave.

L'elemento soggettivo è il dolo specifico da intendersi quale intenzione e volizione di evadere imposte ovvero consentire le altrui condotte evasive.

La fattispecie può assumere una duplice valenza, a seconda che la condotta posta in essere sia propriamente di distruzione ovvero di mero occultamento della documentazione. Nel primo caso, infatti, *si realizza un'ipotesi di reato istantaneo*, mentre l'occultamento, che consiste nella temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione da parte degli organi verificatori, costituisce un *reato permanente* che si consuma nel momento dell'ispezione, e cioè nel momento in cui gli agenti chiedono di esaminare detta documentazione.

La sanzione pecuniaria irrogata può essere aumentata sino a quattrocento quote.

### **Indebita compensazione (art. 10-*quater*, D. Lgs. 74/2000)**

La fattispecie di indebita compensazione mira a punire il mancato versamento delle somme dovute da parte di chiunque abbia opposto in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 241/1997 crediti non spettanti o inesistenti.

Il legislatore ha individuato nella somma di euro cinquantamila la soglia di punibilità.

I crediti cd. "*inesistenti*" sono del tutto fittizi, frutto di una artificiosa creazione da parte del contribuente e sovente fanno parte di un più ampio disegno criminoso.

Di converso, i crediti cd. "*non spettanti*" sono crediti realmente esistenti, ma non suscettibili di compensazione ai sensi di legge.

L'elemento soggettivo del reato è il dolo generico, pertanto è necessario e sufficiente che il soggetto attivo abbia coscienza e volontà di effettuare un versamento inferiore al dovuto, in ragione di una compensazione che egli sappia essere stata effettuata in ragione di un credito inesistente o non spettante.

Il delitto è a consumazione istantanea, pertanto il momento consumativo è riconducibile alla presentazione del Modello F24.

La fattispecie in commento è applicabile alle persone giuridiche soltanto se il fatto di reato è commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, quando ne consegua o ne possa conseguire un danno pari o superiore a dieci milioni di euro.

Il delitto è punibile con l'irrogazione di una sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

### **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. 74/2000)**

La norma punisce chiunque aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, ciò al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila.

L'art. 11 punisce, altresì, chiunque indichi nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, sì da ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori.

L'elemento soggettivo è il dolo specifico, atteso che la condotta ai fini della punibilità deve essere connotata dallo scopo essenziale di rendere inefficace, per sé o per altri, in tutto o in parte, la procedura di riscossione coattiva ovvero di ottenere un pagamento inferiore delle somme complessivamente dovute.

La sanzione pecuniaria in concreto irrogata può arrivare fino a quattrocento quote.

### **13.2. Configurabilità dei reati nel contesto ATER**

I reati sopra esposti sembrano essere, in astratto, configurabili al contesto dell'E.R.P. e quindi dell'Azienda, con le dovute necessarie contestualizzazioni relative alla natura giuridica dell'Azienda e/o a ragioni oggettive. Non si applicano, infatti, ad ATER i seguenti reati, applicabili alle persone giuridiche soltanto se il fatto di reato è commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro:

- dichiarazione infedele nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri - art. 4, D. Lgs. 74/2000
- omessa dichiarazione nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri - art. 5, D. Lgs. 74/2000
- indebita compensazione nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri - art. 10-quater, D. Lgs. 74/2000.

### **13.3. Processi sensibili individuati e valutazione dei rischi**

L'analisi dei rischi è stata svolta tramite interviste ai soggetti coinvolti e l'analisi della documentazione di pertinenza, al fine di individuare i principali processi e attività aziendali interessati da potenziali tipologie di reato.

Le attività a rischio (Processi Sensibili) sono quelle collegate alla gestione della fiscalità e predisposizione delle dichiarazioni fiscali, alla gestione delle attività amministrative, alla gestione degli acquisti di beni e servizi, gestione della contabilità e predisposizione del bilancio, gestione delle operazioni sul capitale, gestione delle spese di rappresentanza ed altre operazioni non routinarie.

Pertanto, i processi sensibili sono:

- adempimenti amministrativi, contabili e fiscali
- selezione, assunzione e amministrazione del personale
- formazione e approvazione del bilancio, della nota integrativa e della relazione sulla gestione
- custodia dei libri sociali e dei libri contabili
- riscossione dei canoni di locazione
- approvvigionamento forniture e beni per strutture aziendali (inclusa la valutazione dei fornitori)
- gestione dei flussi monetari e finanziari
- gestione delle spese di rappresentanza
- operazioni societarie ordinarie (ripartizione degli utili e delle riserve, ecc.)
- operazioni societarie straordinarie (fusioni, acquisizioni, scissioni, ecc.)
- gestione dei sistemi informatici
- gestione degli asset immobiliari.

Nelle attività a rischio su menzionate potrebbero essere coinvolte le seguenti aree e/o funzioni:

- Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, Commissario Straordinario
- Direttore Generale
- Responsabile Ufficio Tesoreria
- Collegio dei revisori
- Società di revisione
- Ufficio contabilità e bilancio
- Responsabile Ufficio acquisti - Economato
- Servizio Gestione immobili e patrimonio
- Ufficio Sistemi Informatici.

Alla luce della precedente analisi, si riporta la stima del rischio, valutato, come descritto nel Paragrafo 10.3 “Criteri adottati per la valutazione dei reati” della Parte Generale, ipotizzando una situazione di assoluta “assenza di controlli” sul processo.

<b>Reato</b>	<b>Riferimento normativo</b>	<b>Livello P</b>	<b>Livello G</b>	<b>Livello R</b>
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	art. 2, commi 1 e 2-bis, D. Lgs. 74/2000	Medio	Alto	Alto
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici	art. 3, D. Lgs. 74/2000	Basso	Alto	Medio
Dichiarazione infedele nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri	art. 4, D. Lgs. 74/2000	Non applicabile (‘Azienda non svolge attività transfrontaliere)		
Omessa dichiarazione nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri	art. 5, D. Lgs. 74/2000	Non applicabile (‘Azienda non svolge attività transfrontaliere)		
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	art. 8, commi 1 e 2-bis, D. Lgs. 74/2000	Medio	Alto	Alto
Occultamento o distruzione di documenti contabili	art. 10, D. Lgs. 74/2000	Basso	Alto	Medio
Indebita compensazione nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri	art. 10-quater, D. Lgs. 74/2000	Non applicabile (‘Azienda non svolge attività transfrontaliere)		
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte	art. 11, D. Lgs. 74/2000	Basso	Alto	Medio

#### **13.4. Principi generali di condotta**

Gli organi sociali ed i dirigenti dell’Azienda, il personale dipendente, i fornitori ed i soggetti terzi, limitatamente ai rispettivi obblighi contemplati dalle disposizioni organizzative e procedurali, dal Codice Etico o da eventuali clausole contrattuali, sono tenuti ad osservare i seguenti principi generali:

- stretta osservanza di tutte le leggi e dei regolamenti interni che disciplinano i processi sensibili;
- stretta osservanza delle responsabilità definite dalla Direzione per tutte le attività che hanno influenza sui processi sensibili.

Conseguentemente, è vietato:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di cui alla presente Sezione della Parte Speciale;
- violare le regole contenute nelle disposizioni organizzative e procedurali e nella documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Sezione della Parte Speciale;
- rappresentare o trasmettere per l’elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Azienda;
- tenere comportamenti che impediscano materialmente o che comunque ostacolino, mediante l’occultamento di documenti o l’uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell’attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio dei revisori e della Società di revisione;
- registrare in contabilità costi mai sostenuti;
- riportare nelle dichiarazioni annuali delle quote di ammortamento l’importo di fatture inesistenti per l’acquisto di beni strumentali;
- prospettare nelle scritture contabili una rappresentazione di spese relative ad investimenti inesistenti.

#### **13.5. Protocolli**

La gestione dei Processi Sensibili contemplati nella presente Sezione della Parte Speciale è ispirata

a una serie di principi e di regole che hanno nella regolamentazione dei controlli sull'attività contabile, sulla correttezza delle registrazioni delle transazioni e sulle comunicazioni alla Autorità di vigilanza i loro elementi di riferimento inderogabili, in particolare:

- predisposizione di idonee misure di sicurezza per la gestione dei sistemi informativi aziendali, in particolare:
  - implementazione di misure di protezione dell'accesso alle aree dove hanno sede le strutture di elaborazione delle informazioni
  - attuare un processo formale per l'assegnazione o la revoca dei diritti di accesso per tutte le tipologie di utenze e per tutti i sistemi e servizi
  - attuare un processo formale di registrazione e de-registrazione per abilitare l'assegnazione dei diritti di accesso, inclusa la rimozione dei diritti di accesso al termine del rapporto di lavoro
  - attuare sistemi di gestione delle password che assicurino password di qualità
  - tracciabilità degli accessi e delle attività critiche svolte tramite i sistemi informatici aziendali
  - aggiornamento regolare dei sistemi informativi in uso
  - definizione e regolamentazione delle attività di gestione e manutenzione dei sistemi
  - previsione di controlli su rete aziendale al fine di proteggere le informazioni trasferite da intercettazione, copia, modifica, errori di instradamento e distruzione
- il sistema informatico utilizzato per la trasmissione di dati e informazioni deve garantire la tracciabilità dei singoli passaggi e l'identificazione delle postazioni che inseriscono i dati nel sistema;
- controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali;
- regolamentazione dei controlli sulla gestione amministrativa aziendale (Gestione credito, Fatturazione passiva, Tesoreria);
- regolamentazione del processo di amministrazione del personale e dei controlli sulle voci "viaggi e trasferte" e "note spese";
- effettuare pagamenti solo con modalità tracciabili;
- le norme che definiscono i principi contabili da adottare per la definizione delle poste del bilancio di esercizio e le modalità operative per la loro contabilizzazione, devono essere portate a conoscenza del personale coinvolto in attività di formazione/redazione del bilancio.

### **13.6. Presidi**

Le modalità operative per la gestione di alcuni dei Processi Sensibili contemplati nella presente Sezione della Parte Speciale sono regolamentate dai seguenti documenti, alle cui disposizioni tutti i soggetti interessati devono obbligarsi:

- Deliberazione Commissariale n. 3 del 20/01/2022 “Rimodulazione pianta organica e dotazione organica
- Ordine di servizio n. 1 del 12/01/2021
- Regolamento di contabilità
- Regolamento per l’assetto organizzativo dell’Azienda
- Regolamento aziendale per l’utilizzo del sistema informatico
- Determina Direttoriale per la gestione del fondo piccole spese.

### **13.7. Valutazione di idoneità**

All’esito dell’applicazione dei protocolli e delle procedure sopra descritte, il rischio reato individuato nel precedente Paragrafo 13.3 è considerato accettabile.

### **13.8. Controlli dell’ODV**

L’Organismo di Vigilanza effettua controlli periodici, anche a campione, sulle attività connesse ai Processi Sensibili relativi ai reati di cui alla presente Sezione della Parte Speciale.

I controlli sono mirati alla verifica della conformità delle attività in relazione ai principi espressi nella presente Sezione e, in particolare, nelle disposizioni organizzative e procedurali in essere.

Resta fermo il potere discrezionale dell’Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito di eventuali segnalazioni ricevute.

A tal fine, si ribadisce che all’Organismo di Vigilanza è garantito libero accesso, nel rispetto della normativa vigente, a tutta la documentazione dell’Azienda inerente i Processi Sensibili.

In particolare, l’Organismo di Vigilanza, nell’ambito delle proprie attività, dovrà confrontarsi con adeguata periodicità con le funzioni responsabili (compresi i soggetti esterni, ad es. revisori dei conti) in ordine alla formazione del bilancio, gli adempimenti contabili e fiscali, ad acquisti e cessioni

rilevanti (incluse le alienazioni di beni mobiliari e immobiliari), ai flussi finanziari, alla gestione delle note spese.

In caso di ispezioni da parte di organi di Polizia o Autorità pubbliche deve essere trasmesso all'OdV copia del verbale entro le 24 ore successive.

Nell'ambito della reportistica sulle proprie attività, l'Organismo di Vigilanza riferisce al Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, al Commissario Straordinario su modalità ed esiti dei controlli effettuati sull'efficace attuazione della presente Parte Speciale.

## **14. Sezione O - Reati contro il patrimonio culturale e paesaggistico**

Nella presente sezione, sono descritti per tratti essenziali, al solo scopo di inquadrare l'ambito di applicazione normativo in materia di responsabilità amministrativa degli enti, i delitti contro il patrimonio culturale, contemplati all'articolo 25-septiesdecies del D. Lgs. 231/2001, ed i reati di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici, contemplati all'articolo 25-duodevicies del D. Lgs. 231/2001, la cui commissione da parte dei soggetti riconducibili all'Azienda, può ingenerare responsabilità della stessa.

La Legge 22/2022, riforma le disposizioni penali a tutela del patrimonio culturale, che si trovano oggi contenute nel Codice dei beni culturali (D. Lgs. n. 42/2004), inserendole nel Codice penale. L'art. 3 modifica il D. Lgs. n. 231/2001, prevedendo la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche quando i delitti contro il patrimonio culturale siano commessi nel loro interesse o a loro vantaggio. La riforma integra il catalogo dei reati, con l'inserimento di due nuovi articoli: 25-septiesdecies e 25-duodevicies.

### **14.1. Definizioni**

Per meglio recepire le informazioni della presente Parte Speciale, di seguito si specificano le definizioni delle terminologie ivi trattate.

#### **14.1.1. Patrimonio culturale**

Consiste nell'insieme di beni culturali e paesaggistici, che costituiscono la ricchezza di un luogo e della relativa popolazione, e che hanno un particolare interesse a livello artistico, storico, bibliografico, etno-antropologico o archivistico.

#### **14.1.2. Beni culturali**

In base all'art. 2, co.2, del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 42/2004) sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli artt. 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà. In particolare, l'art. 10 individua le categorie di beni culturali, ossia delle cose assoggettate alle disposizioni di tutela contenute nel Titolo I della Parte seconda dello stesso Codice, tra le quali sono ricomprese, in particolare, misure di protezione (artt. 21 e ss., che stabiliscono, tra l'altro, le tipologie di interventi vietati o soggetti ad autorizzazione), misure di conservazione (artt. 29 e ss., che includono anche obblighi conservativi), nonché misure relative alla circolazione dei beni (artt. 53 e ss.), nel cui ambito rientrano anche le quelle concernenti i beni inalienabili.

Tra le categorie di cui all'art. 10 rientrano:

- i beni culturali ex lege che, in quanto tali, non necessitano di alcun tipo di accertamento (comma 2) come, ad esempio:
  - le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi, gli archivi e i singoli documenti e le raccolte librerie delle biblioteche (escluse le raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche popolari, delle biblioteche del contadino nelle zone di riforma, dei centri bibliotecari di educazione permanente, indicati all'art. 47, co. 2, del D.P.R. 616/1977).
- i beni culturali appartenenti a soggetti pubblici (o a persone giuridiche private senza fine di lucro) (co. 1 e 4), che divengono tali solo a seguito della verifica dell'interesse culturale di cui all'art. 12, e quella dei beni culturali appartenenti a privati, o a chiunque appartenenti (co. 3 e 4), che diventano tali solo a seguito della dichiarazione di interesse culturale di cui all'art. 13. In tale categoria rientrano:
  - le cose (immobili e mobili) appartenenti ai medesimi soggetti indicati al co. 2, nonché a persone giuridiche private senza fine di lucro (compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti), che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico (c.d. interesse semplice): si tratta, cioè, delle cose per le quali sia intervenuta la verifica dell'interesse culturale;
  - cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;
  - cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio;
  - manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, nonché libri, stampe e incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio;
  - carte geografiche e spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio;
  - fotografie, con relativi negativi e matrici, pellicole cinematografiche e supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio;
  - ville, parchi e giardini che abbiano interesse artistico o storico;
  - pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;
  - siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;
  - navi e galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico;
  - architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale;

- beni indicati all'art. 10, co. 1, quali opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risale ad oltre 70 anni, sono sottoposte alle disposizioni di tutela – e per esse, quindi, vige la presunzione di interesse culturale – fino a quando non sia stata effettuata la relativa verifica;
- Beni di opera di autore vivente e la cui esecuzione risalga a meno di 70 anni, non sono soggette alle disposizioni di tutela (e, dunque, non possono essere sottoposte a verifica dell'interesse culturale).
- Beni culturali appartenenti a privati o a chiunque appartenenti considerati beni culturali a causa dell'interesse particolarmente importante o eccezionale che rivestono (c.d. interesse qualificato), a seguito dell'intervento della dichiarazione di interesse culturale, ad esempio:
  - cose immobili e mobili (tra quelle individuate dall'art. 10, co. 4) che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante;
  - archivi e singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;
  - raccolte librerie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;
  - cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;
  - sale cinematografiche e le sale d'essai, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione;
  - collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestano come complesso un eccezionale interesse;
  - opera di autore vivente o la cui esecuzione risalga a meno di 70 anni, nonché le cose indicate all'art. 10, co. 3, lett. d-bis), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione risalga a meno di 50 anni, non sono soggette alle disposizioni di tutela (e, dunque, non possono essere oggetto di dichiarazione di interesse culturale).
- Categorie di beni assoggettati a specifiche disposizioni di tutela, ex art. 11 L. 124/2017 – stabilisce che taluni beni sono soggetti (solo) a specifiche disposizioni di tutela,

puntualmente individuate. In particolare, è vietato, senza l'autorizzazione del soprintendente:

- disporre ed eseguire il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista (art. 50, co. 1), nonché il distacco di stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli e la rimozione di cippi e monumenti, costituenti vestigia della Prima guerra mondiale (art. 50, co. 2); è vietato modificare la destinazione d'uso degli studi d'artista rispondenti alla tradizionale tipologia a lucernario e adibiti a tale funzione da almeno 20 anni, nonché (indipendentemente dalla tipologia e dal termine indicato) rimuoverne il contenuto, costituito da opere, documenti, cimeli e simili, qualora esso, considerato nel suo insieme ed in relazione al contesto in cui è inserito, sia dichiarato di interesse particolarmente importante per il suo valore storico, ai sensi dell'art. 13 (art. 51);
- l'esercizio del commercio nelle aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico di valore culturale individuate dai comuni (art. 52, co. 1);

inoltre, vi è l'obbligo,

- per chiunque esercita l'attività di vendita al pubblico, di esposizione a fini di commercio o di intermediazione finalizzata alla vendita di opere di pittura, di scultura, di grafica e di qualsiasi oggetto d'arte di autore vivente o la cui esecuzione risalga a meno di 70 anni, di consegnare all'acquirente la documentazione che ne attesti l'autenticità o almeno la probabile attribuzione e la provenienza (o, in mancanza, di rilasciare una dichiarazione recante tutte le informazioni disponibili sull'autenticità o la probabile attribuzione e la provenienza) (art. 64). L'uscita di tali opere non è soggetta ad autorizzazione, ma l'interessato ha l'onere di comprovare al competente ufficio di esportazione che ricorrano le condizioni previste, secondo le procedure e con le modalità stabilite con decreto ministeriale (art. 65, co. 4 e 4-bis);
- di ricevere l'autorizzazione per l'uscita definitiva dal territorio della Repubblica di fotografie, con relativi negativi e matrici, di esemplari di opere cinematografiche, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, di documentazioni di manifestazioni, sonore o verbali, comunque realizzate, la cui produzione risalga ad oltre 25 anni, di mezzi di trasporto aventi più di 75 anni, e di beni e strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di 50 anni (art. 65, co. 3, lett. c). Non è soggetta ad autorizzazione l'uscita temporanea di mezzi di trasporto aventi più di 75

anni per la partecipazione a mostre e raduni internazionali, salvo che sia per essi intervenuta la dichiarazione di interesse culturale (art. 67, co. 2).

#### **14.1.3. Beni Paesaggistici**

Con tale terminologia si identificano quei territori, espressivi di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni, come ad esempio:

- i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
- i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
- i ghiacciai e i circhi glaciali;
- i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
- i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
- le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
- le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
- i vulcani;
- le zone di interesse archeologico;

Vi sono però delle eccezioni ex artt. 2, 3 e 4 dell'art. 142 D.Lgs. 42/2004, (dove si necessita di una dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 138-141 D.Lgs. 42/2004) quali:

- i beni paesaggistici se di notevole interesse pubblico;
- le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale;
- singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali, le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
- i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici, le bellezze panoramiche e così pure

quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze;

- ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell'articolo 136 D.Lgs. 42/2004 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156 del medesimo Decreto Legislativo.

#### **14.2. I reati di cui all'articolo 25-septiesdecies del D. Lgs. 231/01**

L'articolo integra le varie fattispecie di reato, in riferimento a:

**Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.),** che punisce il furto di beni culturali altrui (di privati o Statali, anche se rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini), con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 927 a 1.500 euro. All'ente è applicata la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.

**Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.),** che punisce chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiustificato profitto, si appropri di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo il possesso, con la reclusione da uno a quattro anni. Si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.

**Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.),** che punisce la ricettazione di beni culturali con la reclusione da 4 a 10 anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000, aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti da delitti di rapina aggravata e di estorsione. All'ente è applicata la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.

**Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.),** che punisce con la reclusione da uno a 4 anni la falsificazione di scrittura privata relativa a beni culturali. Si tratta di punire la condotta di colui che forma una scrittura privata falsa o altera sopprime o occulta una scrittura vera in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza. Si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.

**Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.),** che punisce con la reclusione da uno a cinque anni chiunque distrugga, disperda, deteriori o renda infruibili beni culturali o paesaggistici. Chi faccia di tali beni un uso incompatibile con il loro carattere storico o

artistico o pregiudizievole della loro conservazione sarà punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.

**Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.),** che punisce con la reclusione da 2 a 6 anni o con la multa da 258 a 5.165 euro l'importazione illecita di beni culturali. Si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.

**Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.),** che punisce con la pena della reclusione da due a 8 anni o con la multa fino a euro 80.000 chiunque trasferisca all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione. La medesima pena si applica anche nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale i suddetti beni usciti o esportati legalmente in via temporanea. Si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.

**Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali e paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.),** che punisce la distruzione, la dispersione, il deterioramento, il deturpamento, l'imbrattamento e l'uso illecito di beni culturali o paesaggistici. La fattispecie punisce con la reclusione da 2 a 5 anni e con la multa da 2.500 a 15.000 euro chiunque di strugge, disperde, deteriora o rende inservibili o infruibili beni culturali o paesaggistici, nonché colui che deturpa, imbratta o fa di tali beni un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico o pregiudizievole della loro conservazione è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000. Si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.

**Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.),** che punisce chi commette il reato di contraffazione di opere d'arte, con la reclusione da 1 a 5 anni e la multa da 3.000 a 10.000 euro. Si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.

Al comma quinto, l'art. 3 della Legge n. 22 del 09 marzo 2022, sancisce che nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4 (ovvero gli articoli succitati) si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

### **14.3. I reati di cui all'articolo 25-duodevicies del D. Lgs. 231/01**

L'articolo in disanima disciplina gli illeciti inerenti:

**Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)**, che punisce con la reclusione da 5 a 14 anni e con la multa da 6.000 a 30.000 euro il riciclaggio di beni culturali. Si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.

**Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)**, che punisce con la reclusione da 10 a 16 anni la. Si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.

Si aggiunge inoltre che per i reati elencati nell'art. 25-duodevicies, il legislatore prevede una sola tipologia di sanzione interdittiva: interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16 comma 3 del D. Lgs. 231/2001, qualora l'ente o una sua unità organizzativa venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali illeciti.

### **14.4. Configurabilità dei reati nel contesto ATER**

ATER, proprio per l'attività economica che è chiamata a svolgere, assume la qualifica di Stazione Appaltante e affida ad imprese esterne lavori di costruzione/ristrutturazione.

In linea di principio, pertanto, i reati in questione sembrano essere, in astratto, configurabili, ad esclusione dei seguenti, applicabili in astratto a chi opera nel mercato dell'arte:

- appropriazione indebita di beni culturali - art. 518-ter c.p.
- ricettazione di beni culturali - art. 518-quater c.p.
- riciclaggio di beni culturali - art. 518-sexies c.p.
- falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali - art. 518-octies c.p.
- importazione illecita di beni culturali - art. 518-decies c.p.
- contraffazione di opere d'arte - art. 518-quaterdecies c.p.

### **14.5. Processi sensibili individuati e valutazione dei rischi**

L'analisi dei rischi è stata svolta tramite interviste ai soggetti coinvolti e l'analisi della documentazione di pertinenza, al fine di individuare i principali processi e attività aziendali interessati da potenziali tipologie di reato.

Le attività a rischio (Processi Sensibili) sono quelle collegate ai lavori di costruzione/ristrutturazione del patrimonio immobiliare (scavi in cantiere, realizzazione di opere, ecc.), nel caso di ritrovamento di manufatti classificabili quali beni culturali nonché di lavorazioni svolte in un territori sottoposti a vincolo paesaggistico.

Nelle attività a rischio su menzionate potrebbero essere coinvolte le seguenti aree e/o funzioni:

- Servizio Tecnico
- R.U.P.
- Direttori dei Lavori.

Alla luce della precedente analisi, si riporta la stima del rischio, valutato, come descritto nel Paragrafo 10.3 “Criteri adottati per la valutazione dei reati” della Parte Generale, ipotizzando una situazione di assoluta “assenza di controlli” sul processo.

**Art. 25-septiesdecies D. Lgs. 231/01**

Reato	Riferimento normativo	Livello P	Livello G	Livello R
Furto di beni culturali	art. 518-bis c.p.	Basso	Alto	Medio
Appropriazione indebita di beni culturali	art. 518-ter c.p.	Non applicabile (L’Azienda non opera nel mercato delle opere d’arte)		
Ricettazione di beni culturali	art. 518-quater c.p.			
Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali	art. 518-octies c.p.			
Violazioni in materia di alienazione di beni culturali	art. 518-novies c.p.	Basso	Alto	Medio
Importazione illecita di beni culturali	art. 518-decies c.p.	Non applicabile (L’Azienda non opera nel mercato delle opere d’arte)		
Uscita o esportazione illecite di beni culturali	art. 518-undecies c.p.	Basso	Alto	Medio
Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali e paesaggistici	art. 518-duodecies c.p.	Medio	Alto	Alto
Contraffazione di opere d’arte	art. 518-quaterdecies c.p.	Non applicabile (L’Azienda non opera nel mercato delle opere d’arte)		

**Art. 25-duodevicies D. Lgs. 231/01**

<b>Reato</b>	<b>Riferimento normativo</b>	<b>Livello P</b>	<b>Livello G</b>	<b>Livello R</b>
Riciclaggio di beni culturali	art. 518-sexies c.p.	Non applicabile (L'Azienda non opera nel mercato delle opere d'arte)		
Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici	art. 518-terdecies c.p.	Basso	Alto	Medio

**14.6. Principi generali di condotta**

Gli organi sociali ed i dirigenti dell'Azienda, il personale dipendente, i fornitori ed i soggetti terzi, limitatamente ai rispettivi obblighi contemplati dalle disposizioni organizzative e procedurali, dal Codice Etico o da eventuali clausole contrattuali, sono tenuti ad osservare i seguenti principi generali:

- stretta osservanza di tutte le leggi e dei regolamenti interni che disciplinano i processi sensibili;
- stretta osservanza delle responsabilità definite dalle deleghe interne per tutte le attività che hanno influenza sui processi sensibili.

Conseguentemente, è vietato:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di cui alla presente Sezione della Parte Speciale;
- violare le regole contenute nelle disposizioni organizzative e procedurali e nella documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Sezione della Parte Speciale;
- violare i principi e le regole del Codice Etico.

**14.7. Protocolli**

La gestione dei Processi Sensibili contemplati nella presente Sezione della Parte Speciale è ispirata a una serie di principi e di regole che hanno nei seguenti punti i loro elementi di riferimento inderogabili:

- individuazione delle figure aziendali responsabili della gestione dei processi a rischio (ad es.

ritrovamento di reperti durante gli scavi);

- individuazione delle modalità operative per evitare il danneggiamento di beni culturali con i quali si dovessi venire a contatto durante l'esecuzione dei lavori;
- individuazione delle modalità operative per la custodia dei beni culturali eventualmente trovati durante l'esecuzione dei lavori;
- introdurre, nei capitolati d'appalto, una disposizione che obblighi contrattualmente l'appaltatore incaricato dei lavori di rispettare i principi della presente parte speciale ed avvisare prontamente il committente dell'eventuale ritrovamento di beni culturali nell'accezione sopra indicata.

#### **14.8. Presidi**

Le modalità operative per la gestione di alcuni dei Processi Sensibili contemplati nella presente Sezione della Parte Speciale sono regolamentate dai seguenti documenti, alle cui disposizioni tutti i soggetti interessati devono obbligarsi:

- Deliberazione Commissariale n. 3 del 20/01/2022 "Rimodulazione pianta organica e dotazione organica
- Regolamento per l'assetto organizzativo dell'Azienda.

#### **14.9. Valutazione di idoneità**

All'esito dell'applicazione dei protocolli e delle procedure sopra descritte, il rischio reato individuato nel precedente Paragrafo 14.5 è considerato accettabile.

#### **14.10. Controlli dell'ODV**

L'Organismo di Vigilanza effettua controlli periodici, anche a campione, sulle attività connesse ai Processi Sensibili relativi ai reati di cui alla presente Sezione della Parte Speciale.

I controlli sono mirati alla verifica della conformità delle attività in relazione ai principi espressi nella presente Sezione e, in particolare, nelle disposizioni organizzative e procedurali in essere.

Resta fermo il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito di eventuali segnalazioni ricevute.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza è garantito libero accesso, nel rispetto della normativa vigente, a tutta la documentazione dell'Azienda inerente i Processi Sensibili.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza, nell'ambito delle proprie attività, dovrà confrontarsi con adeguata periodicità con le funzioni responsabili in ordine in ordine alla gestione dei reperti eventualmente ritrovati durante l'esecuzione dei lavori.

In caso di ispezioni da parte di organi di Polizia o Autorità pubbliche deve essere trasmesso all'OdV copia del verbale entro le 24 ore successive.

Nell'ambito della reportistica sulle proprie attività, l'Organismo di Vigilanza riferisce al Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, al Commissario Straordinario su modalità ed esiti dei controlli effettuati sull'efficace attuazione della presente Parte Speciale.